



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

LA *VEXATA QUÆSTIO* DEL DANNO TANATOLOGICO TRA
DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Daniela Maria Frenda

Tesi di laurea di
Giulia Gazzola
Matricola 444695

Anno Accademico 2023/2024

INDICE

CAPITOLO I	1
L'EVOLUZIONE DELLA CATEGORIA DEL DANNO NON PATRIMONIALE	1
1. <i>Introduzione al danno da morte: natura e fonti</i>	1
2. <i>Il sistema bipolare della responsabilità civile: il rapporto tra l'articolo 2043 c.c. e l'articolo 2059 c.c. e le prime criticità</i>	2
3. <i>L'intervento della Corte Costituzionale: dalle pronunce nn. 87/88 del 1979 alla rivoluzione della decisione "Dell'Andro" (n. 184/1986)</i>	5
4. <i>La dicotomia danno-evento/danno-conseguenza: la sentenza della Corte Costituzionale n. 372/1994</i>	8
5. <i>Il revirement giurisprudenziale del 2003 e l'allargamento della categoria del danno non patrimoniale</i>	12
6. <i>L'innovativo regolamento del danno non patrimoniale</i>	18
7. <i>L'approdo finale del danno non patrimoniale e il distacco dal precedente "statuto"</i>	22
8. <i>La liquidazione del danno non patrimoniale e il c.d. metodo tabellare</i>	26
CAPITOLO II	31
IL DANNO TANATOLOGICO	31
1. <i>Il danno da morte iure proprio: categoria di danno, evoluzione giurisprudenziale e soggetti legittimati</i>	31
2. <i>Il danno da morte iure hereditatis e la vexata questio inerente al danno tanatologico</i>	39
3. <i>Il danno biologico terminale: il criterio dell'"apprezzabile" lasso di tempo e il rapporto tra diritto alla vita e il bene "salute"</i>	49
4. <i>Il danno morale catastrofico: il rapporto con il danno biologico psichico; il presupposto della lucida agonia e il problema relativo allo stato di incoscienza</i>	55
5. <i>Le tradizionali ragioni contrarie al riconoscimento del danno tanatologico e il revirement della Corte di Cassazione tramite la sentenza "Scarano" (n. 1361/2014)</i>	63
CAPITOLO III	77
IL DANNO TANATOLOGICO: DALLA SENTENZA DELLE S.U. N. 15350/2015 AD OGGI	77
1. <i>Il confronto tra la sentenza "Scarano" e la successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 15350/2015</i>	77
2. <i>Le critiche dottrinali e l'orientamento giurisprudenziale a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 15350/2015</i>	85
3. <i>La liquidazione del danno da morte e del danno tanatologico</i>	89
4. <i>Conclusioni</i>	94
BIBLIOGRAFIA	97
RINGRAZIAMENTI	108

CAPITOLO I

L'EVOLUZIONE DELLA CATEGORIA DEL DANNO NON PATRIMONIALE

1. Introduzione al danno da morte: natura e fonti.

La morte è un evento che caratterizza ogni singola esistenza, in quanto consiste nella cessazione delle funzioni vitali di un essere vivente.

Il diritto alla vita, esattamente speculare alla morte, anche se non espressamente indicato nella Costituzione italiana, è alla base di qualsiasi situazione giuridica attiva del singolo individuo ed è espressamente tutelato all'interno della normativa comunitaria attraverso l'individuazione di un vero e proprio "*right to life*"; ad esempio, risulta significativo l'art. 2 CEDU¹ che recita "Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. (...)"; oppure l'art. II-62 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea² che, inserito all'interno del Capo I dedicato alla dignità quale altissimo diritto riconosciuto in capo ad ogni singolo essere umano, dichiara al primo comma "Ogni individuo ha diritto alla vita" e successivamente il secondo comma afferma, invece, l'impossibilità che chiunque possa essere condannato alla pena di morte o giustiziato. Invece, a livello internazionale si può citare l'art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo³ secondo il quale "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona".

In questo quadro, un'importanza particolare riveste il danno derivante dalla morte cagionata ad un altro individuo.

Il danno da morte non consiste unicamente in un pregiudizio legato alla perdita del bene giuridico della vita, ma pregiudica altri diritti di natura non patrimoniale come quello biologico, morale ed esistenziale. Per questo motivo viene astrattamente inserito all'interno della categoria del danno non patrimoniale e ne segue le sorti dettate dalla continua evoluzione che la stessa ha subito negli anni: partendo dal concetto di danno biologico e la sua collocazione prima all'interno dell'art. 2043 c.c. e successivamente nell'art. 2059 c.c., passando per la definizione delle diverse voci di danno non patrimoniale e dell'ambito di applicazione della categoria, fino all'individuazione dei criteri di liquidazione.

Per tale ragione si evince l'importanza di trattare preliminarmente le tappe evolutive che hanno caratterizzato la categoria del danno non patrimoniale in quanto prodromico alla successiva analisi del danno da morte.

¹ Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 4 novembre 1950, Roma, in https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ita.

² Trattato Costituzionale europeo, 29 ottobre 2004, parte II, "*Carta dei diritti fondamentali dell'Unione*", in *Altalex*, 2004.

³ Assemblea generale delle Nazioni Unite, terza sessione, risoluzione 219077A del 10 dicembre 1948, Parigi, in *Altalex*, 2021.

2. Il sistema bipolare della responsabilità civile: il rapporto tra l'articolo 2043 c.c. e l'articolo 2059 c.c. e le prime criticità.

Fin dalla stesura della Relazione al nuovo Codice Civile, operata dal Ministro Guardasigilli Grandi nell'ormai lontano 1942, la disciplina della responsabilità civile in materia di danni si basa su due poli normativi opposti, collocati sullo stesso piano: l'art. 2043 c.c.⁴, che per la sua "atipicità" funge da base per il riconoscimento e il risarcimento dei danni patrimoniali e, in un primo periodo, per il danno alla salute, e l'art. 2059 c.c. che, grazie alla sua connotazione "tipica", data dal richiamo ai casi determinati dalla legge tra cui, in primis, l'art. 185 c.p., circoscrive notevolmente l'ambito di risarcibilità della categoria del danno non patrimoniale, ricondotto in un primo momento alla sola voce del "danno morale subiettivo" e ad esso equiparato fino alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 184 del 1986.⁵

Per poter comprendere tale sistema, è necessario far riferimento alla nozione di danno e alla sua distinzione nelle categorie di danno patrimoniale e non patrimoniale: nella nozione di "danno" rientrano tutti i pregiudizi concretamente sofferti dalla vittima, in conseguenza del verificarsi di un evento dannoso; quindi ci si riferisce a qualsiasi alterazione negativa che avviene nella sfera giuridica soggettiva del danneggiato che si è prodotta in quanto sussiste un nesso causale tra la condotta dell'agente, o danneggiante, e l'evento dannoso. Inoltre, è necessario precisare che il danno è un presupposto indefettibile per il sorgere dell'obbligazione risarcitoria, non bastando a tal fine la presenza di un illecito civile o penale.

Differenti sono, invece, le categorie in cui si distingue il danno appena citato: il danno patrimoniale, infatti, si concretizza nella lesione di interessi economici del danneggiato, quale alterazione negativa della situazione patrimoniale del soggetto leso rispetto a quella che si sarebbe avuta in assenza del fatto illecito; il danno non patrimoniale, al contrario, si concretizza nella lesione di interessi relativi alla persona che non sono connotati da rilevanza economica.

Fin da subito è doveroso indicare la suddivisione della categoria del danno non patrimoniale in tre sotto-categorie che hanno subito nel corso dei decenni importanti modifiche: il danno morale soggettivo, quale voce più antica, consistente nella sofferenza interiore che non si tramuta in una patologia ed inizialmente definito quale *pretium doloris* patito in seguito ad un reato; il danno

⁴ L'art. 2043 c.c., rubricato "Risarcimento per fatto illecito", recita testualmente: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Coloro che sostengono la tesi della bipolarità del sistema della responsabilità civile (come ad esempio C. SALVI, *La responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 55-57), fanno riferimento al dato testuale delle due norme: l'atipicità dell'art. 2043 c.c. si basa sul binomio testuale "qualunque fatto...", mentre la tipicità dell'art. 2059 c.c. è indicata dal riferimento "nei soli casi determinati dalla legge" e soprattutto al rinvio effettuato all'art. 185 c.p.

⁵ L. FANELLI, *Il "nuovo" danno non patrimoniale*, a cura di G. PONZANELLI, Padova, Cedam, 2004, p. 17.

biologico, quale lesione all'integrità psico-fisica in sé considerata con incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato⁶; infine il danno c.d. esistenziale, creato dalla giurisprudenza negli anni '90, che consiste, invece, nel pregiudizio provocato sul fare reddituale del danneggiato, da cui deriva un'alterazione negativa alle abitudini della vita e della quotidianità⁷.

Ancora prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, avvenuta il primo gennaio del 1948, la norma cardine della responsabilità aquiliana è l'art. 2043 c.c., poiché permette di risarcire una molteplicità di danni derivanti dall'illecito civile grazie alla nozione di "danno ingiusto", mentre il sistema codicistico prevede una risarcibilità del danno non patrimoniale subordinata alla sussistenza di un illecito penale, come sancito dall'art. 2059 c.c.⁸, norma che rinvia, implicitamente e principalmente, all'art. 185 c.p.⁹

Successivamente, sia l'art. 2043 c.c., sia l'art. 2059 c.c. hanno subito una "costituzionalizzazione" che ha comportato un mutamento della loro fisionomia e della loro funzione: da una prima funzione prettamente sanzionatoria e general-preventiva, fondata sulla preminenza della figura del danneggiante piuttosto che del danneggiato e sull'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, viene introdotta dalla Costituzione una funzione solidaristica, che pone al centro dell'attenzione la figura del danneggiato e che, a seconda che si tratti di danno patrimoniale o non patrimoniale, ne acquista una rispettivamente solidale-riparatoria e solidale-satisfattiva.¹⁰

L'art. 2059 c.c. è la disposizione che più ha avuto una radicale trasformazione interpretativa sia grazie al lavoro della dottrina, sia in virtù delle decisioni della giurisprudenza.

Il danno non patrimoniale, in virtù dell'iniziale interpretazione restrittiva di dottrina e giurisprudenza, data dalla lettura combinata degli articoli 2059 c.c. e 185 c.p., coincide esclusivamente con il perturbamento di uno stato d'animo per sua natura transeunte, denominato danno morale-soggettivo; quest'ultimo, quindi, viene risarcito solo nel caso in cui si sia concretizzato, alla base del danno, un reato. Invece, il danno patrimoniale è inteso esclusivamente come "perdita subita" e "mancato guadagno", grazie al rinvio che l'art. 2056 c.c. opera all'art. 1223 c.c. Per questi motivi il risarcimento del danno risulta distinto in due diverse parti: da un lato vengono ricondotte nella sfera applicativa dell'art. 2059 c.c. solo quelle sofferenze interne della persona che siano derivate dalla commissione

⁶ Il riferimento è, ora, all'art. 138 comma secondo del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005).

⁷ Cass. sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572, in *FI*, 2006, I, 1344 e 2334, con note di P. CENDON, G. PONZANELLI.

⁸ L'art. 2059 c.c. rubricato "Danni non patrimoniali" recita: "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge". Da ciò si desume la tipicità della previsione poiché contiene una riserva di legge, individuata già nella Relazione al Codice Civile del 1942 nell'art. 185 c.p.

⁹ L'art. 185 c.p. rubricato "Restituzioni e risarcimento del danno" recita al comma secondo: "Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, devono rispondere per il fatto di lui".

¹⁰ E. NAVARRETTA (a cura di), *Codice della Responsabilità Civile*, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 7-9; S. RODOTA', *Modelli e funzioni della responsabilità*, in *RCP*, 1984, p. 585 ss.

di un reato e dall'altro lato, invece, la considerazione di una perdita o diminuzione esclusivamente economica rientrano nella disciplina di cui all'art. 2043 c.c.

Tuttavia, nei primi anni '70 iniziarono ad affrancarsi nuovi diritti e interessi non patrimoniali relativi alla persona, differenti dai diritti soggettivi assoluti e rivolti, invece, a tutte le situazioni giuridiche soggettive anche atipiche.

In quegli anni, secondo la dottrina e la giurisprudenza, è trasparita una inadeguatezza del sistema risarcitorio, poiché da un lato alcuni danni non aventi necessariamente una connotazione economica, come il danno alla salute e quindi aventi il carattere della non patrimonialità, hanno ottenuto tutela solamente nel caso in cui l'illecito costituisse anche concretamente un reato e dall'altro lato, nel momento in cui l'illecito non avesse prodotto una perdita economica, il danneggiato non avrebbe ottenuto nessun tipo di risarcimento.

Invero, la questione che ha ingenerato maggiori perplessità fu quella relativa alla lesione del diritto alla salute, quale diritto costituzionalmente garantito all'art. 32 Cost. e definito dallo stesso come "inviolabile", che ha trovato piena tutela solo nelle ipotesi in cui tale lesione comportasse un'incidenza negativa sulla capacità reddituale del danneggiato; questo ha ingenerato sicuramente molte difficoltà e talvolta è sfociato in decisioni anomale in riferimento a soggetti che non percepiscono nessun guadagno.

Per questo motivo si hanno delle pronunce che è possibile considerare precorritrici delle successive sentenze della Corte Costituzionale e dei giudici di legittimità, le quali hanno posto il danno alla salute, successivamente definito "biologico", al centro delle loro decisioni.

Più precisamente il Tribunale di Genova¹¹, in considerazione del danno biologico quale menomazione all'integrità psico-fisica in sé considerata, ha ricondotto la tutela di questo tipo di danno nella sfera dell'art. 2043 c.c., definendo così la sua autonomia tale da costituire un *tertium genus* al pari delle categorie di danno patrimoniale e non patrimoniale.

Al contrario, il Tribunale di Pisa¹² si è discostato da ciò che è stato affermato dalla corte genovese, in quanto il danno alla salute è perfettamente riconducibile alla categoria del danno patrimoniale, poiché suscettibile di valutazione economica in quanto vengono utilizzati dei criteri oggettivi.

In conclusione, entrambe le Corti hanno ammesso la risarcibilità del danno alla salute ai sensi dell'art. 2043 c.c., svincolato però dall'incidenza negativa alla capacità reddituale del danneggiato, grazie alla lettura combinata di questo con l'art. 32 Cost.; queste argomentazioni sono state adottate principalmente per ovviare ai limiti imposti dall'art. 2059 c.c., pensati come rigidi, che quindi non

¹¹ Trib. Genova, 25 maggio 1974, n. 56, in *FI*, vol. 102, PARTE QUINTA (MONOGRAFIE E VARIETA'), 1979, pp. 249/250-281/282.

¹² Trib. Pisa, 10 marzo 1979 n. 46, in *Giur. it.*, 1980, I, 2, c. 20.

hanno permesso una tutela minima ad un bene costituzionalmente riconosciuto e tutelato come quello della salute.¹³

3. L'intervento della Corte Costituzionale: dalle pronunce nn. 87/88 del 1979 alla rivoluzione della decisione "Dell'Andro" (n. 184/1986).

Nel corso degli anni, dall'entrata in funzione della Corte Costituzionale fino ad oggi, è stata più volte sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c. per la sua possibile contrarietà a diversi articoli della Carta costituzionale.

Invero, tale Corte non arriverà mai a pronunciare l'incostituzionalità, tanto che parte della dottrina iniziò a paragonare questo articolo ad un "vecchio brontosauo" di cui sbarazzarsi, poiché, così come formulato, aveva comportato l'irrisarcibilità di una serie di pregiudizi consistenti nella lesione di diritti costituzionalmente garantiti¹⁴; le soluzioni che sono state auspiccate furono l'abrogazione della norma oppure il chiarimento che l'art. 2043 c.c., oltre al danno biologico, ricomprendesse anche altri danni non patrimoniali come quelli che sono ricondotti nella categoria del c.d. danno esistenziale.¹⁵

Ripercorrendo alcune importanti sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale, dettate dalla necessità di rispondere alle domande scaturite dalle pronunce delle corti genovese e pisana, relative alla tutela del danno biologico, la prima tappa è sicuramente quella delle decisioni emesse nel 1979, in seguito alla pronuncia di due ordinanze di rimessione: una emessa dal Tribunale di Padova¹⁶, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c. relativamente all'art. 3 Cost. in quanto, secondo la corte di merito, limitare la tutela degli interessi non patrimoniali alle sole ipotesi concrete di reato avrebbe comportato, a parità di lesioni subite, una discriminazione tra la vittima dell'illecito civile e la vittima di un reato; l'altra emessa dal Tribunale di Camerino¹⁷, avente in quesito la costituzionalità dell'art. 2043 c.c. in relazione agli articoli 32, 24 e 3 della Costituzione, in quanto fino ad allora l'orientamento delle Corti aveva riconosciuto tutela al diritto alla salute solo se dalla sua lesione fosse derivato un *vulnus* al patrimonio della vittima.

La Corte Costituzionale si è pronunciata su entrambe le questioni il medesimo giorno, ma addivenendo a conclusioni tra loro confliggenti: infatti, con la decisione n. 88/1979 non è arrivata a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., poiché da un lato quest'ultimo non ha posto limiti ai risarcimenti di cui all'art. 2043 c.c. e, dall'altro, espungere dall'ordinamento l'unica norma che disciplina il risarcimento dei danni non patrimoniali avrebbe significato creare una lacuna

¹³ L. FANELLI, *Il "nuovo" danno non patrimoniale*, cit., pp. 18-20.

¹⁴ P.G. MONATERI, *Danno biologico da uccisione o lesione della serenità familiare (l'art. 2059 visto come un brontosauo)*, in *RCP*, 1989, p. 1182.

¹⁵ P.G. MONATERI-M. BONA-U. OLIVA, *Il nuovo danno alla persona*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 23.

¹⁶ Trib. Padova, ord. 22 marzo 1973, in *Giur. mer.*, 1974, I, 347.

¹⁷ Trib. Camerino, ord. 12 novembre 1976, in *Resp. civ.*, 1977, 615.

normativa importante. Inoltre, un differente trattamento rientra nella discrezionalità del legislatore, qualora non siano oggetto di tutela situazioni soggettive costituzionalmente protette¹⁸; invece, con la decisione n. 87/1979 la stessa Corte Costituzionale ha individuato il danno alla salute come inerente alla categoria del danno non patrimoniale, considerando la salute come bene costituzionalmente tutelato dall'art. 32 Cost.

La questione relativa alla natura del diritto alla salute, affrontata dalle sentenze nn. 87-88/1979, è di cruciale importanza, in quanto se considerato meramente come perdita economica del soggetto leso, porta all'applicazione dell'art. 2043 e quantificato secondo i criteri utilizzati per la liquidazione del danno patrimoniale; invece, se si qualifica quale diritto della persona costituzionalmente garantito, allora si può applicare l'art. 2059, il quale però è ancora assoggettato al forte limite di cui all'art. 185 c.p.

Un significativo punto di svolta è sicuramente individuato nella sentenza n.184 del 1986, emessa dalla Corte Costituzionale in seguito alle pronunce delle ordinanze di rimessione effettuate sia dal Tribunale di Genova¹⁹ sia dal Tribunale di Salerno²⁰.

Entrambe le ordinanze hanno lo stesso contenuto vertente sulla natura del danno biologico a seguito delle divergenti pronunce che la stessa Corte Costituzionale nn. 87-88/1979 ha in precedenza pubblicato e chiedono che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c. in quanto contrastante, secondo la corte genovese, con gli articoli 32, 3 Cost. e invece, secondo la corte salernitana, con gli articoli 2, 24 comma primo e 32 comma primo Cost.

I punti in comune sono legati alle pronunce nn. 87/88 del 1979: secondo la n. 88/1979, il diritto alla salute è “un diritto primario ed assoluto...da ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione” e in caso di sua violazione “la indennizzabilità non può essere limitata alle conseguenze della violazione incidente sull'attitudine a produrre reddito, ma deve comprendere anche gli effetti della lesione al diritto considerato come posizione soggettiva autonoma indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza”²¹, però successivamente ha ricondotto il danno alla salute alla categoria dei pregiudizi non patrimoniali; invece, la n. 87/1979 ha affermato che l'art. 2059 c.c. non è in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. poiché, nonostante la differenza di tutela riconosciuta in caso di danni cagionati da illeciti civili e/o da illeciti penali, la discrezionalità di poter trattare casi simili in modo diverso, riconosciuta in capo al legislatore, trova comunque un limite quando si tratti di diritti costituzionalmente garantiti, come

¹⁸ Corte Cost., 26 luglio 1979, n. 88, in *Resp. civ. prev.*, 1979, 698, con nota di PONZANELLI; in *Foro it.*, 1979, I, c. 2543, con nota di GIARDINA e SANTILLI.

¹⁹ Trib. Genova, ord. 8 ottobre 1979, in *Gazz. uff.* n. 50 del 1980.

²⁰ Trib. Salerno, ord. 15 dicembre 1981, in *Gazz. uff.* n. 283 del 1982.

²¹ Corte Cost., 26 luglio 1979, n. 87, in *Resp. civ.*, 1977, 615.

quello alla salute²². Perciò, i diritti inviolabili della persona che hanno un riconoscimento all'interno della Carta fondamentale devono avere una tutela minima, non condizionata dalla presenza o meno di un reato.

Risulta così alle Corti di merito che l'art. 2059 c.c. sia costituzionalmente illegittimo in quanto contrastante con gli articoli 32 e 3 Cost. nella parte in cui si prevede che il danno biologico, quale lesione di un diritto costituzionalmente garantito non connotato dal carattere economico, sia risarcibile solo in ipotesi di reato, venendosi così a creare, a parità di condizioni, una disparità di trattamento tra la vittima del solo illecito civile e quella dell'illecito penale.

Nella prima argomentazione la Consulta muove dalla definizione di danno non patrimoniale secondo il diritto vivente, consistente nell'equivalenza tra la categoria stessa e il danno morale subiettivo da reato, per poter comprendere se ed entro quali limiti al danno biologico si possa applicare l'art. 2059 c.c. La Corte Costituzionale n. 184/1986 afferma quanto segue "L'esame della legislazione e dei relativi lavori preparatori nonché della giurisprudenza e della dottrina, precedenti e successive all'emanazione del vigente codice civile, induce a ritenere che nella nozione di danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., vadano compresi soltanto i danni morali subiettivi"²³.

Da ciò ne consegue, a mente della Consulta, che la riserva di legge prevista dall'art. 2059 c.c., che rinvia all'art. 185 c.p., riguarda esclusivamente il danno morale soggettivo e solo a questo si applicano le relative restrizioni; viceversa non appartengono alla categoria dei danni non patrimoniali i pregiudizi che direttamente o anche indirettamente colpiscono il patrimonio della vittima.

Successivamente la medesima Corte si è occupata del danno biologico e, dopo averlo definito quale danno-evento²⁴, ha individuato la norma da cui desumere il relativo risarcimento.

Partendo dall'esclusione dell'art. 2059 c.c. quale punto di riferimento, poiché attinente esclusivamente al danno morale soggettivo, la Consulta, riferendosi sia ai precedenti giurisprudenziali delle corti genovese e pisana sia alle teorie dottrinali, ha individuato il fulcro della tutela risarcitoria nell'art. 2043 c.c., ma attraverso una sua lettura costituzionalmente orientata tramite l'art. 32 Cost.

Secondo la Corte Costituzionale n. 184/1986 "L'ingiustizia del danno biologico e la conseguente sua risarcibilità discendono direttamente dal collegamento tra gli artt. 32, primo comma, Cost. e 2043 c.c.; più precisamente dall'integrazione di quest'ultima disposizione con la prima."²⁵

Pertanto, dal combinato disposto degli articoli 2043 c.c. e 32 Cost. discende il riconoscimento non solo dei danni patrimoniali in senso stretto, ma anche del danno biologico quale lesione ad un diritto

²² Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184, in *FI*, 1986, I, 2976.

²³ Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184, cit.

²⁴ Per la questione relativa alla dicotomia tra danno-evento e danno-conseguenza si veda il paragrafo 3.

²⁵ Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184, cit.

della persona il cui risarcimento, anche se non esplicitamente previsto dalla norma costituzionale, si riconduce all'importanza riconosciuta al diritto alla salute definito come bene fondamentale dell'individuo; anche per questo motivo non si ritiene possibile applicare l'art. 2059 c.c., poiché limita eccessivamente la tutela di un diritto inviolabile che richiedeva invece la garanzia di una tutela minima.

Infine, per quanto riguarda la liquidazione del danno, la Corte ha individuato la necessità di rispettare una "uniformità pecuniaria di base" poiché la stessa lesione non è valutata in modo differente tra diversi soggetti, ma comunque è rilevante la necessità di applicare criteri di elasticità e flessibilità per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, facendo specifico riferimento all'incidenza che i pregiudizi hanno sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.

Nel caso in cui l'evento lesivo sia plurioffensivo e quindi, oltre al danno biologico intrinseco, cagioni altri danni-conseguenza come il danno patrimoniale o morale subiettivo, queste voci si vanno a cumulare al fine di ottenere una integrale riparazione del danno sofferto. In queste ipotesi, la stessa Corte Costituzionale ha invitato i giudici di merito ad avere cautela nella liquidazione del danno per evitare duplicazioni risarcitorie da un lato, e dall'altro gravi sperequazioni.

Per questi motivi la Corte Costituzionale ha più volte dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., in quanto la categoria del danno non patrimoniale viene equiparata esclusivamente al danno morale subiettivo, mentre il danno biologico trova tutela grazie al combinato disposto degli articoli 2043 c.c. e 32 Cost., riconoscendo così il risarcimento della lesione del diritto alla salute indipendentemente dal fatto che il pregiudizio leda il patrimonio della vittima.

In conclusione, la ricostruzione effettuata dalla Corte ha da un lato il pregio di rafforzare la bipolarità del sistema grazie alla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2043 c.c., evitando in questo modo che il danno biologico venisse considerato come "*tertium genus*", ma dall'altro ha creato non poche critiche nella dottrina che non ha condiviso la riconduzione del danno biologico all'interno della categoria dei danni patrimoniali.²⁶

4. La dicotomia danno-evento/danno-conseguenza: la sentenza della Corte Costituzionale n. 372/1994.

La sopra citata sentenza "Dell'Andro" ha qualificato il danno biologico come danno-evento al fine di marcare la differenza tra questo e i danni patrimoniali, soprattutto il danno morale subiettivo, i quali invece sono considerati danni-conseguenza²⁷.

²⁶ L. FANELLI, *Il "nuovo" danno non patrimoniale*, cit., pp. 22-25.

²⁷ Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184, in *FI*, 1986, I, 2976.

La questione relativa alla dicotomia danno-evento/danno-conseguenza trova il suo fulcro in uno degli elementi fondanti l'illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., quale è il nesso di causalità.

Secondo l'opinione prevalente in dottrina²⁸, ma non condivisa dalla totalità, esistono due tipologie di causalità: la prima sussiste tra il comportamento dell'agente e il verificarsi dell'evento lesivo e viene così definita "causalità di fatto", disciplinata dagli articoli 40 e 41 c.p.²⁹; la seconda, invece, si riscontra tra l'evento dannoso e il pregiudizio arrecato e viene denominata "causalità giuridica", disciplinata dall'art. 1223 c.c.³⁰.

Tale distinzione viene ripresa successivamente in una nota sentenza della Corte di Cassazione in tema di danno da perdita del rapporto parentale derivante dall'uccisione del congiunto, in quanto questo tipo di danno deriva da un illecito plurioffensivo che lede sia la sfera giuridica soggettiva della vittima primaria defunta, sia quella delle vittime secondarie, in questo caso i congiunti³¹.

Tornando alla questione iniziale, la Corte Costituzionale n. 184/1986 muove dalla struttura del fatto che realizza la menomazione psico-fisica dell'offeso distinguendo tra le categorie del danno-evento e del danno-conseguenza.

Per tale effetto il danno biologico, ricondotto alla prima categoria, quale lesione del diritto alla salute è intrinseco all'evento lesivo e per questo motivo non è necessaria la prova del pregiudizio in quanto il danno si considera *ictu oculi* poiché si identifica con un tipo di evento; invece, sia i danni patrimoniali che quello morale soggettivo, facenti parte della seconda categoria, non possono essere considerati danni *in re ipsa* in quanto consistono in possibili conseguenze di una serie numerosa di tipi di evento e quindi per il riconoscimento del risarcimento è necessaria la prova specifica dell'esistenza in concreto di un pregiudizio che risulti conseguente alla lesione.

Invero, parte della dottrina ha criticato questo impianto poiché una simile distinzione ha ingenerato solo confusione, ed inoltre, la Suprema Corte di Cassazione n. 1338/2004³², ha stabilito che il risarcimento del danno non patrimoniale non possa mai essere una conseguenza automatica dell'illecito, ma spetti all'attore allegare i fatti in giudizio che costituiscono prova delle conseguenze pregiudizievoli da questo prodotte³³.

²⁸ C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., pp. 233-237.

²⁹ L'art. 40 c.p. recita al primo comma "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione". Invece, l'art. 41 c.p. prevede quanto segue "Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento".

³⁰ L'art. 1223 c.c. recita "Il risarcimento del danno per l'inadempimento o il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta".

³¹ Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827, in *FI*, 2003, I, 2273, con nota di LA BATTAGLIA, NAVARRETTA.

³² Cass. sez. un., 26 gennaio 2004, n. 1338, in *Altalex*, 2004.

³³ Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827, cit.

Una correzione di rotta, definita così da autorevole dottrina³⁴, si ebbe con la sentenza n. 372/1994 (c.d. sentenza Mengoni), pronunciata dalla Corte Costituzionale a seguito dell'ordinanza di rimessione emessa dal Tribunale di Firenze³⁵, con la quale venne sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c. e, in subordine, dell'art. 2059 c.c. nella misura in cui queste norme non consentono la risarcibilità del danno per violazione del diritto alla vita³⁶, quale diritto fondamentale e inviolabile della persona non avente carattere economico.

Secondo il Tribunale di Firenze, in considerazione dell'affermazione pronunciata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 184/1986 per cui il danno biologico è qualificato come danno-evento, il vero ostacolo al riconoscimento del risarcimento del danno è costituito dalla natura non patrimoniale del danno insito nella lesione, mentre la lettura dell'art. 2043 c.c. induce a ritenere risarcibili solo quei danni produttivi di conseguenze patrimoniali.

Invero, anche nel caso in cui, invece, si ritenga di dover applicare la disciplina di cui all'art. 2059 c.c., in riferimento ai danni non patrimoniali, si riscontrerebbe il limite della sua equiparazione al solo danno morale subiettivo e della necessaria presenza di un illecito penale.

La prima questione che fu posta alla Corte Costituzionale ha riguardato proprio la collocazione del danno biologico all'interno della categoria del danno-evento, così come indicato dalla sentenza "Dell'Andro".

La Corte Costituzionale n. 372/1994, infatti, ha affermato "[...] Là dove qualifica come "presunto" tale danno, identificandolo col fatto (illecito) lesivo della salute, essa intende dire che la prova della lesione é, in re ipsa, prova dell'esistenza del danno (atteso che da una seria lesione dell'integrità fisio-psichica difficilmente si può guarire in modo perfetto), non già che questa prova sia sufficiente ai fini del risarcimento. É sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod.civ., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato. [...]".³⁷

Da questa affermazione è possibile desumere la volontà della medesima Corte Costituzionale di qualificare il danno biologico come danno-conseguenza, essendo sempre necessaria la prova dell'entità del pregiudizio causato dall'illecito, ponendosi così in disaccordo con quanto affermato precedentemente.

³⁴ C. CASTRONOVO, *Da Corte Costituzionale n. 184/1986 a Corte Costituzionale n. 372/1994*, in *RCP*, 269-277.

³⁵ Trib. Firenze, ord. 10 novembre 1993, in *Foro it.*, 1994, I, 1954, con nota di L. SALME'.

³⁶ Corte Cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in *FI*, 1994, I, 3297. La questione di legittimità relativa agli articoli 2043 c.c. e 2059 c.c. riguarda il possibile contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

³⁷ Corte Cost., 27 ottobre 1994, n. 372, cit.

Per quanto concerne, invece, la voce di danno morale la Corte Costituzionale n. 372/1994 ha affermato che il nuovo concetto di danno morale è da considerarsi più ampio rispetto a quello individuato in un primo momento dall'art. 2059, fino ad includere il danno biologico in senso lato; infatti ha dichiarato testualmente "Il danno alla salute è qui il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo, e che in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza cardiaca, fragilità nervosa, ecc.), anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze in termini di perdita di qualità personali, e non semplicemente al *pretium doloris* in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento".³⁸

In tal modo vengono allargate le maglie dell'art. 2059 c.c., poiché il danno biologico psichico viene ricondotto all'interno della categoria del danno non patrimoniale.

Questa nuova collocazione del danno biologico psichico e l'applicazione analogica dell'art. 2043 c.c. hanno dato adito a critiche da parte della dottrina³⁹; secondo una parte di essa, da un lato è da considerarsi come un *vulnus* dell'impianto logico in quanto si nega all'art. 2043 c.c. la sua natura atipica per consentire la risarcibilità di determinati interessi predefiniti, senza però comprendere il danno morale soggettivo, in quanto non essendo un interesse tutelato né dall'art. 32 né dall'art. 2 della Costituzione è sottoposto alle limitazioni individuate dal legislatore⁴⁰; dall'altro lato, invece, si è posto in forte contrasto con l'esigenza di contenimento delle pretese dei familiari, poiché, oltre al danno biologico "patrimoniale" di cui all'art. 2043 c.c., questi possono richiedere il risarcimento del danno biologico psichico "non patrimoniale" di cui all'art. 2059 c.c. Inoltre, data la funzione sanzionatoria-punitiva dell'art. 2059 c.c., questa è stata snaturata poiché la funzione risarcitoria legata alla compromissione della salute psichica è tipicamente soddisfattiva.

Secondo un'autorevole opinione dottrinale "l'articolo 2043 sarebbe potuto rimanere l'opportuno contenitore per le lesioni valutabili secondo un criterio oggettivo, mentre l'articolo 2059, con i suoi noti limiti, poteva essere utilizzato nei casi più gravi. Così non è stato".⁴¹

La Corte Costituzionale n. 372/1994, ancora una volta, ritenne infondata la questione di legittimità costituzionale relativa agli articoli 2043 c.c. e 2059 c.c.; tuttavia, questa pronuncia ha trovato scarso seguito nell'immediata giurisprudenza di merito: infatti, alcuni tribunali come quello di Reggio

³⁸ Corte Cost., 27 ottobre 1994, n. 372, cit.

³⁹ C. CASTRONOVO, "Danno biologico" senza miti, in *Riv. critica dir. privato*, 1988, p. 3 ss.

⁴⁰ E. NAVARRETTA (a cura di), *Codice della Responsabilità Civile*, cit., p. 1592; E. NAVARRETTA, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali*, in *RCP*, 2009, 1, 63.

⁴¹ G. PONZANELLI, *La Corte Costituzionale e il danno da morte*, in *FI*, I, 1994, 3297-3305.

Emilia⁴² e di Orvieto⁴³ hanno continuato ad applicare l'art. 2059 c.c. alle sole ipotesi di danno morale soggettivo.⁴⁴

5. Il revirement giurisprudenziale del 2003 e l'allargamento della categoria del danno non patrimoniale.

Dall'analisi effettuata fin d'ora si rileva come sia stata la Corte Costituzionale a dirimere per quasi vent'anni le richieste risarcitorie relative al danno alla persona, basandosi principalmente sull'elaborazione e l'inquadramento del danno biologico.

Dalla sentenza "Dell'Andro" sono state riconosciute tre distinte sotto-voci di danno non patrimoniale così suddivise:

- 1) Il danno biologico inteso come violazione dell'integrità psico-fisica, riconducibile all'art. 2043 c.c.;
- 2) Il danno non patrimoniale equivalente alla voce del danno morale soggettivo, risarcibile solo in presenza di reato così come disposto dall'art. 2059 c.c. che rinvia all'art. 185 c.p.;
- 3) Il danno patrimoniale in senso stretto da lucro cessante e danno emergente.

Questo sistema entrò però in crisi nel momento in cui si iniziò ad avvertire l'esigenza di tutelare quei diritti costituzionalmente qualificati, diversi dal diritto alla salute, che sono stati denominati dalla giurisprudenza e dalla dottrina "danni esistenziali".⁴⁵

I rimandi sono svariati: ad esempio, il danno conseguente all'irragionevole durata del processo⁴⁶, alla violazione del diritto al trattamento dei dati personali⁴⁷, all'onore, all'immagine, alla riservatezza etc., quali diritti inviolabili della persona, sanciti dall'art. 2 Cost. e per questo motivo non assoggettati ai limiti legali di cui all'art. 185 c.p., a differenza dei danni morali subiettivi tutelati solo in presenza di un reato.

Un'altra questione problematica, poiché comportante il non riconoscimento del risarcimento dei danni non patrimoniali, ha riguardato i casi di responsabilità oggettiva o che si basano sulla presunzione di colpa, in quanto l'art. 185 c.p. fa necessariamente riferimento alla sussistenza in

⁴² Trib. Emilia Romagna, 3 novembre 1995, in *DR*, 1997, 997, 105.

⁴³ Trib. Orvieto, 7 novembre 1997, in *GM*, 1998, I, 214.

⁴⁴ R. BORDON-M. PALISI, *Il danno da morte*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 10-11.

⁴⁵ G. PONZANELLI, *Il "nuovo" danno non patrimoniale*, a cura di G. PONZANELLI, Padova, Cedam, 2004, pp.41-42. Nello specifico la sotto-categoria del danno esistenziale è una creazione giurisprudenziale degli anni '90 e secondo un'autorevole dottrina questa può essere utilizzata per superare i limiti di cui all'art. 2059 c.c., per riconoscere la risarcibilità di quelle alterazioni negative della personalità del danneggiato, anche in assenza del criterio soggettivo della colpa.

⁴⁶ Legge Pinto, 24 marzo 2001, n. 89, in *Gazz. Uff.*, 2001.

⁴⁷ Legge, 31 dicembre 1996, n. 675, in *Gazz. Uff.*, 1997.

concreto dell'elemento soggettivo, se non del dolo almeno della colpa affinché si possa configurare la fattispecie di reato.⁴⁸

Per far fronte a tali questioni, la Corte di Cassazione ha pronunciato cinque sentenze volte a disgiungere la risarcibilità del danno non patrimoniale dai limiti stringenti derivanti dal rinvio dell'art. 2059 c.c. all'art. 185 c.p.

Le prime tre sentenze sono state pronunciate il 12 maggio del 2003, nn. 7281, 7282, 7283, le quali si sono concentrate espressamente sulle ipotesi della responsabilità presunta, come nel caso della circolazione dei veicoli, oppure nell'ipotesi di utilizzo di un criterio di imputazione oggettiva come, ad esempio, nel caso di responsabilità del produttore in caso di prodotto difettoso.⁴⁹

Da un lato, la Cassazione, muovendo dalla considerazione della categoria del danno non patrimoniale non più circoscritta solamente alla voce di danno morale soggettivo da reato, ha ampliato tale categoria considerandovi appartenenti tutte le ipotesi in cui venga lesa un diritto della persona non connotato da rilevanza economica.

Dall'altro, l'ulteriore ragionamento che è stato elaborato è nato da dei precedenti giurisprudenziali⁵⁰ e ha riguardato il riconoscimento in ambito civilistico della mera presenza in astratto di un reato, non rilevando come necessario l'accertamento della colpa in concreto, in quanto, nel caso in cui non sia possibile per l'attore fornirne la prova in giudizio, questa è da considerarsi presunta grazie all'applicazione da parte dei giudici di legittimità degli articoli 2054 c.c. in primis e successivamente anche agli articoli 2050-2053 c.c. Il limite posto dalla imprescindibile presenza concreta di tutti gli elementi necessari per la sussistenza della fattispecie di reato, tra cui l'elemento soggettivo della colpa, ha come conseguenza il diverso trattamento tra coloro che, di fronte allo stesso fatto, in giudizio riescono a fornirne la prova e coloro che, invece, falliscono non potendo così ottenere il risarcimento. Le successive due sentenze sono state definite "Gemelle" poiché pronunciate il medesimo giorno e sono le nn. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003⁵¹.

Entrambe queste pronunce ruotano attorno alla morte della vittima, nella prima sentenza in seguito ad una patologia acquisita dalla nascita a causa di malpractice medica e nella seconda in seguito ad un incidente stradale, tale per cui i familiari decidono di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non.

⁴⁸ G. PONZANELLI, *Il "nuovo" danno non patrimoniale*, cit., pp. 42 e 67.

⁴⁹ Cass. civ., 12 maggio 2003, nn. 7281, 7282, 7283, in *Danno e Resp.*, 2003, p. 713, con annotazione di G. PONZANELLI, *Danno non patrimoniale: responsabilità presunta e nuove posizioni dei giudici civili*.

⁵⁰ Il riferimento riguarda ad esempio la sentenza della Cass. civ., sez. III, 20 novembre 1990, n. 11198 (in *Giust. civ. Mass.*, 1990, fasc. 11), la quale riconosce il risarcimento del danno in ambito civile nonostante il reo sia minorenne e quindi non imputabile.

⁵¹ Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, in *Danno e Resp.*, 2003, p. 816 ss, con annotazioni di BUSNELLI, PROCIDA MIRABELLI DI LAURO e PONZANELLI.

Partendo dalla questione relativa al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti direttamente dai congiunti, il Collegio ha ribadito l'ormai assodato orientamento per cui viene pacificamente riconosciuto il risarcimento del danno morale subito dai familiari, ed inoltre, questo deve essere concretamente accertato in relazione ad una "particolare relazione affettiva con la vittima"⁵².

Successivamente, la questione preminente ha riguardato il contenuto e i limiti relativi alla categoria del danno non patrimoniale, anche grazie all'emersione di diritti fondamentali della persona a cui si sente l'esigenza di dare ristoro.

Ad opinione della Suprema Corte di Cassazione nn. 8827-8828/2003, l'interpretazione restrittiva dell'art. 2059 c.c., data dal rinvio all'art. 185 c.p., che garantisce la tutela risarcitoria alla sola ipotesi di danno morale soggettivo da reato, non può più essere condivisa; difatti, grazie all'entrata in vigore della Costituzione e alla sua centralità nel nostro ordinamento, il danno non patrimoniale deve essere considerato come una categoria ampia, capace di includere anche quelle violazioni dei diritti della persona che sono tutelati dall'art. 2 Cost.⁵³.

La medesima Corte di Cassazione ha precisato che in tali ipotesi, trattandosi di valori costituzionalmente garantiti, la loro tutela non può subire le limitazioni di cui all'art. 185 c.p., poiché la riparazione equitativa costituisce, allora come adesso, il profilo minimo di tutela e per questo non assoggettabile ad ulteriori limiti; per tali motivi, il danno da perdita del rapporto parentale, quale danno non patrimoniale differente sia dal danno biologico che dal danno morale soggettivo, si colloca nell'area dell'art. 2059 c.c., ma senza subire i limiti di cui all'art. 185 c.p., in quanto tale danno consiste in uno sconvolgimento delle abitudini di vita dei congiunti e nella lesione del rapporto affettivo sussistente tra questi e la vittima, tutelato dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione. Infatti, la Suprema Corte ha affermato che "il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale"⁵⁴.

Nonostante la stessa Corte di Cassazione abbia ampliato la categoria del danno non patrimoniale si è tenuta comunque a precisare che "Non sembra tuttavia proficuo ritagliare all'interno di tale generale categoria specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo: ciò che rileva, ai fini dell'ammissione a risarcimento, in riferimento all'art. 2059, è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica"⁵⁵; per cui, il c.d. danno esistenziale non gode di autonomia, essendo solo una voce. Pertanto, il medesimo Collegio

⁵² Cass. sez. un., 22 maggio 2002, n. 9556, in *Giust. civ.*, 2003, I, 2195.

⁵³ L'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, ma, non essendo questi ultimi esplicitati nel testo della norma, sarà compito del giudice individuarne il contenuto caso per caso.

⁵⁴ Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 5.

⁵⁵ Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, cit.

ha invitato i giudici a non soffermarsi sulla denominazione dei singoli danni, ma a verificare in concreto la sussistenza dei pregiudizi per i quali si chiede il risarcimento, altrimenti si darebbe spazio a duplicazioni risarcitorie e ad un incremento delle poste di danno, che la stessa Corte ha voluto assolutamente scongiurare.

Infine, un'altra precisazione effettuata dalla Corte di Cassazione nn. 8827-8828/2003 ha riguardato il risarcimento di questo tipo di danno, attraverso la precisazione per cui è imprescindibile la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di cui all'art. 2043 c.c., soprattutto in riferimento alla prova rigorosa dell'effettiva esistenza del pregiudizio che non può essere presunta da circostanze quali la presenza e l'intensità di un vincolo familiare, della convivenza o dell'età sia della vittima che dei congiunti, poiché il danno esistenziale è a tutti gli effetti considerato un danno-conseguenza e pertanto ne viene richiesta una specifica prova in giudizio.⁵⁶

Queste conclusioni sono state successivamente utilizzate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/2003⁵⁷ per evitare di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c.

Secondo un'autorevole opinione della dottrina, di fondamentale importanza risulta l'*obiter dictum* il quale ha indicato la via successivamente percorsa dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2008, basata sul coordinamento tra l'art. 2059 c.c. e l'art. 2 Cost., andando così ad individuare la norma da applicare in caso di danno biologico, fino ad allora ricondotto alla tutela dell'art. 2043 c.c. costituzionalmente interpretato⁵⁸.

Nello stesso anno delle pronunce sopra citate, la Corte Costituzionale venne chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c. e per evitare di dichiararne l'illegittimità e di conseguenza l'abrogazione, fece esplicito riferimento sia alle sentenze nn. 7281, 7282, 7283 sia a quelle "Gemelle".

Il Tribunale di Roma ha rilevato nell'ordinanza di rimessione⁵⁹ il possibile contrasto dell'art. 2059 c.c. con gli articoli 2 e 3 Cost., in quanto rispettivamente da un lato si frustrerebbe la tutela del vincolo familiare, cui la Corte di Cassazione nn. 8827/8828 del 2003 riconosce rango costituzionale, e dall'altro, invece, comporterebbe un trattamento differente tra coloro che sono in grado di fornire la prova della colpa e coloro che non sono riusciti a superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.⁶⁰.

⁵⁶ G. PONZANELLI, *Il "nuovo" danno non patrimoniale*, cit., pp. 47-48.

⁵⁷ Corte Cost., 11 luglio 2003, n. 233, in *Danno e resp.*, 2003, 939 ss., con nota di BONA, CRICENTI, PONZANELLI.

⁵⁸ E. NAVARRETTA (a cura di), *Codice della Responsabilità Civile*, cit., pp. 1594-1596; E. NAVARRETTA, *Il danno esistenziale risarcito ex art. 2059 c.c. e l'adeguamento della norma alla Costituzione*, in *RCP*, 2003, 190.

⁵⁹ Trib. Roma, ord. 20 maggio 2002, in *Danno e Resp.*, 2002, p. 856 ss., con annotazioni di MONATERI, NAVARRETTA e PONZANELLI.

⁶⁰ Il caso specifico riguarda l'uccisione di un soggetto in seguito ad un incidente stradale e la relativa richiesta da parte dei congiunti del ristoro dei danni patiti nei confronti dei conducenti delle rispettive auto, anch'essi coinvolti nel sinistro. Per questo motivo si fa riferimento all'art. 2054 c.c., in quanto è la norma specifica che disciplina la responsabilità dei conducenti e dei proprietari di veicoli in caso di danni prodotti dalla circolazione di questi ultimi. Rilevante in questa ipotesi è la disposizione del comma secondo del presente articolo secondo cui "Nel caso di scontro tra veicoli si presume,

La Corte Costituzionale n. 233/2003, ricalcando i ragionamenti esposti dalla Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze “Gemelle”, ha confermato l’ampliamento dell’ambito di applicazione dell’art. 2059 c.c. a tutta la categoria del danno non patrimoniale, consentendo così, non solo il superamento dei limiti contenutistici legati al solo danno morale soggettivo da reato con funzione prettamente sanzionatoria, ma permettendo anche di neutralizzare i limiti posti dall’art. 185 c.p. in merito alla necessaria presenza in concreto di una fattispecie criminosa e di tutti i suoi elementi costitutivi, anche quello di carattere soggettivo.

La Corte Costituzionale, infatti, ha affermato che questo impianto non è più conforme all’evoluzione giurisprudenziale della categoria del danno non patrimoniale poiché le corti hanno riconosciuto la risarcibilità di tale danno in assenza di un illecito penale ed inoltre è stata significativa la creazione del danno biologico quale esempio di lesione di interessi della persona costituzionalmente garantiti che per la loro tutela non necessitano della configurazione di un reato.

Per cui, sulla base di queste affermazioni, venne ribadito che, ai fini dell’individuazione della responsabilità, non è necessario che la fattispecie di reato si concretizzi, ma è sufficiente che il fatto concreto sia sussumibile all’interno della norma penale, così da permettere l’impiego delle presunzioni di legge quale mezzo di prova tipico del processo civile.

Fondamentale in tale senso è stata la riforma del Codice di Procedura Penale e l’introduzione dell’art. 75 c.p.p. che disciplina i rapporti tra il processo penale e quello civile, secondo il quale data l’indipendenza dei due giudizi è possibile addivenire anche a giudicati contrastanti relativi ad un medesimo fatto.⁶¹

In conclusione, la Consulta n. 233/2003 ha ripreso l’*obiter dictum* presente nelle sentenze “Gemelle”, prospettando un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. e così introducendo una nuova idea di danno non patrimoniale a cui appartengono non solo il danno morale soggettivo quale turbamento interno transeunte, ma anche il danno biologico in senso stretto quale violazione del diritto alla salute garantito dall’art. 32 Cost. e il c.d. danno esistenziale quale violazione di altri interessi della persona di rango costituzionale.⁶²

Nonostante il pregio legato alla propensione della Corte di Cassazione nn. 8827-8828/2003 e della Corte Costituzionale n. 233/2003 all’inquadramento del danno biologico all’interno dell’art. 2059 c.c., così da completare la tutela contro i danni non patrimoniali alla persona, parte della dottrina ha

fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

⁶¹ Il legislatore nel 1988 ha statuito l’indipendenza dei due giudizi, penale e civile, consentendo così di collocarli sullo stesso piano, quando invece, in precedenza, il processo penale è stato considerato preminente rispetto a quello civile, come si evince anche dall’impianto risarcitorio del danno non patrimoniale degli anni ’40, ove «soltanto nel caso di reato è più intensa l’offesa all’ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo», mediante l’utilizzo della voce del danno morale soggettivo.

⁶² Corte Cost., 11 luglio 2003, n. 233, cit.

criticato l'affermazione delle Corti per cui l'art. 2054 c.c. e simili costituiscono una presunzione di colpa generale, poiché si è domandata se sia corretto spogliare in questo modo il concetto di reato, indicato esplicitamente nell'art. 185 c.p., andando ad eliminare un elemento costitutivo della fattispecie e così reinserendo nell'ordinamento un concetto di responsabilità oggettiva, ormai espunta in ambito penale⁶³. Inoltre, si è posto un interrogativo in merito all'ampiezza della copertura costituzionale data dall'art. 2 Cost., poiché ci si è chiesti se sia da considerare un catalogo aperto a qualunque interesse di rango costituzionale, come ad esempio il diritto di proprietà, oppure sia invece circoscritto ai soli diritti inviolabili della persona, così da delimitare ampiamente il perimetro della tutela così come delineato dalle sentenze del 2003 sopra citate.⁶⁴

Successivamente alle pronunce dei giudici di legittimità e soprattutto della Corte Costituzionale del 2003, la categoria del danno non patrimoniale consta di tre sotto-categorie tra loro nettamente distinte: il danno biologico, inteso come pregiudizio del bene della salute, quello morale soggettivo e quello c.d. esistenziale, che racchiude in sé tutti i danni che derivano dalla lesione di interessi inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, diversi dal bene della salute.

Approfondendo la voce di danno esistenziale, di creazione squisitamente giurisprudenziale, il suo più alto riconoscimento si ha grazie ad una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione⁶⁵, ove non solo per la prima volta ne viene data una precisa definizione, ma ove si è delineata anche la disciplina relativa al regime della prova.

Il caso in esame ha riguardato un licenziamento ingiusto e la richiesta da parte dell'attore, ex dirigente dell'azienda, di un risarcimento dei danni derivanti dal precedente demansionamento, che hanno procurato all'istante pregiudizi non solo sotto il profilo patrimoniale, ma anche personale e morale.

Il contrasto giurisprudenziale che ha comportato la trattazione della questione da parte delle Sezioni Unite ha riguardato l'onere probatorio relativo ai danni subiti dal lavoratore in caso di demansionamento; infatti, mentre alcune pronunce dei giudici di legittimità hanno riconosciuto il risarcimento a seguito di una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. senza la necessaria allegazione degli elementi di prova da parte del danneggiato, altre sentenze della medesima Corte hanno richiesto, invece, l'inderogabile dovere di fornire in giudizio non solo la prova del danno esistenziale o biologico, ma anche del nesso di causalità con l'inadempimento.

La Suprema Corte n. 6572/2006 ha accolto il secondo indirizzo per cui, in tema di responsabilità contrattuale, in quanto alla base sussiste tra le parti un rapporto di lavoro, il pregiudizio non

⁶³ D. FONDAROLI, *Risarcibilità del danno non patrimoniale, reato e colpa (civilmente) presunta*, in *Dir. penale e proc.*, 2004, n. 5, p. 568.

⁶⁴ E. NAVARRETTA (a cura di), *Codice della Responsabilità Civile*, cit., pp. 1596-1597; E. NAVARRETTA, *I danni non patrimoniali nella responsabilità extracontrattuale*, in NAVARRETTA (a cura di), *I danni non patrimoniali. Lineamenti sistematici e guida alla liquidazione*, Milano, 2004, p. 4 ss.

⁶⁵ Cass. sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572, cit.

costituisce conseguenza automatica dell'inadempimento del datore di lavoro. Per questo motivo, ne viene richiesta una specifica prova consistente nella descrizione di tutti i pregiudizi in concreto sofferti e nell'indicazione di tutti gli elementi e le circostanze di fatto da cui possa risultare il danno; inoltre, tale prova può essere fornita mediante l'utilizzo di mezzi quali la testimonianza, documenti e presunzioni semplici che siano rispettose dei presupposti di cui all'art. 2727 c.c.

Punto focale della pronuncia rimane la definizione di danno esistenziale, consistente in "ogni pregiudizio che l'illecito provoca sul fare reddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno"⁶⁶.

Dunque, il danno esistenziale non ha una natura meramente interna ed emotiva ma riguarda la sfera personale esteriore del soggetto; infatti, risulta oggettivamente accertabile in quanto basta dimostrare che se non si fosse verificato l'evento lesivo il danneggiato avrebbe compiuto scelte di vita o adottato comportamenti diversi e non avrebbe modificato le sue abitudini quotidiane.

All'interno di questa figura, considerata autonoma al pari del danno biologico e di quello morale, si sono venuti a ricomprendere vari tipi di pregiudizi, alcuni estremamente gravi, come la perdita di un congiunto, ed altri trascurabili in quanto considerati meri fastidi, come la partenza ritardata di un aereo.

Questa eterogeneità ha comportato nei successivi anni la pronuncia da parte dei Giudici di Pace di sentenze che hanno riconosciuto il risarcimento di danni considerati "bagatellari" e secondo la dottrina maggioritaria e la successiva giurisprudenza questo è stato considerato un abuso della figura del danno esistenziale assolutamente da osteggiare e combattere.⁶⁷

6. L'innovativo regolamento del danno non patrimoniale.

Il sistema relativo alla categoria del danno non patrimoniale, così come delineato dalle pronunce del 2003, ha fin da subito mostrato il fianco ad alcune critiche mosse dalla dottrina, anche a causa della nuova concezione del danno esistenziale: il riconoscimento di questo come categoria autonoma ha comportato, da un lato la duplicazione dei risarcimenti attraverso la sommatoria dei diversi danni, dall'altro l'abuso della medesima figura attraverso la quale si riconosce ristoro a diritti irrisarcibili poiché privi di tutela costituzionale, poiché si è ritenuta preminente la tipologia del danno e non il bene effettivamente leso.⁶⁸

⁶⁶ Cass. sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572, cit.

⁶⁷ G. PONZANELLI, *Nota a Tribunale di Milano del 31 marzo 2011*, in *Resp. Civ. e Prev.*, fasc.7-8, 2011, pag. 1512C.

⁶⁸ E. NAVARRETTA, *Il danno alla persona tra solidarietà e tolleranza*, in *RCP*, 2001, fasc. 4-5-, p. 789 ss. Il problema sussiste riguardo ai c.d. "micro-danni esistenziali" i quali consistono in pregiudizi di lieve entità inerenti alla sfera personale o lavorativa del soggetto e che non sono necessariamente connotati da nessun grado di gravità o serietà e non sussistono parametri certi di misurazione. Per cui, al fine di evitare questa deriva, è stato introdotto un bilanciamento tra

Inoltre, queste spinosità hanno ingenerato un'incertezza nella giurisprudenza successiva al 2003 perché è sembrato che non sussistessero le basi per riconoscere un risarcimento ad un pregiudizio ulteriore e diverso sia dal danno biologico sia da quello morale, soprattutto dopo l'ampliamento della categoria del danno non patrimoniale grazie alla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.⁶⁹.

Per questi motivi, nel disordine delle corti, si è sentita l'esigenza di un richiamo all'ordine che permettesse non solo di dirimere i contrasti relativi al danno esistenziale, ma soprattutto di individuare in modo preciso la natura e la liquidazione della categoria del danno non patrimoniale.

L'occasione si è presentata in seguito all'ordinanza di rimessione pronunciata dalla Terza Sezione civile della Cassazione n. 4712/2008⁷⁰, che ha rimesso gli atti al Primo Presidente della medesima Corte, affinché rimandasse la decisione della questione alle Sezioni Unite data la rilevante importanza della questione di diritto oggetto del giudizio relativa al danno esistenziale. Successivamente le Sezioni Unite pronunciarono quattro sentenze nel medesimo giorno, denominate "sentenze di San Martino"⁷¹.

La sezione semplice, partendo da un contrasto giurisprudenziale relativo alla natura del danno esistenziale, considerato da alcune pronunce quale voce autonoma, mentre da talune altre⁷² come *tertium genus*, ha formulato otto quesiti a cui le Sezioni Unite hanno cercato di dare risposta.

All'interno delle presenti sentenze è possibile ravvisare dei nuclei argomentativi che delineano la nuova figura della categoria del danno non patrimoniale toccando il contenuto della stessa categoria, l'ampiezza della sua tutela, i nuovi inquadramenti e le regole da applicare in tema di liquidazione del danno.

In primo luogo, le Sezioni Unite si sono occupate della questione riguardante l'ampiezza della categoria del danno non patrimoniale, facendo transitare il danno biologico sotto la tutela dell'art. 2059 c.c. attraverso la sua lettura combinata con l'art. 32 Cost., come è stato auspicato dai giudici di legittimità e dalla Corte Costituzionale nel 2003.

Inoltre, non solo il danno biologico, ma anche il danno da perdita del rapporto parentale ha trovato collocazione nella medesima norma, grazie al combinato disposto degli articoli 2059 c.c. e 2, 29 e 30

il principio di solidarietà verso il danneggiato e il principio di tolleranza (entrambi sanciti dall'art. 2 Cost.); in tal modo solo quei pregiudizi alla persona che superano la soglia della tollerabilità possono essere riconosciuti e risarciti.

⁶⁹ G. PONZANELLI, *Sezioni Unite: il «nuovo statuto» del danno non patrimoniale*, 2009, in *ForoPlus*, 2020.

⁷⁰ Cass., ord. 25 febbraio 2008, n. 4712, in *FI.*, 2008, I, 1447, con nota di A. PALMIERI.

⁷¹ Cass. sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, I, 38, con nota di MONATERI; in *FI*, 2009, I, I, 120, con nota di PALMIERI, PARDOLESI, SIMONE, PONZANELLI, NAVARRETTA; in *Dir. e giur.*, 2008, 526, con nota di PROCIDA MIRABELLI DI LAURO; in *Danno e Resp.*, 2009, I, 19, con nota di PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, LANDINI.

⁷² Cass. civ., Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2311, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, 4, 788, con nota di ZIVIZ; oppure Cass. civ., Sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546, in *Giust. civ.*, 2007, I, I, 179, con nota di CAMPANILE.

Cost., confermando in tal modo il sistema bipolare composto dalle sole categorie del danno patrimoniale e non; ovviamente è rimasto compreso anche il danno morale.

Invero, nonostante la medesima Corte abbia fatto riferimento alle tre voci di danno, ha tenuto a precisarne la portata, per cui “In tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003, e recepite dalla sentenza, n. 233/2003 della Corte costituzionale”⁷³.

La finalità di specificare l’unitarietà del danno non patrimoniale è legata alla preoccupazione relativa alla duplicazione dei risarcimenti data dall’esigenza di colmare le lacune in ambito satisfattivo, ma evidentemente contraria al principio dell’integrale riparazione del danno concretamente sofferto.

Dall’affermazione dell’unitarietà di tale categoria non può che discendere l’esclusione dell’autonomia del danno esistenziale, poiché facendo riferimento a pregiudizi non patrimoniali, non sussiste nessuna distinzione rispetto al *genus* dell’intera categoria.⁷⁴

Quanto affermato rispecchia la natura tipica dell’art. 2059 c.c., in quanto la tutela risarcitoria viene riconosciuta solo nelle ipotesi previste dalle norme ordinarie oppure quando viene leso un diritto inviolabile della persona.

In secondo luogo, la stessa Corte di Cassazione n. 26972/2008 ha ribadito la correttezza dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. grazie all’art. 2 Cost., così come prospettata dalle pronunce del 2003, precisando che la tutela apprestata riguarda solo i diritti inviolabili della persona e non tutti i diritti previsti dalla Carta costituzionale⁷⁵; quindi, si fa riferimento a quei diritti che non tollerano aggressioni né limitazioni alla loro tutela.

Venne qui introdotto il principio di tolleranza che si collega a quello solidaristico di cui all’art. 2 Cost., per cui il dovere di tutela dei diritti della persona inizia quando si oltrepassa il limite della tolleranza; per questo motivo, il ristoro del danno non patrimoniale viene riconosciuto solo qualora si superi tale soglia ed il pregiudizio sia grave⁷⁶.

Difatti, secondo il Collegio “La gravità dell’offesa costituisce requisito ulteriore per l’ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili”⁷⁷; ed ancora: “la lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il

⁷³ Cass. sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 1, 38, con nota di MONATERI.

⁷⁴ G. PONZANELLI, *Sezioni Unite: il «nuovo statuto» del danno non patrimoniale*, 2009, in *ForoPlus*, 2020.

⁷⁵ Si può prendere come esempio il diritto di proprietà, che pur avendo fonte costituzionale, non rientra nel novero dei diritti costituzionalmente garantiti tutelati dall’art. 2 Cost. Invece, secondo la Corte di Strasburgo, il diritto di proprietà è riconosciuto come diritto inviolabile e per questo motivo la sua lesione comporta un ristoro anche a titolo di danno non patrimoniale.

⁷⁶ Difatti non vengono considerati meritevoli di tutela quei pregiudizi che consistono in meri disagi e fastidi, come non possono essere invocati diritti definiti “immaginari” come il diritto al benessere o alla serenità, poiché l’essere felici non può essere considerato un diritto.

⁷⁷ Cass. sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.

pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza”⁷⁸.

In terzo luogo, la stessa Corte si è soffermata sulla liquidazione del danno non patrimoniale ribadendo quanto affermato dalle pronunce del 2003, secondo le quali l’art. 2059 c.c. non configura una diversa fattispecie di illecito, ma presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c., mentre l’ingiustizia del danno si ricava o dalla lesione di un diritto indicato precisamente dal legislatore o dalla lesione di un diritto inviolabile della persona.

L’approccio monista non ha riguardato solamente la fisionomia del danno non patrimoniale, ma anche la sua concreta quantificazione; infatti, così come questa categoria non è suscettibile di suddivisione in sotto-categorie, così anche la liquidazione non può basarsi sulle singole voci di danno, ma deve essere unitaria, sempre rispettando il principio dell’integrale riparazione del danno che da un lato prevede il ristoro di tutti i danni patiti in concreto dal danneggiato, ma dall’altro non consente di andare oltre. In questo modo si cerca di scongiurare la duplicazione dei risarcimenti anche grazie al fatto che i giudici prendono ora in considerazione i pregiudizi che in concreto si sono verificati, indipendentemente dalla loro denominazione.

La figura del danno biologico diviene così prevalente e onnicomprensiva, soprattutto grazie al fatto che, ai sensi degli articoli 138 e 139 C.d.a.⁷⁹, è l’unica figura oggettivamente accertabile attraverso dei criteri e delle valutazioni medico-legali univoche, a differenza dei danni morali ed esistenziali i quali non sono concretamente ponderabili.

Per questi motivi, secondo la Corte di Cassazione nn. 26972-26975/2008 non è stato possibile ravvisare un risarcimento ulteriore a titolo di danno morale poiché dalla lesione della salute scaturisce necessariamente una sofferenza interiore; per cui, sia il danno morale che quello da perdita del rapporto parentale altro non sono che voci del danno biologico nella sua veste “dinamica”, per differenziarla da quella “statica” relativa alla pura lesione dell’integrità psico-fisica in senso stretto. La quantificazione concreta del danno non patrimoniale si basa, quindi, sulla quantificazione del danno biologico, individuando nelle tabelle⁸⁰ il punto di invalidità corrispondente ed inglobando gli

⁷⁸ Cass. sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, cit. A questi principi di diritto devono attenersi anche i Giudici di Pace, principali fautori del riconoscimento della tutela ai diritti “bagatellari”, quindi da considerarsi irrilevanti.

⁷⁹ L’art. 138 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005) contiene le tabelle relative al risarcimento del danno biologico in caso di “macrolesioni” a seguito di incidente stradale e al secondo comma definisce il danno biologico come “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; invece, l’art. 139 del medesimo codice si occupa del risarcimento del danno biologico nell’ipotesi in cui questo abbia cagionato delle “microlesioni”, sempre nell’ambito della circolazione di veicoli.

⁸⁰ Il 70% delle Corti italiane applica le tabelle redatte dal Tribunale di Milano poiché sono considerate le più complete e precise e vengono utilizzate in tutti i casi in cui non sussistono dei criteri stabiliti dalla legge per la quantificazione del danno biologico (ad esempio il Codice delle assicurazioni private).

eventuali danni ulteriori, che devono essere necessariamente provati, attraverso lo strumento della personalizzazione, ossia valutando le circostanze del caso concreto e non più applicando automaticamente un aumento del danno biologico nella percentuale di un terzo e fino alla metà del suo ammontare. Attraverso lo strumento della personalizzazione vengono quindi evidenziate le circostanze di fatto concrete che consentono una maggiorazione del risarcimento in quanto conseguenze straordinarie della fattispecie in essere.⁸¹

7. L'approdo finale del danno non patrimoniale e il distacco dal precedente "statuto".

Nonostante la portata innovativa delle Sezioni Unite nel 2008, le quali hanno individuato come capisaldi non solo l'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, ma anche il rigoroso rispetto del principio dell'integrale riparazione del danno, purtroppo non tutti i giudici di merito hanno aderito a tale impostazione, frustrando in questo modo la funzione nomofilattica delle stesse, volta a tutelare la certezza del diritto e l'applicazione/interpretazione unitaria delle norme su tutto il territorio nazionale.

Un esempio è rappresentato dal Tribunale di Varese che, pur affermando di considerare il danno non patrimoniale come categoria unitaria, ha deciso di valutare, ai fini del risarcimento, il peso del danno morale in modo autonomo rispetto alla voce prevalente del danno biologico; qui il danno morale viene anche definito quale lesione dell'integrità psichica e della dignità della persona tutelata dall'art. 2 Cost., ontologicamente distinto da quello biologico e perciò non assorbibile in quest'ultimo.⁸²

Invero, potrebbe sembrare che anche il legislatore non abbia condiviso la soluzione prospettata dalle Sezioni Unite nn. 26972-26975/2008, poiché ha emanato nel 2009 due decreti relativi uno ai danni subiti dalle vittime di terrorismo e l'altro ai danni subiti da coloro che si trovano impiegati in missioni militari all'estero a causa del servizio prestato; anche in queste ipotesi il danno morale non è sembrato essere assorbito all'interno del danno biologico e ha fatto riferimento anche alla gravità della lesione della dignità della persona.

Inoltre, anche la dottrina ha sollevato qualche perplessità, sia dal punto di vista dell'affermazione del danno non patrimoniale quale categoria unitaria sia in tema di liquidazione del danno biologico quale voce onnicomprensiva, con la dovuta personalizzazione per essere conforme al principio dell'integrale riparazione del danno. Infatti, secondo autorevole opinione di dottrina, l'indicazione di una unitaria categoria di danno non patrimoniale e la precisazione che le sotto-voci sono meramente descrittive ha confuso il piano del principio di tipicità da quello generale della categoria; per cui, tale

⁸¹ E. NAVARRETTA (a cura di), *Codice della Responsabilità Civile*, cit., pp. 1600-1618; G. PONZANELLI, *Il difficile 2009 del danno esistenziale. Ma il 2010 andrà sicuramente peggio*, in *NGCC*, 2010, p. 363 ss.

⁸² Trib. Varese, 16 febbraio 2010, n. 16, in *Altalex*, 2010, con nota di M. RINALDI.

principio di cui all'art. 2059 c.c. non presuppone l'esistenza di un unico tipo di danno non patrimoniale poiché le sue tre voci principali hanno funzioni differenti⁸³.

Per quanto riguarda, invece, la questione inerente alla quantificazione del risarcimento del danno la dottrina si è chiesta come possa essere corretto l'assorbimento del danno morale all'interno della voce del danno biologico, qualora la componente di quest'ultimo non sia quella prevalente.

Inoltre, nel caso di illecito plurioffensivo non sarebbe corretto sommare automaticamente al danno biologico le altre voci, poiché si rischia di ottenere in concreto una duplicazione risarcitoria ed in aggiunta, si è precisato che, diversamente, il riconoscimento dell'autonomia delle singole figure sarebbe necessaria per permettere ai giudici di secondo grado o di legittimità di poter verificare la correttezza della quantificazione del danno non patrimoniale.⁸⁴

Infine, risulta di rilevante importanza l'orientamento interno della stessa Corte di Cassazione, soprattutto in riferimento alla Terza Sezione civile, la quale ha iniziato a cassare alcune sentenze di merito poiché, in ordine alla liquidazione e quantificazione del danno, non hanno distinto le figure del danno morale e di quello dinamico, quale nuova denominazione del vecchio danno esistenziale.

La Terza Sezione civile, seguendo la nuova impostazione delineata dal legislatore, ha pronunciato la sentenza n. 901/2018⁸⁵ con la quale ha annullato con rinvio la decisione della Corte d'Appello in quanto quest'ultima ha liquidato il danno morale includendolo nel calcolo tabellare del danno biologico e non lo ha considerato autonomamente; contemporaneamente, la stessa pronuncia della Corte di Cassazione ha confermato l'esclusione dell'automatismo risarcitorio con particolare riguardo al danno dinamico-relazionale, del quale ne viene richiesta la prova in giudizio e la successiva valutazione da parte del giudice.

Un'altra fondamentale pronuncia che ha sancito un distacco dallo statuto del danno non patrimoniale così come individuato dalle sentenze "Gemelle" del 2008 è l'ordinanza n. 7513/2018⁸⁶, definita "decalogo" in quanto detta dieci linee guida al fine di orientare i giudici nella corretta liquidazione del danno non patrimoniale.

Secondo l'opinione di un'autorevole dottrina si tratta di una vera e propria "guerriglia" perpetrata per anni dalla Terza Sezione civile della Cassazione che, con queste pronunce e le successive del 2019,

⁸³ C. SALVI, *Il risarcimento integrale del danno non patrimoniale, una missione impossibile. Osservazione sui criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale*, in *Europa e Dir. Priv.*, 2014, fasc. 2, pag. 517. Nello specifico il danno biologico ha una funzione solidaristica in quanto concerne la mera lesione del diritto alla salute, la lesione di diritti della persona considerati inviolabili ha una funzione soddisfattoria; infine il danno morale da reato ha una funzione sia soddisfattoria che sanzionatoria, poiché è strettamente legata alla commissione di un illecito penale.

⁸⁴ E. NAVARRETTA (a cura di), *Codice della Responsabilità Civile*, cit., pp. 1616-1618; G. PONZANELLI, *Il difficile 2009 del danno esistenziale. Ma il 2010 andrà sicuramente peggio*, cit., p. 363 ss.

⁸⁵ Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901, in *FI*, 2018, 3, I, 911, con nota di PALMIERI, PONZANELLI.

⁸⁶ Cass. civ., sez. III, ord. 27 marzo 2018, n. 7513, in *FI*, 2018, 6, I, 2038, con nota di PALMIERI.

ridisegna la categoria del danno non patrimoniale, senza sollevare la questione alle Sezioni Unite e andando così a minare sia la loro funzione sia il relativo prestigio.⁸⁷

La sezione semplice, al fine di esaminare correttamente il caso in esame, consistente nella richiesta del risarcimento per i danni derivati da un incidente stradale durante una trasferta per lavoro, ha enunciato dieci principi che successivamente ha riassunto in dieci punti.

In primo luogo, la Corte di Cassazione n. 7513/2018 ha ribadito la sussistenza del sistema bipolare incardinato nella distinzione tra la categoria del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale; in secondo luogo, ha riconosciuto l'esistenza di una categoria "unitaria" di danno non patrimoniale, ma non dal punto di vista fenomenologico, venendo in tal modo comunque riconosciuta autonomia alle tre voci principali; in terzo luogo, il giudice, nella determinazione del *quantum debeatur*, deve tener conto di tutti i pregiudizi patiti concretamente ed evitare la duplicazione dei risarcimenti riconoscendo per un unico danno voci differenti.

La parte più significativa del decalogo riguarda il rapporto tra le varie figure di danno non patrimoniale e l'indicazione da parte della medesima Corte di Cassazione dei casi in cui si possa o meno incorrere in una duplicazione: il punto 6) recita "In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)"⁸⁸.

Da ciò si evince, dunque, che il danno biologico quale lesione del diritto alla salute è da considerare in sé e per sé come danno dinamico-relazionale, per cui la lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto ha come conseguenza normale una variazione *in peius* delle abitudini quotidiane e delle relazioni interpersonali proprie della vittima, pregiudizi che soffrono tutti coloro che subiscono lo stesso tipo di menomazione, secondo il principio dell'*id quod plerumque accidit*; invece, differente è il caso in cui la lesione comporti delle conseguenze negative anomale che siano maggiori e diverse rispetto agli altri casi simili, pregiudizio che deve essere sempre allegato in giudizio e che deve essere valutato autonomamente attraverso l'operazione della personalizzazione.

La nuova concezione del danno biologico, rispettosa sia del principio di uguaglianza formale sia sostanziale, porta a considerare questo esclusivamente come dinamico, non solo perché in tema di risarcimento il punto di invalidità contiene sia la liquidazione del danno biologico che quello dinamico-relazione standard, ma anche perché la valutazione svolta dal medico-legale tiene già in

⁸⁷ E. NAVARRETTA (a cura di), *Codice della Responsabilità Civile*, cit., pp. 1652-1653; R. PARDOLESI, *Danno non patrimoniale, uno e bino, nell'ottica della Cassazione, una e Terza*, in *NGCC*, 2018, p. 1344 ss.

⁸⁸ Cass. civ., sez. III, ord. 27 marzo 2018, n. 7513, cit.

considerazione tutte le alterazioni subite e le relative incidenze negative sulla vita quotidiana del danneggiato.

Il punto 8) tratta della relazione tra il danno biologico e il danno morale sancendo l'autonomia di quest'ultimo, in quanto non costituisce una duplicazione risarcitoria il riconoscimento di una ulteriore somma di denaro a titolo di sofferenza interiore, la quale non può essere valutata attraverso criteri medico-legali perché non avente base organica⁸⁹; si tratta perciò di una reazione emotiva basata sulle circostanze del caso concreto, come la gravità della condotta o la percezione personale della vittima che pongono l'accento sulla funzione storica individual-deterrente del danno morale.

Infine, il punto 10) si occupa di quei danni non patrimoniali che derivano dalla lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti, diversi dal bene della salute, che sono qualificati o come sofferenza interiore oppure quali conseguenze negative in relazione alla qualità della vita del soggetto.

Secondo il parere della medesima Corte di Cassazione n. 7513/2018, questi pregiudizi devono rimanere distinti ed il giudice, nella loro quantificazione, deve specificare in che misura i diversi danni concorrono alla causazione del detrimento per poter applicare correttamente la maggiorazione del *quantum*; comunque, entrambe le voci hanno in comune l'applicazione degli stessi criteri di liquidazione ai sensi degli articoli 138 e 139 c.d.a.⁹⁰, che si sostanziano nella valutazione della gravità e del tipo di offesa, oltre che delle circostanze soggettive legate alla persona del danneggiato⁹¹. Il problema relativo a questo tipo di riconoscimento consiste nel grave aumento del *quantum debeatur* con la preoccupante conseguenza che successivamente il danneggiante possa risultare insolvente perché la mole del risarcimento esula dalla sua effettiva capacità economica.

A conclusione dell'evoluzione giurisprudenziale relativa alla categoria del danno non patrimoniale sono indicate dieci sentenze pronunciate dalla Terza Sezione civile della Cassazione, le quali vengono definite "San Martino 2"⁹² in quanto sono state pronunciate esattamente undici anni dopo le sentenze delle Sezioni Unite del 2008.

Queste ultime sentenze hanno abbracciato sia i nuovi principi delineati dall'ordinanza decalogo n. 7513/2018 sia le modifiche legislative apportate agli articoli 138 e 139 c.d.a. La Corte di Cassazione n. 28989/2019⁹³ ha rafforzato la concezione per cui il danno morale e dinamico-relazionale sono ontologicamente diversi non solo dal danno biologico, ma anche tra loro e ne ha confermato

⁸⁹ La Corte fa alcuni esempi di danni morali che devono essere liquidati oltre la valutazione del danno biologico: sono ad esempio la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione etc.

⁹⁰ Permane, tuttavia, il problema legato all'art. 139 c.d.a. in quanto non compare nel testo della norma nessun riferimento al danno morale (a differenza dell'art. 138 c.d.a.), ed inoltre non ammette un incremento percentuale diverso dal caso di conseguenze peculiari e anomale del pregiudizio.

⁹¹ E. NAVARRETTA (a cura di), *Codice della Responsabilità Civile*, cit., pp. 1652-1659, G. PONZANELLI, *Il decalogo sul risarcimento del danno non patrimoniale e la pace all'interno della terza sezione*, in *NGCC*, 2018, p. 836 ss.

⁹² Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, nn. 28985-28994, in *Mass. civ.*, 2019, vol. 1, XI.

⁹³ Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989, in *FI, Speciali*, 2020, p. 9 ss., con nota di PONZANELLI, DI CIOMMO.

l'autonoma risarcibilità soprattutto in riferimento all'ipotesi di illeciti plurioffensivi che ledono interessi diversi da quello della salute, come ad esempio, il danno da perdita del congiunto, nonostante si tenda sempre a perseguire una liquidazione di tipo unitaria.

8. La liquidazione del danno non patrimoniale e il c.d. metodo tabellare.

La categoria del danno non patrimoniale si concretizza in generale nella lesione di interessi della persona non connotati da carattere economico, per cui il pregiudizio che ne deriva non tange la sfera patrimoniale del soggetto danneggiato.

Data questa natura "areddituale" è stata posta in discussione la correttezza dell'applicazione delle norme inerenti alla liquidazione del danno patrimoniale in quanto, soprattutto in riferimento al danno morale ed esistenziale, non sussistono dei criteri oggettivi per la loro quantificazione.

L'art. 2056 c.c. rubricato "valutazione dei danni" altro non è che una norma di rinvio che rimanda alle disposizioni di cui agli articoli 1223, 1226 e 1227 c.c.; l'articolo che è stato preso in considerazione come fondamento della risarcibilità del danno non patrimoniale è il 1226 c.c., il quale fa riferimento al criterio dell'equità come giustizia del caso concreto.⁹⁴

Tuttavia, la quantificazione operata dal giudice in via equitativa ha comportato degli inconvenienti derivanti dalla discrezionalità operata dal medesimo e ciò, in concreto, ha provocato arbitrarietà, incertezza nella liquidazione del danno e diseguaglianze nel trattamento di singoli danneggiati aventi cause simili, oltre ad aver implicato un ulteriore rischio di ultra-compensazione derivante dall'assenza di limiti massimi e di parametri precisi.

Inoltre, secondo un'autorevole opinione dottrinale le regole di cui all'art. 2056 c.c., dal quale poi scaturisce il principio dell'integrale riparazione del danno, non sono applicabili alla categoria del danno non patrimoniale poiché, da un lato si è riscontrata una grande difficoltà nell'individuazione di criteri chiari e oggettivi di liquidazione in quanto, soprattutto in riferimento ai danni morali ed esistenziali, si devono prendere in considerazione fattori quali la gravità dell'offesa e le condizioni soggettive del danneggiato, dall'altro non si è potuto ignorare il fatto che le diverse voci di danno non patrimoniale abbiano funzioni diverse e sicuramente nessuna di queste corrisponde a quella compensativa propria della categoria del danno patrimoniale.⁹⁵

In considerazione delle spinosità legate alla pura applicazione dell'art. 1226 c.c., la giurisprudenza ha iniziato ad individuare dei criteri uniformi condivisi e applicati successivamente dalle diverse

⁹⁴ L'art. 1226 c.c. recita "Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare è liquidato dal giudice con valutazione equitativa". Sembrerebbe, quindi, fare proprio al caso del danno non patrimoniale permettendo così al giudice di poter fare una propria valutazione delle circostanze del caso concreto, in quanto non sussistono criteri oggettivi adeguati.

⁹⁵ C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., p. 289.

Corti, al fine di evitare quantificazioni arbitrarie e diseguali: questa soluzione prende il nome di “equità collettiva”, già presente nella ormai citata sentenza “Dell’Andro” (n. 184/1986)⁹⁶, pronunciata dalla Corte Costituzionale in relazione alla quantificazione del danno biologico.

Nel 1995 furono adottate le prime tabelle giudiziali⁹⁷, aventi ad oggetto la liquidazione del danno alla salute, secondo il sistema del “punto fisso” per cui, ad ogni punto di invalidità, è predeterminato un valore monetario che viene di volta in volta incrementato a seconda del grado percentuale di invalidità permanente; impostazione adatta in riferimento al danno biologico, grazie alla sua oggettiva misurabilità data dall’applicazione di criteri medico-legali, ma non congrua ad una valutazione idonea del danno morale soggettivo da reato⁹⁸.

Mentre da un lato si assicurò così una uniformità di trattamento, dall’altro risultò un sistema troppo meccanico, per cui il risarcimento non apparve sempre conforme al pregiudizio effettivamente sofferto, poiché non si tennero in considerazione le circostanze del caso concreto.

Nasce in questo modo il c.d. metodo tabellare a “punto variabile”, sempre basato sull’indicazione di punti di validità il cui peso monetario però varia a seconda di una serie di parametri quali, ad esempio, l’età della vittima oppure la gravità dell’offesa, rispettivamente in diminuzione e in aumento; una volta individuato il valore del punto poi questo viene sempre moltiplicato per il grado di invalidità permanente del caso concreto.⁹⁹

Una caratteristica delle tabelle è sicuramente la loro interdipendenza con i diritti della persona, per cui al mutare della disciplina della categoria del danno non patrimoniale, dettata principalmente dalla giurisprudenza di legittimità, mutano anche i criteri di applicazione delle tabelle stesse; in tal senso, si è sentita l’esigenza di modificare l’impostazione seguita dopo le pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2008, le quali hanno introdotto il concetto di danno non patrimoniale unitario, con la presenza di voci meramente descrittive.¹⁰⁰

⁹⁶ Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184, cit.

⁹⁷ Queste tabelle sono definite “milanesi” in quanto sono state create dall’Osservatorio sulla giustizia presso il Tribunale di Milano e possono essere considerate come delle cristallizzazioni dei precedenti giurisprudenziali del medesimo Tribunale in quanto frutto del monitoraggio delle decisioni precedenti operate dai giudici di merito.

⁹⁸ La sofferenza interiore da reato è stata liquidata quale frazione dell’ammontare del danno biologico nella quota di $\frac{1}{4}$ per le lesioni permanenti di lieve entità, di $\frac{1}{3}$ per i pregiudizi di media entità e di $\frac{1}{2}$ per quelli di massima entità.

⁹⁹ Fino alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2008, la liquidazione ha seguito questo schema logico: prima di tutto si quantifica il danno biologico sulla base del sistema del punto variabile; successivamente si liquida il danno morale nella quota da $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ dell’ammontare riconosciuto per il danno biologico ed infine è possibile la corresponsione di una ulteriore somma, grazie all’operazione della personalizzazione, fino al 30% dell’importo riconosciuto a titolo di danno biologico.

¹⁰⁰ Il risultato fu la modifica delle tabelle nel 2009 attraverso il riconoscimento di una cifra base comprensiva di ogni pregiudizio di carattere non patrimoniale, dal danno alla salute e dinamico-relazionale al danno morale quale sofferenza soggettiva. Per questo motivo, si nota come la cifra base delle tabelle milanesi sia maggiore rispetto a quella corrispondente prevista dal Codice delle assicurazioni private, poiché deve tener conto di tutte le voci di danno.

Per poter comprendere l'importanza delle tabelle milanesi è doveroso citare la sentenza della Corte di Cassazione n. 12408/2011¹⁰¹, la quale ha affermato che, dato il vasto utilizzo delle tabelle da parte delle Corti su tutto il territorio nazionale in tema di lesione del diritto alla salute e di danno da perdita del rapporto parentale, si riconosce alle stesse un valore para-normativo ai fini della liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Le pronunce della Terza Sezione della Cassazione, prima del 2018 e poi del 2019, hanno ancora rivoluzionato la fisionomia della categoria del danno non patrimoniale, tornando a riconoscere la piena autonomia delle tre sotto-categorie e affermando la liquidazione autonoma del danno morale e di un'ulteriore somma a titolo di danno dinamico-relazionale, solo qualora i pregiudizi patiti risultino anomali e peculiari, attraverso un incremento fino al 30% dell'ammontare del danno biologico a titolo di personalizzazione.

In tale nuovo contesto, le tabelle milanesi sono risultate inadeguate soprattutto perché, in caso di danno morale di estrema gravità, secondo i giudici di legittimità non era sufficiente il riconoscimento della massima personalizzazione, in quanto tale danno, per natura, sfugge da valutazioni aprioristiche in quanto il giudice era tenuto ad apprezzare il pregiudizio nella sua "multiforme fenomenologia"¹⁰²; al contrario, sono sembrate maggiormente conformi alla nuova disciplina le tabelle del Tribunale di Roma, elaborate nel 2019, che hanno sfidato le tabelle milanesi e implicitamente ne hanno criticato il contenuto¹⁰³.

Infine, non ci si può esimere dall'indicare l'esistenza nell'ordinamento di ulteriori tabelle che hanno però fonte legislativa e che hanno trovato applicazione solo in specifici ambiti quali quelli della circolazione di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria e della responsabilità medica.

La fonte primaria è il Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), al cui interno sono collocati gli articoli 138 e 139 relativi rispettivamente alle ipotesi di macrolesioni e di microlesioni¹⁰⁴ e il cui contenuto è stato successivamente sostituito dalle disposizioni dettate dalla legge n. 124/2017.

L'art. 1 comma 17 della legge sopra citata fa riferimento, in primo luogo, ad una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale al fine di garantire un pieno ristoro del danno non patrimoniale subito dalla vittima di sinistri stradali, la quale però deve essere adottata mediante un decreto del Presidente della Repubblica, ma la sua attuazione non è ancora avvenuta.

¹⁰¹ Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408, in *FI*, 2011, 9, I, 2274. La diretta conseguenza di tale pronuncia consiste nell'utilizzo di tali tabelle da parte dei giudici di merito quale parametro corretto per la liquidazione del danno non patrimoniale e, nel caso di discostamento, la precisa indicazione dei relativi motivi; diversamente la sentenza viene cassata in sede di giudizio di legittimità per violazione di legge.

¹⁰² Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2020, n. 2461, in *FI*, 2020, 6, I, 2014.

¹⁰³ Le critiche mosse dal Tribunale di Roma riguardano da un lato la mancata valutazione autonoma della figura del danno morale e il relativo mancato aggiornamento delle stesse, dall'altro una non sufficiente valutazione dei punti di invalidità insieme ad una personalizzazione del danno biologico non conforme a quanto disposto dall'art. 138 c.d.a.

¹⁰⁴ Per microlesioni si intendono quei pregiudizi che comportano una percentuale di invalidità dall'1 al 9%, invece le macrolesioni comportano una percentuale di invalidità dal 10 al 100%.

Il meccanismo risarcitorio di cui agli articoli 138 e 139 non differisce molto da quello delle tabelle milanesi, in quanto il primo passo è sempre la determinazione del valore punto e la sua moltiplicazione per la percentuale di invalidità del caso concreto; tuttavia, sussistono delle importanti asimmetrie interne.

In caso di lesioni di grave entità, infatti, si prevede che: il pregiudizio all'integrità psico-fisica viene definito in un range che va da dieci a cento punti; la somma relativa ai singoli punti di invalidità comprende anche le variazioni in considerazione del fattore dell'età del danneggiato, secondo il sistema a "punto variabile"; c'è uno specifico riferimento alla liquidazione del danno morale attraverso l'aumento percentuale dell'ammontare del danno biologico; nel caso di danni che incidono sensibilmente su aspetti dinamico-relazionali, precisamente allegati e provati, il giudice con equo apprezzamento può aumentare l'importo fino al 30%.

Invece, in caso di lesioni di lieve entità la liquidazione del danno biologico si differenzia a seconda che si tratti di danno permanente, da cui sono escluse le lesioni che non permettono un accertamento clinico obiettivo o visivo, oppure di danno temporaneo che può comportare una inabilità assoluta o temporanea.¹⁰⁵

In conclusione, il risarcimento del danno non patrimoniale sembra restare un cantiere aperto in balia delle sempre più incalzanti modifiche derivanti dalla giurisprudenza, per cui non risulta semplice elaborare criteri uniformi capaci di garantire la certezza di un ristoro completamente soddisfacente, scevro sia dall'applicazione di meccanismi automatici sia dalla forte discrezionalità riconosciuta in capo ai giudici dall'art. 1226 c.c. Nel panorama attuale le tabelle più affini alle pronunce più recenti sembrano essere quelle elaborate dal Tribunale di Roma, ma si è ancora in attesa del decreto presidenziale che dia attuazione alla tabella unitaria prospettata dalla legge n. 124/2017, così da ottenere, forse, la piena concretizzazione del principio dell'integrale riparazione del danno non patrimoniale.¹⁰⁶

Il tema relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale introduce già uno degli aspetti più discussi in riferimento alla categoria del danno da morte. Ancora oggi, infatti, si discute non solo su quale sia il metodo corretto per quantificare il danno biologico, morale e parentale derivante dall'evento morte, ma anche se sia possibile riconoscere un risarcimento per la perdita del bene "vita" in sé considerato.

¹⁰⁵ Legge 4 agosto 2017, n. 124, in *Gazz. Uff.*, n. 189 del 2017. Inoltre, risulta rilevante la modifica della rubrica degli articoli 138 e 139 c.d.a. che non reca più il riferimento al solo danno biologico, ma lo sostituisce con il riferimento al danno non patrimoniale, data la finalità di risarcire ogni singola voce.

¹⁰⁶ G. PONZANELLI, *Il nuovo statuto del danno alla persona è stato fissato, ma quali sono le tabelle giuste*, in *One Legale*, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 2, 1 marzo 2019, p. 277.

Invero, prima di affrontare questo discorso è necessario analizzare l'intera categoria del danno da morte, il quale trova sicuramente le sue basi all'interno della categoria del danno non patrimoniale per poi svilupparsi in modo autonomo.

Nei successivi capitoli si andranno ad esaminare le tipologie di danno da perdita del rapporto parentale, biologico terminale, morale catastrofica e tanatologico per poter poi comprendere come la giurisprudenza e la dottrina arrivano a tutelare il diritto alla salute e alla vita in modo differente, anche dal punto di vista del *quantum debeatur*.

CAPITOLO II

IL DANNO TANATOLOGICO

1. Il danno da morte *iure proprio*: categoria di danno, evoluzione giurisprudenziale e soggetti legittimati.

La condotta illecita del terzo che ha come conseguenza la morte di un soggetto provoca differenti danni in capo a coloro che sono legati alla vittima da un rapporto familiare e/o affettivo intenso i quali, per la dipartita del loro caro, possono subire danni non patrimoniali sotto la sfera biologica, psichica e morale. Quindi, a differenza dei pregiudizi che ledono la sfera giuridica della vittima e che fanno nascere all'intero del patrimonio del *de cuius* il relativo diritto al risarcimento, in queste ipotesi i danni si producono direttamente nella sfera giuridica dei congiunti quali vittime "secondarie" dell'illecito che, per questo motivo, possono agire per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali *iure proprio* patiti.¹

Con il riferimento al danno biologico da morte si vuole designare il pregiudizio alla salute che la condotta illecita ha arrecato ai congiunti, dato dall'insorgenza, anche a distanza di tempo, di una patologia o menomazione fisica o psichica, come nel caso della madre che dopo aver appreso della tragica scomparsa del figlio a causa di un incidente stradale sviluppa una depressione acuta; in tale ipotesi il disagio psichico va ben oltre il transeunte turbamento interiore, implicando invece una vera e propria malattia della mente che può avere ripercussioni anche sulla qualità della vita quotidiana del superstite. Inoltre, la liquidazione del presente danno presuppone sempre l'allegazione dei fatti costitutivi, quali ad esempio la documentazione clinica o del medico-legale, poiché non è possibile una prova per presunzione; nonostante tale assunto, non sono mancate pronunce contrarie da parte dei giudici di merito che hanno in concreto risarcito un danno biologico presunto *iuris et de iure*, comportando in concreto una duplicazione risarcitoria², quale esito che la giurisprudenza ha sempre cercato di evitare poiché da un lato comporta un ingiustificato arricchimento della vittima o dei suoi congiunti, ma soprattutto perché è contrario al principio dell'integrale riparazione del danno.

Differente e autonomo è il danno morale da perdita del congiunto, che consiste in un turbamento psicologico interiore, il quale però non sfocia in una lesione del diritto alla salute e nemmeno in un danno esistenziale esteriore; per questo motivo è ammissibile il riconoscimento e il relativo

¹L. VIOLA, "Danni da morte e da lesioni alla persona – Forme di tutela e responsabilità alla luce delle S.U. 26972/2008 sul danno non patrimoniale", Padova, CEDAM, 2009, p. 160.

² Trib. Latina, 1° agosto 1994, in *Giur. It.*, 1995, I, 2, 426; oppure Trib. Milano, 1° febbraio 1993, in *FI*, 1994, I, 1954; ancora Trib. Milano, 2 settembre 1993, in *Dir. Famiglia*, 1994, I, 657. In queste pronunce i giudici di merito ritennero provato il danno subito dai congiunti attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici (art. 2727 c.c.), oppure facendolo rientrare all'interno della fattispecie del fatto notorio (art. 115 c.p.c.), o ancora facendo riferimento all'incisione della personalità dei congiunti quale violazione dell'integrità psichica (e quindi biologica) dell'individuo.

risarcimento del danno morale anche in assenza di un pregiudizio all'integrità psico-fisica, tranne nell'ipotesi in cui il giudice individui la sussistenza in concreto di un danno biologico psichico poiché è considerato alternativo e non cumulabile ad esso, in quanto alla base del pregiudizio psichico sussiste sempre un dolore interiore il quale può passare con il trascorrere del tempo oppure può sfociare in una patologia.

L'ulteriore voce che compone la categoria del danno non patrimoniale è quella del danno esistenziale da morte il quale comporta "la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra padre e figlio, nonché un danno consistente nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra superstiti [...]"³.

Nell'ambito del danno da morte questa voce viene definita danno da perdita del rapporto parentale ed è proprio all'affezione e al legame tra i congiunti che fa riferimento; per cui non si tratta unicamente di un'incidenza negativa sulla sfera morale, ma piuttosto di uno sconvolgimento del soggetto che inficia la vita quotidiana e il rapporto con gli altri superstiti.

Gli interpreti si sono dibattuti per lungo tempo sia sull'individuazione della categoria di danno, patrimoniale o non in cui inserire tale tipologia di pregiudizio sia sull'identificazione dei soggetti legittimati a chiedere il risarcimento *iure proprio* poiché, come si vedrà, la sfera dei congiunti è più ampia rispetto a quella degli eredi ex art. 565 c.c.

In tema di danno da perdita del rapporto parentale la giurisprudenza ha nel tempo qualificato in modo differente tale pregiudizio, ma lo ha sempre individuato al fine di colmare una lacuna risarcitoria derivante dal non riconoscimento del danno tanatologico da morte immediata.

In un primo momento la giurisprudenza non ha riconosciuto la risarcibilità *iure proprio* del danno parentale a causa della interpretazione restrittiva dell'art. 1223 c.c., poiché le sofferenze patite dai congiunti sono considerate un riflesso dell'evento lesivo, quindi meramente occasionale; da ciò si desume l'insussistenza del nesso causale e quindi l'irrisarcibilità di tale danno⁴.

Successivamente, la Corte Costituzionale n. 372/1994⁵, citata nel capitolo precedente, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c. e in subordine dell'art. 2059 c.c. in relazione al riconoscimento e al risarcimento *iure proprio* e *iure hereditario* dei danni derivanti dalla perdita della vita e del danno riflesso da perdita del rapporto parentale. Invero, l'ordinanza di rimessione emessa dal Tribunale di Firenze del 1993⁶ non ha inteso rimettere alla

³ Corte App. Palermo, sez. I, 20 settembre 2021, n. 1515, in *Redazione Giuffrè*, 2021.

⁴ Cass. Civ., 15 ottobre 1971, n. 2915, in *Giur. it.*, 1972, 294 ss.

⁵ Corte Cost., 27 ottobre 1994, n. 372, cit.

⁶ Trib. Firenze, ord. 10 novembre 1993, cit. Secondo il medesimo tribunale la morte della vittima provoca nei prossimi congiunti un danno bio-psichico che deve trovare una adeguata tutela e vede sia l'art. 2043 c.c. che l'art. 2059 c.c. come inadeguati.

valutazione della Corte il contrasto interpretativo, sorto nella giurisprudenza, relativo alla risarcibilità del solo danno *iure proprio* patito dai familiari della vittima o anche il riconoscimento del danno *iure hereditatis*, che sorge in capo al *de cuius* ed è quindi trasmissibile agli eredi, ma ha chiesto una conferma sulla conformità del diritto positivo alle norme della Costituzione in merito alla tutela risarcitoria dei diritti fondamentali della persona, nello specifico della vita e della salute.

La medesima Corte Costituzionale del 1994, in riferimento al danno sofferto *iure proprio* dai congiunti, riconosce il relativo risarcimento prendendo spunto dalle conclusioni presenti all'interno della sentenza n. 8177/1994 emessa dalla Corte di Cassazione⁷. Quindi, i congiunti possono chiedere il risarcimento dei danni morali e di quelli fisio-psichici sofferti a causa della morte del proprio congiunto ai sensi dell'art. 2059 c.c.; così da un lato viene allargata la categoria del danno non patrimoniale.

Vi sono state, invero, delle successive sentenze pronunciate dai tribunali di merito che hanno qualificato il danno da perdita del rapporto parentale in modo differente rispetto a quanto dettato dalla Corte Costituzionale n. 372/1994. Il riferimento è alle sentenze del Tribunale di Milano del 1999⁸ e del Tribunale di Treviso del 1998⁹ le quali concordano sul risarcimento del danno parentale ma lo qualificano in modo differente. Infatti, mentre il Tribunale di Milano lo individua quale voce autonoma di danno patrimoniale derivante dalla lesione del rapporto coniugale o dello stato di figlio, concernente l'affetto, il sostegno, l'aiuto morale, il Tribunale di Treviso parla direttamente di danno biologico da morte *iure proprio* sofferto dal coniuge e dai figli, differenziando inoltre l'ipotesi in cui i figli siano o meno conviventi con la vittima al fine della liquidazione equitativa.

Il fine delle sopracitate sentenze è quello di eludere il limite posto dalla Corte Costituzionale n. 372/1994 in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale escludendo l'applicazione dell'art. 2059 c.c. e quindi la necessaria prova della sussistenza del nesso di causalità e della consistenza del danno.

Nel frattempo nascono una serie di diritti della persona che necessitano di una tutela autonoma rispetto sia al danno biologico sia al danno morale soggettivo, quali l'integrità del rapporto matrimoniale e il diritto alla serenità familiare tutelati dagli articoli 2, 29 e 30 Cost., 1 e 2 legge n.

⁷ Cass. civ, sez. III, 6 ottobre 1994, n. 8177, in *Giust. civ. Mass.*, 1994, 1195. Il caso oggetto della sentenza riguarda l'ipotesi di morte derivata a seguito di lesioni personali e si riconosce il diritto ai congiunti della vittima di agire in giudizio per il danno *iure proprio* subito poiché nel campo civilistico, applicando il principio dell'integrale riparazione del danno, si devono risarcire tutte le conseguenze dannose derivate dal fatto illecito.

⁸ Trib. Milano, 31 maggio 1999, in *Giur. di Merito*, 1999, pp. 67 ss., con commento di R. CASO, *Danno per lesione del rapporto parentale: tra esigenze di giustizia e caos risarcitorio*.

⁹ Trib. Treviso, 25 novembre 1998, in *Giur. di Merito*, 1999, pp. 67 ss., con commento di R. CASO, *Danno per lesione del rapporto parentale: tra esigenze di giustizia e caos risarcitorio*.

898/1970¹⁰, nonché dall'art. 8 della CEDU¹¹ i quali individuano nella famiglia il nucleo duro della società la cui lesione comporta un danno ad un interesse inviolabile che, per questo motivo, deve trovare ristoro.

A fronte di tale individuazione di diritti costituzionalmente garantiti, la cui lesione non trova una "etichetta", la giurisprudenza crea la voce di danno esistenziale al fine di riconoscere un risarcimento in via equitativa a pregiudizi che, non possono essere assorbiti né all'interno del danno bio-psichico né all'interno di quello morale soggettivo.¹²

Difatti, nelle sentenze "Gemelle" della Corte di Cassazione nn. 8827-8828/2003¹³ si fa riferimento al danno da perdita del rapporto parentale quale voce autonoma.

Nella sentenza n. 8827/2003, in primo grado, due genitori convengono in giudizio i medici e la struttura sanitaria dove il figlio è nato poiché, a causa di errori diagnostici e/o comportamenti omissivi del personale sanitario, il figlio nacque con un'infermità grave; il medesimo successivamente muore e i genitori agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale, nonché dei danni patrimoniali. Invece, in riferimento alla pronuncia n. 8828/2003, l'erede agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali a seguito della morte del proprio congiunto a causa di un incidente stradale la cui responsabilità fu addossata in via esclusiva al conducente dell'altro veicolo; in questa ipotesi si parlò di danno esistenziale da perdita del rapporto parentale solo in sede di appello dinnanzi alla Corte d'Appello di Brescia.

Entrambe le pronunce della Corte di Cassazione addivengono allo stesso risultato in merito al danno da uccisione del congiunto: in primo luogo la medesima Corte riprende quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 9556/2002, secondo cui "ai prossimi congiunti della persona che abbia subito, a causa del fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile"¹⁴; per cui i danni subiti dai congiunti a causa della morte del danneggiato non sono da considerare riflessi o di rimbalzo, ma sono conseguenza diretta del fatto illecito commesso dal danneggiante. In secondo luogo afferma che il danno da perdita del rapporto parentale si colloca

¹⁰ Legge 1° dicembre 1970, n. 898, in *Gazz. Uff.* n. 306 del 03/12/1970. Tale legge disciplina il divorzio tra i coniugi e quindi i diritti della famiglia che, in questo caso, si ricavano a contrario.

¹¹ Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 4 novembre 1950, Roma, in https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ita. L'art. 8 della presente Convenzione recita al primo comma "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza".

¹² P. G. MONATERI, *Alle soglie di una nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale*, in *Danno e Resp.*, 1999, n. 1, pp. 7-9.

¹³ Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, cit., p. 816 ss.

¹⁴ Cass. sez. un., 1° luglio 2002, n. 9556, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, 1151.

all'interno dell'area dell'art. 2059 c.c., in quanto lesione non è connotata da rilevanza economica, ma senza il limite di cui all'art. 185 c.p. poiché l'interesse pregiudicato è di rango costituzionale; infatti la Cassazione afferma "L'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost."¹⁵. Rimane comunque a carico del giudice il compito di liquidare in modo equitativo il presente danno, provato in giudizio dall'attore, assicurando un giusto equilibrio tra le varie voci di danno sussistenti nel caso concreto, al fine di rispettare il principio dell'integrale riparazione del danno e di evitare scorrette duplicazioni risarcitorie.

Nelle successive pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 26972-26975/2008¹⁶ il danno da perdita del rapporto parentale perde la propria autonomia e viene considerato attinente al danno morale perché non vi è più la distinzione tra turbamento interiore transeunte e quello invece duraturo nel tempo, tipico del danno esistenziale; tuttavia, nel caso in cui la sofferenza degeneri in patologia psichica allora verrà risarcita solo la voce di danno biologico, considerando la sofferenza patita a causa dell'uccisione del congiunto quale parte dinamica del medesimo danno.

A tal proposito le Sezioni Unite affermano che "determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato"¹⁷.

Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità seguente, la quale ha confermato la mancata autonomia della categoria del danno esistenziale, riconducendo il danno da perdita del rapporto parentale all'interno dell'art. 2059 c.c., quale componente del complesso pregiudizio patito a causa della morte del danneggiato¹⁸.

Infine, la giurisprudenza più recente, trattando di perdita del rapporto parentale a causa di una malpractice medica, afferma che il giudice deve riconoscere tale danno se debitamente provato in giudizio e qualora sussistano i requisiti della sofferenza morale e il pregiudizio dinamico-relazionale, nonché la gravità e l'entità del danno effettivamente subito in considerazione dei rapporti del congiunto con la vittima come la convivenza¹⁹.

¹⁵ Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, cit.

¹⁶ Cass. sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975, cit.

¹⁷ Cass. sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.

¹⁸ Cass. sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557, in *Guida al diritto*, 2010, dossier 2, p. 43.

¹⁹ Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989, in *RCP*, 2020, 6, p. 1901. Nel caso specifico le Sezioni Unite cassano la sentenza della Corte territoriale in quanto quest'ultima riconosce in capo ai congiunti sia il risarcimento del danno

Un ulteriore profilo di analisi relativo al danno da morte *iure proprio* riguarda l'individuazione dei soggetti legittimati ad agire in giudizio per chiederne il risarcimento. Da un punto di vista giuridico si fa riferimento al vincolo esistente tra superstite e vittima, quale ad esempio il rapporto di parentela, il matrimonio, la convivenza, quindi situazioni di diritto cui la l'ordinamento riconosce effetti giuridici. Per questo motivo sono compresi in questo ambito i rapporti tra parenti fino al sesto grado ai sensi dell'art. 77 c.c.²⁰, i rapporti tra generi, nuore e suoceri in quanto sono obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. e i rapporti tra affini.

Un differente presupposto, invece, è la sussistenza di un vincolo affettivo intenso e profondo che può andare oltre la sussistenza di un rapporto giuridico o di convivenza e che per questo allarga la sfera dei soggetti legittimati.

In assenza di norme e confini precisi gli interpreti hanno dapprima fatto riferimento alla disciplina degli altri paesi europei trovando, però, delle soluzioni estreme e non conformi ai rimedi che si vogliono adottare nel nostro ordinamento: mentre, infatti, il modello tedesco esclude totalmente il risarcimento di tale danno non patrimoniale, quello francese riconosce ristoro a chiunque provi di aver subito una grave e seria sofferenza. La giurisprudenza dei giudici di legittimità fa chiarezza circa la sfera dei soggetti legittimati ad agire in giudizio poiché riconosce, accanto ai vincoli tradizionali, anche le relazioni affettive di fatto, riferendosi non solo alle norme della Costituzione agli articoli 2, 29 e 30 Cost., ma anche in riferimento alla convivenza *more uxorio* e le unioni civili tra persone dello stesso sesso ai sensi dell'art. 8 CEDU e grazie anche alla giurisprudenza della Corte EDU n. 16318/07²¹.

Entrambi i presupposti, giuridico e di fatto, devono sussistere per poter poi ottenere il risarcimento del danno poiché la presenza del mero vincolo familiare non è sufficiente a provare il pregiudizio subito e d'altro canto la mera sofferenza provata a causa della morte di una persona non legata da vincoli giuridici non consente il riconoscimento della legittimazione ad agire.²²

Prendendo in considerazione il nucleo della famiglia rilevano i rapporti tra genitori e figli; in questa ipotesi è sicuramente presente il vincolo familiare e quindi l'unico onere probatorio che grava su questi soggetti è la sussistenza di un rapporto affettivo solido, il quale può essere provato mediante presunzione semplice ex art. 2727 c.c. poiché per legge naturale la morte di un parente così vicino

morale soggettivo sia del danno da perdita del rapporto parentale derivati dal medesimo pregiudizio, ottenendo in concreto una duplicazione degli importi; inoltre, la Corte riconosce il massimo importo previsto dalle apposite tabelle nonostante la sopravvivenza di altri congiunti e la continua sussistenza del nucleo familiare.

²⁰ L'art. 77 c.c. prevede all'unico comma che "La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati". Si può far riferimento anche all'art. 572 c.c. in tema di successione il quale prevede che, in caso di successione legittima, questa non può avere luogo in caso di parentela oltre il sesto grado.

²¹ Corte EDU, ricorso 27 aprile 2010, n. 16318/07, caso Moretti e Benedetti c. Italia, in *One Legale*.

²² E. NAVARRETTA (a cura di), *Codice della Responsabilità Civile*, cit. pp. 1767-1769; A. RAVAZZONI, *La riparazione del danno non patrimoniale*, Milano, Giuffrè, 1962, p. 205.

provoca un grave dolore ai familiari più prossimi. In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione parlando di “danno presuntivo” che differisce dal danno *in re ipsa* in quanto “il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno *in re ipsa*: se, infatti, per quest’ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione, il primo richiede un’allegazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte”²³. In questo modo la medesima Corte fugge ogni dubbio sulla natura del danno da perdita del rapporto parentale quale danno-conseguenza e non come danno-evento.

Per tale motivo la presunzione *iuris tantum* è forte quanto più è stretto il vincolo di parentela venuto meno a causa della morte del congiunto, così più ci si allontana dal nucleo duro della famiglia più occorre allegare circostanze di fatto che possono qualificare come profondo il rapporto affettivo.

Differente è, infatti, il caso dei fratelli e dei nonni con i nipoti per cui ciò che rileva è la valutazione effettuata dal giudice circa gli indici presuntivi e le circostanze allegate dagli attori in giudizio al fine di individuare la reale profondità del legame affettivo. L’importanza del criterio della sussistenza o meno della convivenza è variata negli anni: in un primo momento si ritenne necessaria al fine di dimostrare la sussistenza di un rapporto in termini di intimità, mentre successivamente, anche grazie all’avvento di mezzi di comunicazione che permettono di colmare le distanze geografiche, la coabitazione divenne solo un indice preso in considerazione dal giudice per la quantificazione del risarcimento²⁴.

Anche il concetto di famiglia è mutato nel tempo per cui rientrano nel novero dei soggetti legittimati non solo il coniuge, seppur separato, ma anche i figli nati da una relazione extraconiugale, il convivente *more uxorio* e coloro che sono legati da un’unione civile²⁵. Secondo autorevole dottrina, infatti, “per il tramite dell’art. 2 Cost., ovvero dell’art. 29 Cost., interpretato alla luce dell’art. 2 Cost., anche i congiunti esterni al nucleo possono far valere la lesione di un diritto inviolabile ed accedere alla tutela risarcitoria di cui all’art. 2059 c.c. Anche rimanendo entro i confini dell’art. 29 Cost., è evidente che, nella società odierna, il concetto di famiglia elaborato dai Costituenti risulta ormai obsoleto. [...]; Il matrimonio non è più condizione necessaria e sufficiente a costituire una famiglia”²⁶; infatti ciò che rileva è il nocimento che la lesione provoca alla sfera della intangibilità

²³ Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2022, n. 25541, in *Danno e Resp.*, 2023, pp. 195-200.

²⁴ Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21230, in *FI*, 2017, 2, I, 623.

²⁵ Tale elenco non è da considerarsi tassativo in quanto possono essere contemplati altri soggetti legittimati quale è ad esempio il nascituro oppure coloro che sono legati da un rapporto familiare sociale e non biologico, come nel caso di adozione oppure nell’ipotesi di genitori affidatari qualora la convivenza si sia protratta per anni e sussista un solido legame affettivo.

²⁶ G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 469 ss.

degli affetti e alla reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, quale formazione sociale che oggi consta di varie sfaccettature.

Per quanto concerne il coniuge, anche se separato ma non ancora divorziato, l'onere della prova si inverte per cui non è possibile applicare la presunzione semplice, ma è compito dell'ex coniuge superstite dimostrare che la morte della persona cara ha causato quel dolore interiore e quelle alterazioni dinamico-relazionali tipiche del danno parentale²⁷. A differenza del divorzio, dove il vincolo sia giuridico che affettivo si ritiene dissolto per cui nulla è dovuto all'ex partner superstite, in caso di separazione è riconosciuto il diritto di agire in quanto è ancora possibile una riconciliazione e per la possibile presenza di prole.

Invece, in merito al diritto del figlio nato da una relazione adulterina ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patito *iure proprio* per la perdita del proprio genitore a causa di terzi la Cassazione si è espressa ancor prima della riforma del diritto di famiglia, avvenuta con la legge n. 151/1975²⁸, riconoscendo tale diritto al ristoro del danno morale subito in quanto non sussiste nessuna differenza legale tra i figli nati all'interno o fuori dal matrimonio.²⁹

In caso di convivenza di fatto³⁰, invece, è la giurisprudenza di legittimità che per prima riconosce un diritto al ristoro del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. patito dal convivente della vittima, in quanto sussiste una "relazione interpersonale, tendenzialmente stabile, di natura affettiva e parafamiliare, che si esplica in una comunione di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale"³¹. Successivamente il Tribunale di Milano con la sentenza n. 9514/2011 individua nel rapporto parafamiliare il fulcro della prova, per cui al fine di ottenere il risarcimento il convivente superstite deve dimostrare la tendenziale stabilità dell'unione data, ad esempio, da un progetto di vita condiviso oppure dalla compartecipazione alle spese familiari; nel caso di specie l'ex convivente è nominato erede universale, come risulta dal testamento olografo redatto dalla vittima³².

Simile ad una convivenza *more uxorio* risultano le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ma la disciplina è parzialmente differente a seguito dell'entrata in vigore della legge Cirinnà³³ e la conseguente introduzione di una nuova figura di "formazione sociale" tutelata dall'art. 2 Cost.; essendo una forma atipica di matrimonio, anche l'uccisione di una persona unita civilmente ad un'altra dello stesso sesso comporta una ingiusta lesione di diritti costituzionalmente garantiti e per

²⁷ Cass. civ., sez. III, 4 novembre 2019, n. 28222, in *Giust. civ. Mass.*, 2019.

²⁸ Legge 19 maggio 1975, n. 151, in *Gazz. Uff.*, n. 135 del 23 maggio 1975.

²⁹ Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 1964, n. 462, in *RCP*, 1964, p. 286.

³⁰ Legge 20 maggio 2016, n. 76, in *Gazz. Uff.*, n. 118 del 21 maggio 2016. All'art. 1 commi 36 e ss. viene definita la convivenza di fatto per cui "si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".

³¹ Cass. pen., sez. III, 28 marzo 1994, n. 2988, in *Giust. civ.*, 1994, I, 1849.

³² Trib. Milano, sez. XI, 13 luglio 2011, n. 9514, in *Arch. giur. circol. e sinistri*, 2012, 2, 143 con nota di SANTARSIERE.

³³ Legge 20 maggio 2016, n. 76, cit.

questo il coniuge superstite ha diritto ad ottenere il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale. Infatti, anche la giurisprudenza di merito ha da subito riconosciuto il diritto al ristoro per la lesione della vita familiare, tutelata dall'art. 8 CEDU, presente in concreto anche nelle unioni civili tra omosessuali³⁴.

2. Il danno da morte *iure hereditatis* e la *vexata questio* inerente al danno tanatologico.

Nel nostro ordinamento sono presenti varie norme atte a regolare le situazioni giuridiche e di fatto che si vengono a creare al momento della cessazione dell'esistenza, reale o presunta che sia³⁵; sul piano patrimoniale e personale della persona defunta, definita *de cuius*, si vengono a produrre degli effetti sin dal momento della morte stessa: ad esempio l'art. 456 c.c. disciplina l'apertura della successione nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto, ma questo non è l'unica conseguenza che si viene a produrre; infatti, dal momento della morte inizia a decorrere l'eventuale termine di prescrizione per poter azionare il diritto al risarcimento del danno aquiliano, nel caso in cui la dipartita sia avvenuta a causa di un comportamento illecito posto in essere da un terzo, come nel caso di incidente stradale o di malpractice medica.

È possibile che il danneggiato non muoia immediatamente a seguito della condotta lesiva, ma che tra la medesima e l'evento morte trascorra un lasso di tempo; in questo caso, il soggetto che permane può acquistare all'interno della propria sfera giuridica una serie di diritti di credito relativi ai danni patrimoniali e non subiti in questo arco di tempo. Successivamente, a seguito della morte, tali diritti vengono trasferiti *iure successionis* ai propri eredi, i quali possono agire in giudizio per ottenere il risarcimento in vece del *de cuius*.

Quindi, il danno da morte *iure hereditario* consiste prima nell'individuazione e poi nella trasmissione di tali diritti risarcitori relativi ai danni non patrimoniali alla persona, i quali però prima devono maturare nella sfera giuridica della vittima, quando la stessa si trova ancora in vita, e successivamente, trasferiti ex art. 565 c.c. nella sfera giuridica degli eredi.

Si possono individuare almeno tre conseguenze dannose in capo alla vittima deceduta a causa di un fatto illecito altrui:

- 1) Il danno biologico terminale consistente nella violazione del diritto alla salute conseguente alla menomazione subita nell'arco di tempo, definito "apprezzabile", tra la lesione e la morte;

³⁴ Trib. Reggio Emilia, sez. II, 2 marzo 2016, n. 315, in *Redazione Giuffrè*, 2016.

³⁵ L'articolo 58 c.c. disciplina l'ipotesi di morte presunta per cui, trascorsi dieci anni dal giorno dell'ultima notizia dell'assente, i legittimati possono presentare istanza al Tribunale competente affinché quest'ultimo dichiari con sentenza la morte presunta del soggetto. Invero, non è sempre necessario aspettare dieci anni, infatti l'articolo 60 c.c. prevede che se la scomparsa avviene durante delle operazioni belliche oppure in costanza di infortunio, come nel caso di incidente aereo, in queste e altre ipotesi espressamente stabilite dalla legge sarà possibile per il Tribunale pronunciare la sentenza dopo due o tre anni.

2) Il danno morale catastrofico o da agonia lucida originato dalla sofferenza, dal terrore o dal panico per la consapevolezza della fine della propria esistenza;

3) Il danno tanatologico quale perdita del bene giuridico della vita e quindi dell'esistenza stessa.

Dalle prime pronunce in tema di danno da morte *iure hereditatis* adottate dai giudici di legittimità la questione più dibattuta, che continua ancora oggi a far discutere, riguarda il risarcimento del danno tanatologico da morte immediata inteso come danno riferito nello specifico alla perdita della vita e, quindi, distinto sia dal danno biologico terminale sia dal danno morale catastrofico o da lucida agonia. È da segnalare qui il fatto che il diritto alla vita, esattamente speculare alla morte, anche se non espressamente indicato nella Costituzione italiana, è alla base di qualsiasi situazione giuridica attiva del singolo individuo ed è espressamente tutelata all'interno della normativa comunitaria attraverso l'individuazione di un vero e proprio "*right to life*": ad esempio, risulta significativo l'articolo 2 CEDU che recita "*Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. (...)*", oppure l'articolo II-62 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che, inserito all'intero del Capo I dedicato alla dignità quale altissimo diritto riconosciuto in capo ad ogni singolo essere umano, dichiara al primo comma "*Ogni individuo ha diritto alla vita*" e successivamente il secondo comma afferma invece l'impossibilità che chiunque possa essere condannato alla pena di morte o giustiziato³⁶; invece, a livello internazionale si può citare l'articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo secondo cui "*Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona*".

Nonostante la mancanza di un espresso riferimento del diritto alla vita nel nostro ordinamento è comunque possibile individuarne la natura di diritto preminente e quindi una piena tutela grazie alla lettura combinata dell'art. 2 Cost., in quanto la vita è a tutti gli effetti considerata parte della categoria dei diritti inviolabili dell'uomo e dell'art. 27 Cost. il quale, all'ultimo comma, vieta la pena di morte³⁷; nonché la lettura congiunta di altri articoli della Carta fondamentale come il 13, il 22 e soprattutto il 32, concernente il diritto alla salute, poiché il buono stato psico-fisico è funzionale alla prosecuzione della vita e secondo l'opinione di parte della dottrina, il diritto alla salute e quello della vita sarebbero strettamente connessi³⁸.

In realtà, oltre che all'interno della Costituzione, le norme volte a tutelare il diritto alla vita e allo stesso tempo punire chi, con dolo o colpa, ponga fine all'esistenza di un essere umano sono presenti

³⁶ Trattato Costituzionale europeo, 29 ottobre 2004, parte II, "*Carta dei diritti fondamentali dell'Unione*", in Altalex, 2004.

³⁷ L'ultimo comma dell'articolo 27 della Costituzione riportava, invero, la possibilità di eseguire la pena di morte secondo quanto era disposto dal codice penale militare e dalle leggi militari in tempo di guerra. Solo nel 2007 la legge costituzionale n. 1 del 2 ottobre 2007 abrogò il riferimento alla pena di morte e la sostituì con la pena massima prevista dal codice penale: l'ergastolo.

³⁸ E. NAVARRETTA, *Danni da morte e danno alla salute*, in AA.VV., *La valutazione del danno alla salute*, Padova, CEDAM, 2001, pp. 261 e ss.

nel codice penale agli articoli 575 e s.s., i quali disciplinano le varie ipotesi di omicidio (volontario, colposo, preterintenzionale) di istigazione e aiuto al suicidio; invero, anche il diritto positivo civile pone un limite alle scelte discrezionali che ogni soggetto indirizza verso il proprio corpo e quindi la propria vita: difatti, l'art. 5 c.c. fa divieto di compiere atti di disposizione del proprio corpo che comportano una diminuzione permanente dell'integrità fisica del soggetto, essendo questi potenzialmente letali alla permanenza terrena dell'individuo.

Fino agli anni '70 il risarcimento dei danni da uccisione è stato limitato al danno patrimoniale e al danno morale subiettivo da reato; successivamente, con la creazione della categoria del danno biologico, dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulla natura del danno da morte.

La pronuncia che ha introdotto l'orientamento, definito tradizionale, seguito ancora oggi dalla giurisprudenza di legittimità è la sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3475/1925 per cui si esclude il risarcimento del danno tanatologico in quanto "se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente l'esistenza di un subietto diritto. Onde, in rapporto alla persona del lesionato, come subietto dell'azione di danni, questi restano senz'altro confinati nell'ambito dei danni verificatisi dal momento della lesione a quello della morte, ed è soltanto rispetto ad essi che gli eredi possono agire iure hereditatis"³⁹; la giurisprudenza successiva ha introdotto delle voci di danno non patrimoniale al fine di colmare il vuoto dato dalla mancanza di tutela del diritto alla vita. Si parla a proposito di danno biologico terminale e danno morale catastrofale quali danni sofferti dalla vittima nello *spatium vivendi* tra la lesione e il momento della morte, che la dottrina definisce proprio "artificiose enfatizzazioni" per il loro carattere compromissorio in quanto si collocano in una via di mezzo tra la totale negazione e la piena ammissibilità del risarcimento del danno da morte *iure successionis*.⁴⁰

Successivamente anche la Corte Costituzionale si è pronunciata in tema di danno da morte, appoggiando l'orientamento rigoroso dettato dalla Suprema Corte di Cassazione, con l'ormai nota sentenza Mengoni (n. 372/1994)⁴¹.

³⁹ Cass. Sez. Un., 22 dicembre 1925, n. 3475, in *FI*, 1925. La Corte di Cassazione cassa la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha ad oggetto la domanda di risarcimento *iure proprio* e *iure hereditatis* dei parenti di una vittima di incidente ferroviario. La Corte d'Appello individua come ingiusto il riconoscimento del risarcimento del danno da morte patito dal *de cuius* dopo l'incidente ferroviario e non riconoscerlo, invece, a chi sia morto istantaneamente, sempre in riferimento allo stesso evento lesivo. Inoltre, critica l'argomentazione per cui la morte istantanea non può produrre un corrispondente diritto risarcitorio in capo al *de cuius* poiché questo è già morto; infatti, secondo questa Corte "se il contenuto dell'azione è dato dal risarcimento per la morte, l'origine della lesione serve a determinare il danno. E dire di azione che nasce dalla morte, significa chiaramente confondere la causa con l'effetto". Si veda App. Palermo, 31 luglio 1924, in *FI*, 1924, vol. I, p. 1046 e ss.

⁴⁰ N. LIPARI, *Danno tanatologico e categorie giuridiche*, in *RCDP*, 2012, p. 529.

⁴¹ Corte Cost., 27 ottobre 1994, n. 372, cit.

In primo grado i familiari della vittima, morta a causa di un incidente stradale in costanza di lavoro, agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio congiunto sia dal punto di vista del risarcimento *iure proprio* per i danni bio-psichici subiti dai medesimi, sia per quanto concerne il risarcimento *iure hereditatis* per la lesione massima del bene della salute e della sofferenza morale patiti dal *de cuius*.

La Consulta muove in prima battuta dalla considerazione per cui risulta preliminare individuare se nella sfera giuridica della vittima sia entrato o meno un diritto al risarcimento legato ad una concreta diminuzione o privazione di un valore della persona. Da questo punto di vista si evince l'impossibilità di riconoscere un ristoro per la lesione del bene della vita poiché con la morte il soggetto perde la propria capacità giuridica, quindi sorgono nel suo patrimonio solo quei diritti di credito relativi ai danni subiti tra il momento della lesione e quello della morte, sotto forma di danno biologico terminale e morale catastrofale.

Secondo la stessa Corte Costituzionale, la quale riprende l'argomentazione pronunciata dalle Sezioni Unite n. 3475/1925, il vero ostacolo al riconoscimento del danno tanatologico è legato ad un "limite strutturale della responsabilità civile"⁴²: sia l'oggetto del risarcimento sia la liquidazione del danno devono riferirsi al delle perdite subite dalla vittima, la quale però in questa ipotesi non è più in vita. Alla base di tale ragionamento si colloca sicuramente la funzione della responsabilità civile di tipo compensativa incentrata sull'aspetto delle conseguenze della lesione e quindi non idonea nel caso di morte immediata della vittima a causa del venir meno della capacità giuridica dello stesso soggetto. Il danno-evento, cui sembra appartenere l'ipotesi del danno tanatologico da morte immediata, non può trovare risarcimento all'interno del nostro ordinamento, essendo inoltre, il bene della salute e quello della vita differenti tra loro.

Per questo motivo la stessa Consulta rigetta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c. e 2059 c.c. in relazione agli articoli 2 e 32 Cost. poiché l'illecito dal quale scaturisce la morte immediata del danneggiato non produce nessuna perdita non patrimoniale nella sfera giuridica del defunto.⁴³

La successiva giurisprudenza dei giudici di legittimità segue l'impostazione fino a qui delineata⁴⁴ e tra le varie sentenze che si susseguono negli anni spicca la n. 7632/2003⁴⁵ la quale dà fondamento

⁴² Corte Cost., 27 ottobre 1994, n. 372, cit.

⁴³ Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in *Dir. pen. e processo*, n. 1, 1995, p. 101, con nota di G. SPANGHER.

⁴⁴ Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 1997, n. 1704, in *Nuova giur. civ. commentata*, 1997, I, p. 221, con nota di CHINDEMI; oppure Cass. civ., sez. III, 30 giugno 1998, n. 6404, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 1417. In entrambe le sentenze la Corte di Cassazione precisa come la morte immediata della vittima da un lato non comporta la lesione del bene della salute poiché incide esclusivamente sul diverso bene giuridico della vita e dall'altro che la lesione del bene della vita non comporta una perdita a carico della persona offesa che non è più in vita, che per questo motivo non può giovare dell'utilità sostitutiva del bene perso.

⁴⁵ Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2003, n. 7632, in *FI*, 2003, I, p. 2681.

all'argomentazione "epicurea", definita così perché riprende la lettera che il filosofo Epicuro scrisse al suo amico Meneceo, secondo cui "quando ci siamo noi non c'è la morte, quando c'è la morte non ci siamo più noi. La morte quindi è nulla, per i vivi come per i morti: perché per i vivi essa non c'è ancora, mentre, per quanto riguarda i morti, sono essi a non esserci"⁴⁶. Per questo motivo, essendo la morte la perdita di ogni cosa non è possibile riconoscere un risarcimento a favore del *de cuius* in quanto quest'ultimo non è più in vita e non si può dolere per il danno subito.

Invece, alcuni giudici di merito⁴⁷ si sono opposti all'orientamento ormai consolidato sia della Corte di Cassazione sia della Corte Costituzionale; ad esempio il Tribunale di Foggia riconosce il danno biologico *iure hereditario* nell'ipotesi di morte immediata della vittima di un sinistro stradale poiché, se viene riconosciuta la tutela al bene della salute quale danno-evento costituzionalmente tutelato, non si può non riconoscere un risarcimento anche per la violazione del bene giuridico supremo della vita; inoltre, sul piano naturalistico, la morte è necessariamente conseguente alla lesione anche dal punto di vista temporale, nonostante sia avvenuta in un lasso di tempo infinitesimale. Per questo motivo lo stesso Tribunale afferma che "La morte del soggetto costituisce un danno ingiusto autonomamente risarcibile, al di là del tempo di sopravvivenza della vittima, e dalla sua produzione deriva un corrispondente credito risarcitorio, che entra nel patrimonio del danneggiato e viene trasmesso agli eredi nel momento stesso della morte. La morte, quindi, determina contemporaneamente la nascita di un credito risarcitorio verso il danneggiante nel patrimonio della vittima, la scomparsa della sua soggettività e l'apertura della successione. [...]"⁴⁸.

Anche una buona parte della dottrina ha iniziato ad avversare l'orientamento negativo dei giudici di legittimità: ad esempio, un'autorevole dottrina critica l'approccio che la giurisprudenza ha utilizzato fino ad allora per dirimere la questione relativa al danno da uccisione: non si sono domandati se il momento della morte appartenga alla vita, secondo la massima latina "*momentum mortis vitae tribuitur*"⁴⁹. L'evento morte viene indagato come fatto giuridico piuttosto che come un evento dinamico e la prima operazione necessaria per il giurista è quella di stabilire in quale momento si debba collocare tale situazione; per cui, il momento della morte risulta già oltre il confine

⁴⁶ Viene di seguito riportato il testo della lettera "Abituati a pensare che per noi uomini la morte è nulla, perché ogni bene e ogni male consiste nella sensazione, e la morte è assenza di sensazioni. Quindi il capir bene che la morte è niente per noi rende felice la vita mortale, non perché questo aggiunga infinito tempo alla vita, ma perché toglie il desiderio dell'immortalità. [...]. Ed è sciocco anche temere la morte perché è doloroso attenderla, anche se poi non porta dolore, ed è quindi sciocco lasciare che la morte ci porti dolore, mentre l'attendiamo. Quindi il più temibile dei mali, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c'è la morte, quando c'è la morte non ci siamo più noi. La morte quindi è nulla per noi, per i vivi come per i morti: perché per i vivi essa non c'è ancora, mentre per quanto riguarda i morti, sono essi stessi a non esserci".

⁴⁷ Trib. Torino, 8 agosto 1995, in *Rep. Giur. It.*, 1996, voce «Circolazione stradale», n. 100; oppure App. Milano, 10 febbraio 2000, in *Rep. Giur. It.*, 2000, voce ult. cit., nn. 251, p. 253; o ancora Trib. Terni, 20 aprile 2005, in *Giur. it.*, n. 12, 2005, p. 208, con nota di P. PORRECA.

⁴⁸ Trib. Foggia, 26 giugno 2002, in *Giur. mer.*, 2003, fasc. 3, p. 443 ss.

⁴⁹ V. POLACCO, *Momentum mortis vitae tribuitur*, in *Studi in onore di Brugi*, Padova, 1910, p. 713 e ss.

dell'esistenza dell'individuo e per questo motivo chi sostiene la risarcibilità *iure hereditatis* del danno tanatologico individua anche nella morte istantanea la presenza di un lasso di tempo fuggevole, ma comunque sufficiente a far nascere nella sfera giuridica del *de cuius* il rispettivo diritto di credito.

In questo esiguo spazio ecco che, se non è possibile riscontrare una lesione al bene giuridico della vita, il danno è invece riferito alla menomazione dell'integrità fisica; per cui "la frazione infinitesima dell'evento morte comporta una eguale frammentazione infinitesima del danno, che sarà per la vittima – finché essa resti in vita – solo danno all'integrità fisica, patito durante quel fuggevole attimo"⁵⁰.

Invero, negli anni successivi anche la Corte di Cassazione ha pronunciato una sentenza in contrasto con il suo precedente orientamento, forse perché più sensibile alle critiche ed al sentire sociale: con la sentenza n. 15760/2006 i giudici di legittimità fanno per la prima volta riferimento alla tutela del diritto alla vita citando non solo l'art. 2 Cost., ma anche l'art. II-62 della Costituzione europea quale diritto ad esistere. La stessa Corte prosegue riprendendo l'opinione della dottrina italiana ed europea secondo cui il diritto risarcitorio sorge al momento della lesione mortale, venendo così meno la distinzione tra morte immediata e mediata; infatti, viene affermato che "la dottrina italiana ed europea che riconoscono la tutela civile del diritto fondamentale della vita, premono per il riconoscimento della lesione come momento costitutivo di un diritto di credito che entra istantaneamente come corrispettivo del danno ingiusto al momento della lesione mortale, senza che rilevi la distinzione tra evento di morte mediata o immediata. La certezza della morte, secondo le leggi, nazionali ed europee, è a prova scientifica, ed attiene alla distruzione delle cellule cerebrali e viene verificata attraverso tecniche raffinate che verificano la cessazione della attività elettrica di tali cellule. La morte cerebrale non è mai immediata, con due eccezioni: la decapitazione e lo spapolamento del cervello. In questo quadro anche il danno da morte, come danno ingiusto da illecito è trasferibile *mortis causa*, facendo parte del credito del defunto verso il danneggiante ed i suoi solidali"⁵¹.

Nonostante tali affermazioni siano contenute in un *obiter dictum*, poiché il principio enunciato non è attinente all'oggetto della domanda di parte, si nota una prima apertura della Corte di Cassazione verso non solo il riconoscimento del diritto alla vita, ma anche verso un possibile risarcimento del danno tanatologico.

Questa differente impostazione della Terza Sezione della Corte di Cassazione ha creato un contrasto giurisprudenziale interno alla medesima Corte, ...

L'occasione di rimettere a sistema la questione relativa al danno tanatologico viene offerta dalla contestuale incertezza relativa alla natura dell'intera categoria del danno non patrimoniale, con specifico riferimento alla voce del danno esistenziale. Infatti, grazie all'ordinanza di rimessione

⁵⁰ F. DI GIOVANNI, *Sulla risarcibilità <<iure hereditario>> del danno da uccisione*, in *RTDPC*, 1995, p. 75 e ss.

⁵¹ Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15706, in *RCP*, 2006, p. 2057 e ss.

pronunciata dalla Terza Sezione⁵² le Sezioni Unite hanno risposto al settimo quesito formulato all'interno della medesima e cioè “se costituisca peculiare categoria di danno non patrimoniale il c.d. danno tanatologico o da morte immediata”⁵³.

La Corte di Cassazione, rilevando la preoccupazione per la possibile esistenza di un *vulnus* del sistema dato dalla non risarcibilità del danno biologico e psichico in caso di morte immediata o comunque avvenuta entro un breve lasso di tempo dalla lesione, ha invece affermato che, in caso di danno tanatologico, è possibile risarcire il solo danno morale, definito “danno catastrofe” o “da lucida agonia” consistente nella grave sofferenza psichica derivata dalle lesioni fisiche, nel momento in cui la vittima abbia contezza dell'avvicinarsi della morte. Invece, prendendo in considerazione il danno biologico, la Suprema Corte ha confermato l'esclusione del ristoro di tale voce in quanto la gravissima sofferenza non può sfociare in una patologia fisica poiché non vi è il tempo necessario affinché questa trasformazione possa avvenire.

Diversamente, qualora l'evento morte si verifichi dopo un certo lasso di tempo dalla lesione, anche se vi è incertezza tra le varie Corti circa la durata del suddetto intervallo, viene riconosciuto il ristoro del danno biologico, definito “danno biologico terminale”, in quanto la gravissima lesione all'integrità fisica del soggetto costituisce una invalidità temporanea assoluta talmente severa da sfociare nell'*exitus* finale⁵⁴. In definitiva, le Sezioni Unite tornano nel solco tracciato dalle medesime ottant'anni prima e rigettano la risarcibilità del danno tanatologico da morte immediata.

La successiva giurisprudenza di legittimità si allinea a tale ultimo orientamento⁵⁵, mentre parte della dottrina continua a criticare tale impostazione con argomentazioni che la stessa Corte di Cassazione definisce come “artifici retorici”⁵⁶: ad esempio la rinomata frase “meglio uccidere che ferire”⁵⁷ esprime appieno la critica secondo cui dato che la morte immediata non cagiona nessun danno non patrimoniale trasmissibile *iure hereditatis*, le lesioni personali invece possono comportare sia una condanna civile al risarcimento dei danni patrimoniali e non sia una condanna penale per il reato di cui all'art. 582 c.p.; si ritiene infatti assurdo e contraddittorio riconoscere tutela al bene della salute e non a quello supremo ed imprescindibile della vita; inoltre sarebbe più corretto prendere in considerazione non solo la sussistenza di una relazione logica tra la morte e il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita, ma dal punto di vista temporale la distruzione del

⁵² Cass., ord. 25 febbraio 2008, n. 4712, cit.

⁵³ Cass. sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, cit.

⁵⁴ Cass. sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.

⁵⁵ Cfr. Cass. civ., sez. lav., 27 maggio 2009, n. 12326, in *AGC*, 2009, p. 691; Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 2010, n. 79, in *RGCT*, 2010, p. 2; Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2012, n. 20292, in *DR*, 2013, p. 129 con nota di PONZANELLI;

⁵⁶ Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2011, n. 6754, in *FI*, 2011, 4, I, p. 1035.

⁵⁷ R. CASO, *Uccidere è più conveniente che ferire: la distruzione della vita tra paradossi, irrazionalità e costi del sistema risarcitorio del danno non patrimoniale*, in *Dialoghi sul danno alla persona*, a cura di Izzo, Trento, 2006, p. 211. Tale affermazione in realtà viene attribuita al Dott. R. PARDOLESI.

bene giuridico della vita va ricavato ex ante e non ex post l'evento stesso, per cui il danno è immanente e non futuro secondo il concetto di danno-evento o della perdita di *chance*.

Un' autorevole dottrina, invece, affronta il tema della possibile distinzione tra diritto alla vita e bene della vita, suggerendo di spostare la prospettiva rispettivamente dalla dimensione soggettiva a quella oggettiva, per cui "C'è da chiedersi allora [...] se non possa, almeno in linea di ipotesi, ammettersi che la vita, riconducibile alla sfera dei diritti e alla loro relativa tutela finché appartiene al suo titolare, debba essere intesa nell'ottica dei beni nel momento in cui viene distrutta, risultando quindi non più riconducibile ad un titolare, ma non per questo, nella sua oggettività, immeritevole di tutela nell'interesse della collettività"⁵⁸.

Ecco che in questa ipotesi, come anche nelle argomentazioni generali a favore della risarcibilità del danno tanatologico, si fa riferimento alla coscienza sociale come motore per superare il limite imposto dall'orientamento tradizionale; è infatti agli interessi e ai valori della società in divenire che si vuol far riferimento per fare in modo che le regole e il sistema giuridico non si allontanino troppo.⁵⁹ La responsabilità civile ben si presta ad interventi creativi in merito alle categorie qualificanti poiché incide su situazioni più facilmente riconducibili a valori condivisi dalla collettività; un esempio può essere il superamento del dogma relativo alla stretta relazione tra il risarcimento di un diritto soggettivo leso e il riconoscimento in capo al titolare della corrispondente azione giudiziale. In questa ipotesi la tutela non è riferita al singolo, ma all'intera collettività; per questo motivo la dottrina si chiede perché la dissociazione tra il diritto e l'azione, riconosciuta in capo ai consumatori grazie alla categoria degli interessi diffusi, non possa essere applicata anche nei confronti del bene della vita: "se si riconosce che la garanzia di posizioni individuali pur riferibili ad un soggetto non sempre si riconnette all'esercizio di un'*actio* attribuita al titolare e ben può attuarsi attraverso attività riconducibili all'intera collettività, perché non potrebbe ammettersi che anche la tutela della vita riguardi non il singolo soggetto vivente, ma l'intera collettività dei viventi e che comunque nel momento in cui viene distrutta impone all'autore del danno un risarcimento?"⁶⁰.

Invero, anche taluni interventi giurisprudenziali, soprattutto di merito, si sono discostati dall'orientamento tradizionale: emblematiche risultano due sentenze emesse rispettivamente dal Tribunale di Venezia del 2009 e dalla Corte di Cassazione n. 8360/2010⁶¹. Entrambe le sentenze, che riconoscono appieno il risarcimento del danno tanatologico da morte immediata, abbracciano la tesi della non immediata coincidenza temporale tra lesione letale e decesso, in modo tale da permettere al diritto risarcitorio di crearsi all'interno del patrimonio del *de cuius* per essere poi trasferito agli eredi

⁵⁸ N. LIPARI, *Danno tanatologico e categorie giuridiche*, cit., p. 523.

⁵⁹ A. ASTONE, *Il danno tanatologico (una controversa ricostruzione)*, in *Dir. di fam. e delle pers.*, 2017, n. 1, p. 209.

⁶⁰ N. LIPARI, *Danno tanatologico e categorie giuridiche*, cit., pp. 531-532.

⁶¹ Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2010, n. 8360, in *DR*, 2010, pp. 1011-1013.

all'apertura della successione. Il bene della vita viene individuato quale diritto già facente parte del corredo di diritti inviolabili riconosciuti in capo al singolo individuo e quindi la prospettiva in cui si deve guardare il pregiudizio è al momento della lesione e non nelle successive possibili conseguenze. In questo modo torna in auge una funzione della responsabilità civile che è stata respinta da tempo a favore, invece, di quella compensativa e satisfattiva: la funzione sanzionatoria-punitiva; secondo quest'ultima, il risarcimento del danno non patrimoniale non postula sempre una perdita e per questo motivo acquista, quindi, una funzione general-preventiva, atta a fungere da pena privata per far desistere i consociati nel commettere le medesime condotte lesive⁶². Infine, queste sentenze ravvisano uno spiraglio di riconoscimento della liquidazione del danno tanatologico all'interno delle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn. 26972-26975⁶³ poiché "Il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita [...]";⁶⁴ per cui il giudice, nella fase della liquidazione, deve tener conto di tutti gli aspetti non patrimoniali che connotano il pregiudizio, tra cui il danno da morte.

La Corte veneziana, inoltre, rileva che la ragione che comporta l'esclusione del ristoro del danno per la perdita della vita in sé è proprio la considerazione per cui l'oggetto del risarcimento sarebbe la morte al posto della vita; questo, infatti, comporta l'erronea equiparazione del medesimo al danno morale catastrofale. Il risarcimento deve essere riconosciuto per la sola lesione del bene giuridico della vita e non, invece, solo nell'ipotesi in cui nel brevissimo lasso di tempo tra la lesione e la morte sia maturata una sofferenza psichica data dalla lucida percezione della vittima circa la fine della propria esistenza.⁶⁵

⁶² La questione relativa alla funzione sanzionatoria della responsabilità civile riguarda la possibilità che entrino a far parte del nostro ordinamento i c.d. "*punitive damages*", di derivazione anglosassone, consistenti nella liquidazione al danneggiato di una somma maggiore rispetto a quella necessaria a ristabilire lo *status quo ante*; quindi, non rispetta il principio applicato ancora oggi in tema di risarcimento del danno non patrimoniale consistente nell'integrale riparazione del danno. Una importante pronuncia della Corte di Cassazione civile (sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183, in *Dir. di fam. e delle pers. (II)*, 2010, 2, p. 547) avente ad oggetto la delibazione di una sentenza straniera, ne dà risposta negativa poiché ritiene l'istituto nordamericano dei danni punitivi come non conforme all'ordine pubblico italiano ai sensi dell'art. 64 lett. g), l. n. 218/1995, in quanto si afferma che la funzione deterrente non appartiene al sistema italiano della responsabilità civile. Più recente è, invece, la sentenza della Corte di Cassazione (SS. UU., 5 luglio 2017, n. 16601, in *RCP*, 2017, 4, p. 1198, con nota di BRIGUGLIO), nella quale si afferma la conformità dei danni punitivi all'ordinamento italiano in quanto una delle possibili funzioni della responsabilità civile è appunto quella sanzionatoria e deterrente; ovviamente in sede di delibazione sarà compito del giudice verificare che le decisioni straniere riferite al caso concreto non siano in contrario con l'ordinamento interno.

⁶³ Cass. sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, cit.

⁶⁴ Cass. sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.

⁶⁵ Trib. Venezia, 15 giugno 2009, in *DR*, 2010, pp. 1013-1026, con commento di MEDICI.

Il riconoscimento del diritto alla vita, quale bene giuridico autonomo, ha un rilievo anche del punto di vista della quantificazione del risarcimento riferito al danno da morte, in quanto risulta fondamentale individuare il *quantum debeatur*. Sicuramente appaiono come ostacoli sia il fatto che la vita sia di per sé un bene sottratto ad una valutazione economica oggettiva sia l'impossibilità di compensare la vittima per il pregiudizio subito poiché quest'ultima è ormai defunta. La giurisprudenza ha cercato di aggirare il problema ad esempio prevedendo un aumento del risarcimento del danno da morte *iure proprio* sofferto dai congiunti della vittima⁶⁶ oppure recuperando la funzione sanzionatoria-deterrente della responsabilità civile, in quanto non è richiesta la prova della effettiva entità del danno⁶⁷. In realtà queste soluzioni appaiono inadeguate poiché da un lato non si riconosce l'autonomo valore del bene giuridico della vita, creando così delle disuguaglianze dettate dall'attribuzione di un valore maggiore a chi lascia la propria eredità ai congiunti rispetto a chi, invece, non ne abbia; dall'altro lato si tende a riconoscere erroneamente il risarcimento del danno in assenza di un reale e concreto pregiudizio.

Di fronte all'assenza di linee guida precise e sicure alcuni giudici di merito hanno utilizzato il criterio del rischio equivalente, elaborato dalla dottrina nordamericana. Tale criterio collega il valore della vita all'importo pari a quello che la stessa vittima pagherebbe per accettare o evitare il rischio di subire il danno; quindi, si tratta di un criterio soggettivo basato su una valutazione che la vittima stessa fa in riferimento al valore della propria vita. Secondo il Tribunale di Venezia "Non è indifferente per un individuo scambiare un arto con il suo equivalente pecuniario, piuttosto rileva la disponibilità a pagare per ridurre un piccolo rischio di un evento mortale. In tali evenienze non si discute della valutazione della vita individuale, non rileva un valore idiosincratico della vita, ma si chiede qual è la disponibilità a pagare per evitare un fatto certo come la morte, ma solo la disponibilità a pagare per ridurre una piccola probabilità di morte"⁶⁸.

Invero, anche questa teoria offre il fianco a critiche: indubbiamente, data la sua natura soggettiva, qualunque soggetto si trovi di fronte al rischio della morte tenderà a sovrastimare il valore della vita, tendendo a pagare qualsiasi prezzo al fine di ridurre, anche irrisoriamente, il rischio di perdere la vita; inoltre, si introduce una disuguaglianza nella quantificazione del bene giuridico della vita dettato dalla capacità del singolo individuo di sopportare tale rischio. D'altro canto, invece, ancorare la valutazione della vita ad un parametro oggettivo, quale ad esempio la valutazione sociale basata su indagini statistiche che riportano la disponibilità a sopportare il rischio da parte di una collettività previamente

⁶⁶ Trib. Palermo, 25 giugno 2001, in *DR*, 2002, 47, con nota di TASSONE.

⁶⁷ Trib. Firenze 18 novembre 1991, in *Arch. circolaz.*, 1992, 39.

⁶⁸ Trib. Venezia, 15 giugno 2009, cit.

individuata, si discosta grandemente dalla valutazione del singolo caso concreto e dal criterio di equità che caratterizza il risarcimento dei danni non patrimoniali.⁶⁹

3. Il danno biologico terminale: il criterio dell’“apprezzabile” lasso di tempo e il rapporto tra diritto alla vita e il bene “salute”.

Nell’ipotesi in cui la vittima lesa gravemente dal comportamento illecito altrui permanga in vita per un certo lasso di tempo prima di morire si viene a creare un corrispondente diritto al risarcimento del danno biologico, trasmissibile agli eredi secondo le norme che regolano la successione.⁷⁰

Infatti, la vittima a seguito della lesione subisce un pregiudizio alla propria integrità fisica di portata talmente grave da causarne il decesso, per cui si configura la violazione dell’art. 32 Cost. e il relativo diritto al risarcimento ai sensi dell’art. 2059 c.c.

Il riconoscimento da parte della giurisprudenza della figura del danno biologico a partire dagli anni ’70 ha comportato alcuni interrogativi rispetto al riconoscimento e al risarcimento di tale pregiudizio in caso di morte del danneggiato. Mentre da un lato la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “qualsiasi menomazione dell’integrità psicofisica della persona, sotto il profilo civilistico, costituisce un danno ingiusto qualora sia conseguenza di un fatto illecito” così che “il soggetto responsabile è tenuto al risarcimento in ogni caso”⁷¹, dall’altro alcune Corti di merito non hanno riconosciuto il ristoro del danno biologico nel caso di morte poiché la salute viene considerata quale diritto personalissimo, come la vita, e per questo risarcibile solamente a favore del titolare; inoltre, in caso di morte istantanea la vittima perde contestualmente alla lesione la capacità giuridica e per questo non è in grado di acquistare nessun diritto nel proprio patrimonio giuridico.⁷²

Infatti, quando si parla di danno da morte l’evento che costituisce la condizione necessaria e sufficiente per la sussistenza del danno stesso è appunto la morte: tale danno acquista sostanza solo al momento in cui si verifica la lesione. Prima di tale momento il danno non si considera verificato nella sua interezza, ma nel momento in cui si completa, dopo la morte, non è più possibile pensare ad

⁶⁹ C. MEDICI, *Morte immediata della vittima e aporie della responsabilità civile: verso la caduta di un dogma*, in *DR*, 2010, pp. 1026-2029.

⁷⁰ Risulta invece differente l’ipotesi in cui la vittima di lesioni personali muoia per cause diverse dalla lesione stessa. In questo caso si crea nella sfera giuridica del *de cuius* un corrispondente diritto al risarcimento del danno biologico il quale, pro quota, si trasferisce nel patrimonio degli eredi. Ciò che differisce dall’ipotesi di morte causata dalla condotta illecita di un terzo non è la configurabilità del danno biologico quanto i criteri utilizzati dal giudice per la liquidazione. Infatti, qualora il danneggiato muoia per altre cause prima che sia stato liquidato il risarcimento il principio generale utilizzato inerisce alla durata effettiva della sua esistenza; quindi nella definizione del *quantum debeatur* il giudice non deve prendere in considerazione il dato della mortalità media della popolazione, ma quello reale dell’effettivo vissuto della vittima (M. ROSSETTI, *Il danno alla salute – Biologico – Patrimoniale – Morale – Perdita di chance – Danno da morte – La CTU medico legale – Profili processuali – Tabelle per la liquidazione*, Milano, CEDAM, 2021, 3° edizione, pp. 1130-1131).

⁷¹ Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 1985, n. 1130, cit., p. 210.

⁷² Trib. Milano, sez. VII, 7 aprile 1988, in *Dir. prat. ass.*, 1988, p. 516.

un risarcimento e per questo non è nemmeno possibile la trasmissione *mortis causa* del relativo diritto risarcitorio.⁷³

Successivamente però la Corte di Cassazione ha affermato esattamente il contrario, infatti “discende coerentemente il corollario secondo cui – in casi (come quello di specie) in cui da un fatto illecito altrui sia derivata dapprima una lesione con la conseguente menomazione dell'integrità psico-fisica nel senso indicato, e poi, dopo una fase intermedia di malattia, la morte dell'infortunato – gli eredi di costui trovano nel patrimonio del de cuius, e possono quindi far valere iure successionis, il diritto a pretendere dall'autore dell'illecito il risarcimento del «danno biologico» sopportato dal medesimo infortunato nel periodo che va dal momento della lesione a quello della morte. Si tratta di una piana applicazione alla materia del «danno alla salute» di principi sempre affermati da questa corte, sin dalla risalente sentenza delle sezioni unite n. 3475 del 1925”⁷⁴.

Anche parte della dottrina è apparsa critica in riferimento all'orientamento prospettato dalle Corti di merito: infatti, da un lato si è affermata l'illogicità di riconoscere il risarcimento per lesioni micropermanenti che lambiscono la soglia della apprezzabilità giuridica ed escludere, invece, la gravissima violazione dell'integrità fisica della vittima, poiché inevitabilmente la morte di una persona deriva da una lesione della sua integrità fisica e perciò del bene della salute; inoltre, non bisogna trascurare quelle ipotesi paradossali per cui se una persona, a seguito delle lesioni subite, si trova in stato comatoso irreversibile e viene tenuta in vita in modo artificiale può ottenere il risarcimento del danno biologico secondo il valore dettato per una invalidità pari al 99,99%; però, nel caso in cui dovesse morire prima che la sentenza sia passata in giudicato non otterrebbe nessun risarcimento. Un ulteriore paradosso ha riguardato invece la considerazione che, data l'esclusione del risarcimento del diritto alla salute, la vita quale diritto inviolabile assoluto vale meno, in termini monetari, rispetto ad una invalidità permanente; per cui, indennizzare maggiormente una lesione macropermanente rispetto ad una uccisione, significa affermare che economicamente è più conveniente uccidere rispetto che ferire.⁷⁵

Da questa prima disamina si evince come qualora la morte sopraggiunga in un arco di tempo non “apprezzabile” non può essere riconosciuto il danno biologico da morte ed il relativo risarcimento *iure hereditario* poiché il bene leso è esclusivamente quello della vita e non quello della salute. Il presupposto sottostante a tale argomentazione riguarda il fatto che il danno biologico non consiste nella mera lesione dell'integrità psicofisica, ma il pregiudizio deve aver compromesso il pieno svolgimento delle attività realizzatrici della vittima; per cui “una concreta perdita o riduzione di tali potenzialità può concretizzarsi soltanto nell'eventualità della prosecuzione della vita, in condizioni

⁷³ M. POGLIANI, *Danno biologico, non oltre la vita*, in *RCP*, 1989, p. 399.

⁷⁴ Cass. civ., sez. III, 27 dicembre 1994, n. 11169, in *FI*, 1995, I, 1852.

⁷⁵ G. GIANNINI, *Il danno biologico in caso di morte*, in *RCP*, 1989, pp. 384-386.

menomate, per un apprezzabile periodo di tempo successivamente alle lesioni. Conseguente che, in difetto di una apprezzabile protrazione della vita successivamente alle lesioni, pur risultando lesa l'integrità fisica del soggetto offeso, non è configurabile un danno biologico risarcibile, in assenza di una perdita delle potenziali utilità connesse al bene salute suscettiva di essere valutata in termini economici"⁷⁶.

Questo tipo di modello argomentativo viene definito "compromissorio" poiché si frappone tra la teoria negativa che esclude completamente il risarcimento del danno biologico da morte da quella, invece, che ne riconosce sempre la risarcibilità *iure hereditatis*. Secondo tale teoria nel caso di decesso per fatto illecito altrui ai congiunti della vittima spetta sia il risarcimento del danno morale *iure proprio*, nonché il danno biologico terminale *iure hereditario* per le sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima nell'arco di tempo intercorso tra la lesione e il decesso.⁷⁷

Dunque, affinché il giudice riconosca in giudizio il diritto al risarcimento *iure successionis* del danno biologico da morte, è fondamentale la sussistenza di uno *spatium vivendi* collocato tra la lesione e il verificarsi del pregiudizio, tale da consentire la produzione di una invalidità temporanea valutabile attraverso una perizia medico-legale.

In tal senso le Corti di merito non sembrano nutrire perplessità circa l'*an* del danno biologico terminale, quanto piuttosto nel determinare il *quantum* risarcibile a seconda della cronologia della voce astrattamente configurabile. A tal proposito è sorto un problema relativo alla quantificazione dell'arco di tempo necessario poiché questo non è stato definito in modo univoco né dalla giurisprudenza di legittimità né dal legislatore, lasciando così la sua valutazione alla discrezionalità dei giudici; questo ha condotto a pronunce eterogenee su fattispecie identiche, in barba al rispetto del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Tra le sentenze che interessano periodi di sopravvivenza inferiore al mese si può annoverare la pronuncia del Tribunale di Bologna che fa riferimento ad un tempo di sopravvivenza pari a dieci giorni; il giudice ha deciso di liquidare l'invalidità temporanea in quanto le condizioni di salute della vittima erano in continuo peggioramento e una ulteriore somma a titolo di danno morale per la sofferenza psichica in ragione dei patemi subiti dal danneggiato durante il ricovero ospedaliero e dei trattamenti sanitari a cui è stato sottoposto. Invero, questo tipo di pregiudizio può ben trovare collocazione all'interno del danno biologico piuttosto che in quello morale, quest'ultimo riferito precisamente alle sofferenze interiori dettate dalla consapevolezza della fine della propria esistenza.⁷⁸

⁷⁶ Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 1997, n. 1704, cit., 1997, p. 316.

⁷⁷ G. ALPA, *Vecchi e nuovi problemi concernenti il danno biologico - nota a Cass. 18 febbraio 1993 n. 2009*, in *Giust. civ.*, 1993, I, p. 2107.

⁷⁸ E. SERANI, *Il risarcimento del danno da morte dopo le Sezioni Unite del 2008: prassi e aporie delle Corti di merito*, in *DR*, 2013, p. 1202.

Ancora più incisiva risulta la pronuncia del Tribunale di Firenze che ha riconosciuto il danno biologico terminale in caso di decesso avvenuto sei ore dopo la lesione, precisando che “l’apprezzabilità dell’intervallo fra lesione e decesso si doveva cogliere non tanto nella sua dimensione quantitativa (meramente temporale) quanto piuttosto in quella qualitativa (idoneità al giudizio sulla perdita delle qualità personali); e ciò per giungere alla conclusione che un intervallo anche se solo di ore tra lesione e decesso (era) sufficiente a far acquistare al leso il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione e come tale trasmissibile agli eredi”⁷⁹.

La Suprema Corte di Cassazione fino al 2020 non è mai entrata nel merito della questione e non ha individuato nessuno strumento utile all’interprete. Quest’ultima si è solo limitata ad escludere un intervallo apprezzabile nel caso in cui il decesso sia avvenuto dopo poche ore dalla lesione, poiché la liquidazione del danno biologico ha come presupposto la sussistenza di una salute residua tale per cui il danneggiato deve permanere in vita fino a che la lesione non diventa massima, per poi sfociare nell’*exitus* finale.⁸⁰ Invero, un’ulteriore pronuncia della medesima Corte di Cassazione ha riconosciuto come inqualificabile il pregiudizio alla salute subito dalla vittima deceduta dopo tre giorni dal fatto illecito non sussistendo, secondo la medesima, un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e il momento della morte.⁸¹

In una precedente pronuncia, invece, dopo aver ribadito che la lesione del diritto alla salute postula la permanenza in vita del soggetto leso così che la menomazione sia tale da non consentirgli l’esplicazione delle normali attività quotidiane, ha individuato come lasso di tempo congruo, nel caso specifico, quello di trenta giorni dal momento della lesione.⁸²

Data l’incertezza della stessa Corte di Cassazione in merito all’individuazione precisa dell’arco di tempo necessario alla configurazione del danno biologico terminale non resta che constatare che tale valutazione spetti al giudice di merito chiamato a dirimere la controversia nel caso concreto; infatti, secondo la medesima Corte “Naturalmente, il giudizio di apprezzabilità della durata della vita deve essere riservato al giudice del merito”⁸³.

L’unità minima di calcolo cronologico che ad oggi si ritiene maggiormente coerente con la misurazione di un danno non patrimoniale caratterizzato da rilevanza oggettiva e valutato secondo criteri medico-legali univoci, quale è il danno biologico, è quella dell’invalidità giornaliera. Conforme in tal senso è la pronuncia n. 5448/2020 emessa della Corte di Cassazione che afferma “Il danno biologico c.d. terminale, e cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute")

⁷⁹ C. MARTORANA, *Sei ore di agonia non sono sufficienti a far nascere il diritto al risarcimento del danno biologico jure hereditario*, in *DR*, 1999, p. 325.

⁸⁰ Cass. civ., sez. III, 14 marzo 1996, n. 2117, in *Giust. civ. Mass.*, 1996, p. 359.

⁸¹ Cass. civ., sez. III, 26 settembre 1997, n. 9470, in *DR*, 1998, p. 46, con nota di PALMIERI.

⁸² Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 1997, n. 1704, cit., p. 1589, con nota di BONA.

⁸³ Cass. civ., sez. III, 29 maggio 1996, n. 4991, in *RCP*, 1997, p. 432, con nota di GIANNINI.

subito per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso, è, invero, configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore (tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea), essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente”⁸⁴. Infatti, il danno biologico da morte è per sua natura temporaneo e non permanente poiché non fa riferimento ad uno stato non remissibile che si viene a stabilizzare dopo il decorso della malattia, ma si tratta invece della menomazione causata dalla malattia durante il suo decorso. Lo stato permanente e quello temporaneo sono tra loro incompatibili poiché finché permane la malattia si può configurare solo ed esclusivamente una invalidità temporanea; invece, qualora la malattia cessi il medico-legale dovrà accertare il grado percentuale di invalidità permanente. In caso di danno biologico da morte non è possibile che si configuri un'invalidità permanente poiché la conclusione della malattia è direttamente la morte e non la guarigione con possibili postumi.⁸⁵

Il danno biologico, anche nell'ipotesi di danno terminale, è una voce di danno non patrimoniale che ha come fine la tutela del diritto alla salute definito come “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente come l'assenza di malattie o infermità”⁸⁶. All'interno della Costituzione italiana l'art. 32 Cost. individua la salute come diritto fondamentale dell'individuo e quale interesse della collettività, ma nessun riferimento è presente riguardo il diritto alla vita, da cui la salute, come tutti i diritti della persona e di libertà, dipende.

La salute, sia sul piano giuridico sia su quello naturale, qualifica la persona come vivente; d'altronde, una sua gravissima compromissione può portare la vittima alla morte, che si sa essere il contrario della vita. Nonostante questa ontologica connessione, parte della dottrina ha evidenziato che se il bene della salute è considerato inalienabile e inviolabile, quello della vita è troppo grande per essere ricompreso in quest'ultimo; per cui “affrontare la questione della rilevanza del diritto alla vita muovendo dal diritto alla salute è un errore di prospettiva”⁸⁷, in quanto il bene da cui deriva tutto, la vita, non può essere ricompreso in una singola parte, la salute.⁸⁸

L'orientamento adottato dalla giurisprudenza di legittimità fin dal 1925⁸⁹ e applicato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 372/1994 afferma la totale distinzione del bene giuridico della

⁸⁴ Cass. civ., sez. VI, 28 febbraio 2020, n. 5448, in *Repertorio Foro Italiano*, 2021, Danni in materia civile, n.° 180, in www.lanuovaproceduracivile.com 2021.

⁸⁵ Cass. civ., sez. VI, 13 dicembre 2018, n. 32372, in *FI*, 2019, 1, I, 114, con nota di STROMMILLO.

⁸⁶ Costituzione Organizzazione Mondiale della Sanità, 22 luglio 1946, New York, in *Ministero della Salute*, 2023. La Costituzione, redatta in lingua inglese, recita nel suo preambolo “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition. The achievement of any State in the promotion and protection of health is of value to all”.

⁸⁷ C. CASTRONOVO, *Danno biologico. Un itinerario di diritto giurisprudenziale*, Milano, Giuffrè, 1998, p. 159.

⁸⁸ C. CASTRONOVO, *Eclissi del diritto civile*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 95-99.

⁸⁹ Cass. Sez. Un., 22 dicembre 1925, n. 3475, cit.

vita e di quello della salute in quanto “sebbene connesse, la seconda essendo qualità della prima, vita e salute sono beni giuridici diversi, oggetto di diritti distinti, sicché la lesione dell'integrità fisica con esito letale non può considerarsi una semplice sottopotesi di lesione alla salute in senso proprio”⁹⁰. Viene perciò individuata dalla Corte di Cassazione una differenza tra danno biologico risarcibile, corrispondente alla sola lesione del bene della salute e al pregiudizio relativo alla perdita di utilità dell'esistenza del danneggiato e danno alla vita che non costituisce un danno biologico per l'immediatezza della morte rispetto alla lesione. Queste due concezioni sono tra loro differenti non solo sul piano applicativo, ma anche in relazione agli obiettivi perseguiti, le categorie concettuali su cui si basano, le finalità perseguite e il differente impatto del criterio cronologico. Infatti, mentre il danno biologico da uccisione mira a tutelare il danno da perdita della vita, il danno biologico in senso stretto intende unicamente riconoscere un ristoro ai pregiudizi relativi al “vissuto” della vittima e, in effetti, il primo necessita della sussistenza dell'evento lesivo, mentre il secondo inerisce alle conseguenze provocate dal pregiudizio, le quali potrebbero non sussistere. Per quanto concerne, invece, l'arco di tempo intercorrente tra la lesione e la morte questo è dirimente in tema di danno biologico da uccisione poiché nel caso di immediatezza questo comporta la perdita della capacità giuridica del danneggiato e ciò impedisce il completamento della fattispecie illecita; diversamente, nell'ipotesi di trasmissione del danno biologico “puro” la morte istantanea concede il risarcimento del danno *iure proprio*. Nell'applicazione concreta dei due concetti si evince come la salvaguardia della vita non si può ottenere per mezzo del danno alla salute *iure hereditario* poiché nel caso di morte istantanea il diritto alla vita non trova mai tutela ed inoltre, anche in caso di lesione gravissima dell'integrità psico-fisica della persona risulta irrilevante ogni conseguenza successiva alla lesione sia che si tratti di guarigione sia di decesso o di malattia.

Tuttavia, la stessa Corte Costituzionale n. 372/1994 afferma che il periodo intercorrente tra l'evento e la morte funge da presupposto logico per individuare in capo alla vittima un danno alla salute; secondo la medesima Corte, infatti, l'apprezzabile lasso di tempo è principalmente un problema di carattere quantitativo, non solo dal punto di vista dell'oggettiva definizione della misura, ma soprattutto perché la brevità della sopravvivenza è indice che il danneggiato non è riuscito a superare la fase acuta della malattia e perciò si configura una lesione attinente alla sfera della invalidità temporanea. Quindi, una volta superata la teoria del danno biologico terminale *iure hereditario* da morte istantanea, l'eventuale danno alla salute segue le regole risarcitorie e successorie dettate per le altre voci di danno.⁹¹

⁹⁰ Corte Cost., 27 ottobre 1994, n. 372, cit.

⁹¹ Cass. civ., sez. III, 29 maggio 1996, n. 4991, cit., p. 41 e ss., con commento di NAVARRETTA.

L'impostazione così delineata dalla giurisprudenza non viene però condivisa da alcuni autorevoli autori i quali definiscono tali argomentazioni addirittura irrisorie⁹². Nello specifico un'autorevole dottrina ritiene che "non si tratta di piani diversi ma [...] di una sfera contenente al suo interno diversi piani tra loro intersecantesi e interdipendenti [...]. La perdita della vita significa perdita del massimo insostituibile bene che comprende la salute, la quale consiste nello stato di benessere dato dall'armonioso sviluppo (attualizzazione) della vita in un ambiente naturale, sociale e culturale il più confacente possibile alla persona umana. Non si tratta di beni giuridici diversi, oggetto di distinti diritti, ma nel bene giuridico "vita", oggetto del correlativo diritto che comprende a sua volta il diritto alla salute"⁹³. Infatti, il danno biologico da morte non è altro che il momento finale di un fatto illecito e la morte altro non è che l'effetto della lesione e quindi della violazione dell'integrità psicofisica del danneggiato; per cui bisogna prestare attenzione a non confondere la morte con la lesione mortale.⁹⁴ Questa concezione della morte quale massima lesione del bene "salute" ha come conseguenza la necessaria valutazione da parte del giudice al fine di condannare il danneggiante ad un risarcimento del danno biologico terminale maggiorato a causa dell'incidenza dettata dalla perdita del bene giuridico della vita. Per questo motivo la giurisprudenza di legittimità ha sempre negato l'ontologica connessione sussistente tra diritto alla salute e diritto alla vita perché ciò comporterebbe il riconoscimento implicito del danno tanatologico, da questa sempre negato.

4. Il danno morale catastrofale: il rapporto con il danno biologico psichico; il presupposto della lucida agonia e il problema relativo allo stato di incoscienza.

Tra le differenti voci di danno non patrimoniale che possono scaturire dal comportamento lesivo di un terzo figura quella di danno morale catastrofale o da agonia lucida qualora, durante l'intervallo di tempo che intercorre tra la lesione e la morte, la vittima abbia coscienza dell'imminente fine della propria esistenza e ciò le provochi un forte stato di sofferenza psicologica, dettata anche dalla gravità delle lesioni fisiche riportate.

La Corte di Cassazione ha recentemente definito questa gravissima sofferenza come "multiforme, e potrà consistere nel provare - ad esempio - la paura della morte; l'agonia provocata dalle lesioni; il dispiacere di lasciar sole le persone care; la disperazione per dover abbandonare le gioie della vita; il tormento di non sapere chi si prenderà cura dei propri familiari, e così via, secondo le purtroppo infinite combinazioni di dolore che il destino può riservare al genere umano"⁹⁵.

⁹² P.G. MONATERI-M. BONA-U. OLIVA, *Il nuovo danno alla persona*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 132.

⁹³ A. PULVIRENTI, *Risarcibilità del danno alla vita: cosiddetto danno biologico da morte*, in *RGCT*, 1997, p. 658.

⁹⁴ G. GIANNINI-M. POGLIANI, *Il danno da illecito civile*, Milano, Giuffrè, 1997, p. 101.

⁹⁵ Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2019, n. 18056, in *RCP*, 2020, 3, 891.

In questo modo il relativo diritto di credito risarcitorio entra nella sfera giuridica soggettiva del *de cuius* per essere trasferito *iure hereditatis* nel patrimonio giuridico dei suoi eredi, analogamente a quanto accade per il danno biologico terminale.

Il riconoscimento in giurisprudenza del risarcimento di queste gravissime sofferenze causate dalla morte risale alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 372/1994, la quale però ha qualificato tale tipo di danno come danno biologico di natura psichica, ma comunque non patrimoniale e quindi tutelato dall'art. 2059 c.c. Infatti, si è registrata una rottura rispetto al precedente orientamento delineato dalla medesima Corte Costituzionale⁹⁶ in quanto il danno morale viene ritenuto idoneo ad ospitare nel suo frangente anche la voce di danno biologico psichico, per cui “Nelle conseguenze dello shock psichico patito dal familiare non si può discernere ciò che è soltanto danno morale soggettivo da ciò che incide sulla salute. Entrambe le voci di danno devono essere risarcite perché il danno alla salute è qui il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo e che in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza cardiaca, fragilità nervosa, ecc.) anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico”.⁹⁷

Nell'intervallo di tempo che trascorre tra le lesioni e la morte della vittima l'esperienza medico-legale e psichiatrica denota come si venga a creare un danno che per la sua entità è definito catastrofico e che impatta sulla psiche del soggetto leso; questo fortissimo stress che si viene così a produrre, data la consapevolezza della fine imminente, è un pregiudizio che va letto distintamente rispetto al danno fisico in senso stretto poiché ciò che rileva ai fini dell'*an* di tale danno non è tanto la durata nel tempo quanto piuttosto l'intensità della sofferenza. La Corte di Cassazione, per dimostrare l'ingente portata della disperazione patita dal danneggiato fa riferimento alla scala individuata dalla psichiatria nordamericana DSM III relativa agli eventi psicosociali più stressanti, la quale colloca la sofferenza per la lucida agonia al sesto livello che è anche quello massimo.⁹⁸

Invero, un'autorevole dottrina non ha condiviso l'orientamento della medesima Corte Costituzionale n. 372/1994 e di alcune Corti di merito⁹⁹ secondo cui ogni tipologia di turbamento esistenziale della vittima vada ricompresa nella categoria di danno biologico psichico, in quanto l'elemento che funge da discriminare tra tale voce e quella del danno morale è innanzitutto la presenza di una patologia che può essere accertata e provata solo per il tramite della valutazione medico-legale; infatti, se ogni turbamento interiore fosse classificato come danno psichico la categoria del danno morale non avrebbe senso di esistere. Di tale avviso è anche la Corte Costituzionale poiché nella sentenza n.

⁹⁶ Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184, cit.

⁹⁷ Corte Cost., 27 ottobre 1994, n. 372, cit.

⁹⁸ Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2001, n. 4783, in *RCP*, 2001, p. 555 e ss.

⁹⁹ Trib. Bologna, ord. 13 giugno 1995, in *RCP*, 1995, p. 783.

37/1994 afferma che la lesione della salute psichica viene riconosciuta solo nell'ipotesi in cui sussistono "alterazioni della psiche tali da incidere negativamente sull'attitudine del soggetto a partecipare normalmente alle attività, alle situazioni e ai rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita"¹⁰⁰. Oltre ad una differenza in termini quantitativi, data dall'entità della sofferenza patita che può sfociare o meno in una patologia, un'ulteriore differenza riguarda la prospettiva in cui si esplicano le differenti voci di danno: infatti, mentre il danno biologico originato da una lesione della psiche si riferisce alle conseguenze pregiudizievoli scaturite dalla patologia che colpisce il soggetto, il danno morale caratterizzato dal sentimento della sofferenza può invece fungere da fonte di tali possibili conseguenze sul piano psico-fisico.¹⁰¹

Parlando, invece, del danno morale da uccisione in un primo tempo ne è stata contestata la risarcibilità *iure hereditatis* poiché, essendo tale danno legato al ristoro del *pretium lesae dignitatis*, gli è stata collegata una natura giuridica prettamente personale e per questo motivo non suscettibile di essere vantato dagli eredi del *de cuius*. Infatti, secondo la Corte di Cassazione n. 11396/1997 "per il principio della risarcibilità del solo danno diretto ed immediato stabilito dall'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno non patrimoniale spetta soltanto a chi ha direttamente ed immediatamente subito la sofferenza, cioè al soggetto leso e non anche ai suoi prossimi congiunti, perché costoro, soffrendo per le sofferenze del proprio familiare, non sono colpiti in modo diretto e immediato dalla condotta lesiva del terzo"¹⁰².

Secondo questa impostazione minoritaria, infatti, non solo i familiari potevano comunque vantare un risarcimento *iure proprio* per il danno morale patito per la perdita della persona cara, ma inoltre si è rilevato come il carattere personale e intrasmissibile di tale danno si è potuto ricavare attraverso l'applicazione analogica della normativa fallimentare in tema di successione. Difatti, all'interno della massa fallimentare non rientrano i crediti di natura personale e tra questi figura il danno morale; quindi, seguendo questo corollario giuridico, si è arrivati alla logica conclusione per cui il danno morale è un credito personale e perciò intrasmissibile *mortis causa*.

Inoltre, un altro possibile problema legato al risarcimento *iure successionis* del danno morale da morte è quello relativo alla duplicazione dei risarcimenti poiché in questo modo si riconosce in capo ai parenti della vittima il diritto di agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di un danno che non hanno subito in prima persona e quindi si verrebbe anche a configurare un'ipotesi di ingiustificato arricchimento da parte degli eredi poiché questi ultimi possono di per sé vantare in modo autonomo

¹⁰⁰ Corte Cost., 17 febbraio 1994, n. 37, in *Giur. it.*, 1995. I, 1, 10, con nota di NASI, *Garanzia costituzionale per il danno morale soggettivo?*

¹⁰¹ P. ZIVIZ, *Viaggio ai confini del danno psichico*, in *RCP*, 1996, 1, pp. 175-177.

¹⁰² Cass. civ., sez. III, 17 novembre 1997, n. 11396, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 2196.

un diritto al risarcimento per il danno morale che loro hanno patito direttamente a causa della morte della vittima.

Tuttavia, tale orientamento non viene appoggiato dalla giurisprudenza prevalente già agli inizi degli anni '90; infatti, la Corte di Cassazione n. 15330/2000 afferma che “La norma sul danno morale di cui all'art. 2059 c.c. (danno consequenziale, sì, al danno biologico, ma da questo concettualmente distinto, attenendo il primo alla sfera del danno alla salute, il secondo, specificamente, a tutte le sofferenze psichiche e morali subite a causa del comportamento illecito dell'agente) si ispira ai medesimi criteri risarcitori "integrali" di cui alla "Generalklausel" di cui all'art. 2043 c.c., e non ha, pertanto, natura indennitaria del "pretium doloris", ma considera tutte le sofferenze di ordine psichico e morale che il danneggiato subisca in conseguenza dell'evento dannoso ingiusto, e si fonda, pertanto, sul principio costituzionale di cui all'art. 2 della Carta fondamentale, che tutela e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”¹⁰³. Per questo motivo, il diritto di credito derivante dal danno morale, essendo quest'ultimo strettamente connesso alla dignità umana del singolo quale diritto inviolabile della persona, deve essere trasmissibile *iure hereditatis*, venendo così meno la considerazione della natura personale del risarcimento.

Non bisogna però confondere le ipotesi di danno morale da morte *iure successionis* con altre ipotesi in cui la sofferenza è solo occasionale e quindi non eziologicamente collegata alla lesione della vittima primaria causativa della morte. La Corte di Cassazione in tal frangente afferma che “Il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita in conseguenza di un fatto illecito incidente nella sfera psichica e morale della persona, si verifica nel momento stesso in cui l'evento dannoso si realizza o, nel caso di diffamazione, nel momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza; pertanto, è con riferimento a questo momento che, se non si tratta di illecito permanente, il danno morale deve essere riscontrato e liquidato, senza alcuna considerazione per i fatti o avvenimenti successivi, quale la morte del soggetto leso, che non incidono sulla misura del danno predetto”¹⁰⁴. Quindi, al fine di ottenere il risarcimento del danno morale da morte *iure hereditatis* gli eredi devono dimostrare che tra la lesione e la morte sussiste un lasso di tempo, anche molto breve, ma soprattutto che sia presente un nesso eziologico tra il danno e la lesione.¹⁰⁵

Partendo dalla definizione del danno morale da uccisione “consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o patema d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita”¹⁰⁶, si evince come, a

¹⁰³ Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2000, n. 15330, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 2471.

¹⁰⁴ Cass. civ., sez. III, 1° marzo 1993, n. 2491, in *Dir. informatica*, 1993, 383.

¹⁰⁵ L. VIOLA, “Danni da morte e da lesioni alla persona – Forme di tutela e responsabilità alla luce delle S.U. 26972/2008 sul danno non patrimoniale”, cit., pp. 202-206.

¹⁰⁶ Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2017, n. 22451, in *Massima redazionale*, 2020.

differenza del danno biologico terminale, ciò che rileva in questa diversa ipotesi di danno è la lucidità e la consapevolezza che accompagnano la vittima dal momento della lesione a quello della morte. Inequivocabile su tale argomento è la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26973/2008 che, nell'andare a ridisegnare lo statuto della categoria stessa di danno non patrimoniale alla persona, tratta anche del danno morale catastrofico e afferma che "il giudice può riconoscere e liquidare il danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione"¹⁰⁷.

Questa importante pronuncia non solo afferma la netta distinzione tra la voce del danno biologico psichico e il danno morale da uccisione, ma permette di individuare e risarcire la gravissima sofferenza patita nonostante tra la lesione e la morte sia intercorso un breve lasso di tempo, nel caso specifico di undici ore, così che, dovendosi escludere il danno biologico terminale e il danno tanatologico, risulta possibile agli eredi ottenere almeno questa posta di danno *iure hereditatis*.

Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rafforzato un orientamento già sviluppato in precedenza proprio grazie ai giudici di legittimità e confermato anche successivamente: ad esempio la sentenza n. 11601/2005 afferma che in caso di morte della vittima a seguito di incidente stradale, nonostante siano intercorse solo due ore tra la lesione e la morte, ciò non esclude che la vittima abbia potuto patire le sofferenze catastrofiche per la lucida consapevolezza dell'avvicinarsi della fine della propria vita; per questo motivo si afferma che il danno morale da agonia lucida è già entrato a far parte del patrimonio del danneggiato al momento della morte e perciò può essere trasferito *iure successionis*.¹⁰⁸ Oppure la pronuncia n. 458/2009 che, a seguito della domanda dei parenti della vittima morta a causa di un incidente stradale agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento del danno tanatologico, afferma "Il danno cosiddetto « tanatologico » o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita ed è tale quello della vittima che sopravviva all'evento mortale per un lasso di tempo di tre giorni"¹⁰⁹.

La Corte di Cassazione richiede comunque la sussistenza di un lasso di tempo, anche solo di poche ore, affinché si venga a creare nel patrimonio del *de cuius* il rispettivo diritto di credito da trasmettere

¹⁰⁷ Cass. sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973, cit.

¹⁰⁸ Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11601, in *Riv. it. med. leg.*, 2006, 3, p. 695.

¹⁰⁹ Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2009, n. 458, in *RCP*, 2009, 5, p. 1138.

successivamente alla morte ai propri eredi¹¹⁰, ma questo non viene considerato quale unico criterio ai fini del riconoscimento dell'*an* del danno morale catastrofico.

Infatti, deve sussistere anche la consapevolezza e dunque lo stato di coscienza dell'avvicinarsi della morte poiché è da questa condizione che scaturisce la gravissima sofferenza interiore oggetto del risarcimento. Per questo motivo molte pronunce dei tribunali e dei giudici di legittimità hanno riconosciuto come doverosa la presenza della lucida assistenza agli eventi da parte della vittima, poiché “in mancanza di consapevolezza di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, non sussiste danno da lucida agonia, anche quando la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni”¹¹¹.

Ad esempio, il Tribunale di Varese del 2012 ha rigettato la domanda proposta dai genitori in primo grado relativa al risarcimento del danno morale *iure hereditatis* per la perdita del figlio nato senza i caratteri della vitalità poiché, essendo il frutto del concepimento nato morto, questo non ha acquistato la capacità giuridica per poter acquisire nel suo patrimonio giuridico il relativo diritto di credito ed inoltre, non è possibile stabilire scientificamente la presenza di una possibile sofferenza patita dal feto proprio perché non essendo mai stato vivo manca lo stato di coscienza.¹¹²

Invece, la Corte di Cassazione, nella nota vicenda giudiziaria relativa alla strage di Ustica in cui sono morti ottantuno tra passeggeri e membri dell'equipaggio della compagnia aerea Itavia, afferma che “in caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro, il risarcimento del danno catastrofico — ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita — può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d'altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta”¹¹³.

¹¹⁰ Un ulteriore esempio di riconoscimento del danno morale catastrofico a seguito di un lasso di tempo esiguo tra la lesione e la morte che però conduce ugualmente a riconoscere e liquidare tale danno, anche per la presenza del criterio della lucidità della vittima, è la sentenza della Corte di Cassazione n. 7126/2013 (Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013, n. 7126, in *Repertorio Foro Italiano*, 2013, Danni in materia civile, n.° 178; in *Mass.* 2013, 223, in *Arch. circ. ass. e resp.*, 2013, 603), in cui si riconosce piena autonomia e risarcimento alla medesima voce, nonostante siano trascorse solo nove ore dal momento della lesione a quello dell'*exitus* finale.

¹¹¹ Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2014, n. 13537, in *FI*, 2014, I, 2470, con nota di PARDOLESI R.

¹¹² Trib. Varese, sez. I, 14 marzo 2012, in *Dir. di famiglia*, 2012, 4, p. 1677.

¹¹³ Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 2013, n. 1871, in *Giust. civ.*, 2013, 3-4, p. 582 e ss.

Invero, non sono mancate in passato delle pronunce che hanno riconosciuto rilevanza all'agonia inconsapevole; infatti, in un primo momento il fondamento del danno morale è stato ravvisato nel "turbamento interno quale diretta conseguenza della riduzione e dello squilibrio delle capacità intellettive della vittima"¹¹⁴, poiché ciò che rileva ai fini della liquidazione del danno morale catastrofale *iure hereditatis* sono le effettive sofferenze patite dal lesso che possono esplicitarsi anche nella gravità delle conseguenze che il comportamento pregiudizievole del danneggiante ha provocato sulla psiche della vittima.

Particolari dubbi interpretativi si sono posti nell'ipotesi in cui la vittima versi in uno stato comatoso poiché ci si è chiesti se, ai fini risarcitori, sia necessario o meno che il danneggiato abbia la concreta percezione del danno. La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata affermando l'irrelevanza dello stato di coscienza della vittima prima della morte; infatti nella sentenza n. 21976/2007 la medesima Corte individua come presupposto necessario e sufficiente a far sorgere il diritto al risarcimento dei danni biologici e morali da uccisione il solo lasso di tempo apprezzabile, poiché nel caso di danni da morte "consegue il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale ed. terminali, in tutti i casi in cui fra il fatto illecito e il decesso sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo" e soprattutto "sia il danno biologico, sia il danno morale terminali comprendono anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla vittima in stato di incoscienza"¹¹⁵, secondo un'impostazione adottata in precedenza dalla stessa Corte di Cassazione.¹¹⁶

Altresì alcuni tribunali in precedenti pronunce hanno sposato la tesi che riconosce il danno morale in capo a vittime in stato di coma, seppur adducendo motivazioni differenti. Ad esempio il Tribunale di Verona, in riferimento al caso di una bambina nata gravemente malformata e costretta a vivere in stato vegetativo, ha fatto riferimento a studi scientifici i quali sostengono che nessun medico è in grado di dimostrare quanto lo stato vegetativo influisca sulla percezione della sofferenza; per cui viene affermato che il danneggiato è una persona come le altre in grado di avvertire il dolore in modo particolare.¹¹⁷

¹¹⁴ Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 1994, n. 8177, cit.

¹¹⁵ Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2007, n. 21976, in *FI*, Rep. 2007, voce Danni civili, n. 258.

¹¹⁶ Cass. civ., sez. III, 1° dicembre 2003, n. 18305, in *DR*, 2004, p. 143.

¹¹⁷ Trib. Verona, 15 ottobre 1990, in *Giur. It.*, 1991, I, 2, 697. Alla stessa conclusione perviene anche il Tribunale di Udine che si concentrò sulla determinazione del *quantum* del danno morale catastrofico; infatti, "Rimane infine ... la determinazione del così detto danno morale dovendosi pacificamente riconoscere nella fattispecie in esame gli estremi del fatto-reato. In realtà non è affatto facile nel caso di specie quantificare, sia pure con criterio equitativo, la voce di danno di cui si tratta posto che le gravi condizioni in cui versa la piccola A. non le consentono probabilmente di avvertire sofferenza psichica per il proprio stato. Si è, peraltro, volutamente detto «forse» in quanto, allo stato, non solo il tribunale, ma neppure i medici, possono affermare con certezza un tanto e resta comunque il fatto che non si può escludere che, sia pure in forma affatto sui generis, anche A. avverta con dolore la sua condizione di minorazione. Si pensi ad esempio al continuo contatto e confronto sia pure a livello «epidermico» con la sorellina gemella" (Trib. Udine, 13 maggio 1991, in *FI*, 1992, I, 549).

In considerazione delle precedenti pronunce sembra che si sia optato per una concezione di danno morale in senso oggettivo, quindi differente dall'accezione soggettiva individuata dalla sentenza n. 372/1994 pronunciata dalla Corte Costituzionale, poiché l'argomentazione viene incentrata sull' "ingiusta alterazione negativa delle capacità intellettuali"¹¹⁸, allargando in questo modo le maglie della voce di danno morale tradizionalmente legata ai turbamenti dell'animo.

Altre Corti di merito hanno invece utilizzato il concetto di coscienza affermando che "la distruzione della coscienza causata da un sinistro stradale preclude sì al danneggiato di avvertire le sensazioni dolorose causate dalle lesioni, ma gli preclude altresì tutte le altre sensazioni gioiose della vita quotidiana: il danno morale può in altre parole identificarsi non solo, in positivo, con le sensazioni di dolore o di sofferenza morale provate dalla vittima ma, anche, in negativo, con (la perdita del)le percezioni positive del proprio essere, della possibilità di relazionarsi con gli altri, di godere dei propri affetti"¹¹⁹; il concetto di coscienza appare efficace poiché nel vocabolario comune questa nozione fa riferimento ad un qualcosa di spirituale, una condizione interna e intangibile, ma allo stesso tempo esistente in ogni individuo in quanto rapportato all'anima.¹²⁰

Differente è, invece, l'argomentazione che riporta al centro dell'attenzione la funzione sanzionatoria-punitiva della responsabilità civile in quanto, escludendo il risarcimento del danno morale catastrofale in caso di stato vegetativo o comatoso, si rischia di sollevare il danneggiante dalla responsabilità nell'ipotesi di un danno talmente grave da aver condotto la vittima in uno stato di incoscienza; difatti, un'autorevole dottrina ha affermato che ciò che rileva è "l'eco negativa di un minor valore e di una minore dignità della vittima che l'offesa proietta nella dimensione sociale e che risulta tanto più grave in quanto essa non sia in grado di percepirla o di difendersi"¹²¹.

Infine, un'ulteriore estensione della categoria del danno morale viene apportata dalla Corte di Cassazione attraverso la sentenza n. 16992/2015, dove per danno morale non si intende solo il patema d'animo o la sofferenza interiore, ma anche la "lesione della dignità o integrità morale, massima espressione della dignità umana, assumente specifico e autonomo rilievo nell'ambito della composita categoria del danno non patrimoniale, anche laddove la sofferenza interiore non degeneri in danno biologico o in danno esistenziale"¹²²; per tale ragione, assumendo il danno morale il significato di massima lesione della dignità umana distinta dalla sfera emotiva, si può riconoscere il danno morale catastrofale nonostante lo stato incosciente della vittima in quanto il danno si perfeziona con la lesione di un diritto inviolabile della persona.

¹¹⁸ Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 1994, n. 8177, cit.

¹¹⁹ Trib. Messina 15 luglio 2002, in *FI*, 2002, I, 3494.

¹²⁰ M. BONA, *Stati di incoscienza e risarcimento dei danni non patrimoniali: sofferenze, spirito o quantum?*, in *DR*, 2004, p. 143 e ss.

¹²¹ E. NAVARRETTA, *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Torino, Giappichelli, 1996, p. 330.

¹²² Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992, in *DR*, 2015, 1131, con nota di PONZANELLI.

Il problema della vittima incosciente ha destato perplessità poiché se è concepibile il risarcimento del danno biologico indipendentemente dallo stato di lucidità della vittima, in quanto ciò che viene tutelata è qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica del soggetto e non l'effettiva percezione del danno, diverso risulta il discorso per quanto riguarda il danno morale da morte. Infatti, riconducendo alla categoria del danno morale catastrofico le gravissime sofferenze interiori patite dal danneggiato non sembra prima facie possibile ricondurre tali sentimenti allo stato di incoscienza.

Ad oggi le più recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno riconosciuto quale presupposto indefettibile ai fini del riconoscimento e della liquidazione del danno morale catastrofico *iure hereditatis* la presenza dello stato di coscienza, rimanendo quindi escluse le ipotesi in cui, nel lasso di tempo anche breve intercorrente tra la lesione e la morte, non si riscontri nel danneggiato attività cerebrale oppure questo versi in stato di totale incoscienza. Tale orientamento si fonda sulla considerazione, simile a quella del danno morale subiettivo, per cui il danno morale terminale è correlato ad una manifestazione soggettiva interna e per questo intrinsecamente collegata ad una consapevolezza del peggioramento delle proprie condizioni di salute e della propria fine imminente.¹²³ Per questo motivo la tesi tuttora prevalente prevede che “in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d'altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta”¹²⁴.

5. Le tradizionali ragioni contrarie al riconoscimento del danno tanatologico e il revirement della Corte di Cassazione tramite la sentenza “Scarano” (n. 1361/2014).

Le argomentazioni che da un secolo a questa parte sono state utilizzate per confutare il risarcimento del danno tanatologico quale perdita del bene giuridico della vita in sé considerata sono almeno circa una decina. Tra queste tesi viene sicuramente negata quella che individua l'assenza del *contra ius* relativo alla lesione del diritto alla vita in quanto è assolutamente inconcepibile l'esclusione di tale diritto all'interno della sfera giuridica soggettiva della vittima; difatti, esistono molte norme sia

¹²³ Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2773, in FI, 2019, I, 1690, con nota di STROMMILLO.

¹²⁴ Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2018, n. 11250, in *De Jure*, 2018.

all'interno dell'ordinamento giuridico italiano sia a livello europeo ed internazionale che tutelano tale diritto.¹²⁵

La prima vera ragione riguarda la natura del bene della vita, poiché esso viene considerato un diritto personalissimo e per questo motivo azionabile in giudizio solo dal suo titolare. In tal senso si è espresso il Tribunale di Milano n. 2778/1989 secondo il quale “L'individuazione del bene tutelato, consente di affermare il carattere esclusivamente personale della risarcibilità del danno evento, ben differente dal danno conseguenza, sicché il diritto alla reintegrazione del bene leso appartiene con esclusività alla persona, come il bene stesso, è parte di un patrimonio che in dottrina venne definito come “bene immateriale personale” non trasmissibile e non azionabile da altri. Agendo l'avente diritto iure proprio, tra i beni per la cui lesione intende ottenere ristoro anche sostitutivo non è compreso dunque quello del quale il *de cuius* era il solo titolare. Né a diversa soluzione, attesa la natura del bene salute leso, potrebbe pervenirsi ove l'avente causa avesse agito iure hereditario, cioè per un diritto (di cui è palesemente esclusa la natura patrimoniale) trasmessole *mortis causa*”.¹²⁶

Dello stesso avviso risultano anche altre pronunce delle Corti di merito che hanno affermato l'intrasmissibilità *iure hereditatis* del diritto alla vita che sorge con la nascita e si estingue al momento della morte e da ciò consegue che nel caso in cui la vittima sia deceduta senza azionare il diritto al risarcimento del danno biologico, quest'ultimo non è trasmissibile agli eredi indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra la lesione e la morte.¹²⁷ Invero, si riscontra nel panorama della dottrina la presenza di posizioni meno rigide e di parziale apertura al risarcimento: ad esempio nel caso in cui il *de cuius* abbia già iniziato l'azione di risarcimento prima del sopraggiungimento della morte, allora i suoi eredi potranno sostituirsi in giudizio al posto del proprio dante causa; oppure viene sostenuta la rilevanza della volontà della vittima di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.¹²⁸

La seconda e più pregnante ragione riguarda invece la difficoltà di riconoscere, se non con artifici retorici, l'acquisto da parte di un soggetto che perde *mortis causa* la propria capacità giuridica di un diritto di credito che derivi dalla fine della sua esistenza. Questo principio, già espresso nell'iconica sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3475/1925¹²⁹, viene ripresa in una più recente pronuncia della medesima Corte di Cassazione n. 6754/2011 secondo cui il “Diritto alla vita che, in una virtuale scala gerarchica, è sicuramente il primo tra tutti i diritti inviolabili dell'uomo ed è senza dubbio, in ogni contesto e con le più variegate modalità, ampiamente garantito, com'è assolutamente ovvio; ma che non è tuttavia suscettibile di essere tutelato, quando è leso da terzi che

¹²⁵ Le norme che tutelano il diritto alla vita sono presenti nel paragrafo 2.

¹²⁶ Trib. Milano, sez. II, 12 gennaio 1989, n. 2778, in *Dir. e fisc. dell'ass.*, 1990, 4, p. 740 e ss.

¹²⁷ Trib. Roma, 30 gennaio 1990, in *Riv. giur. circol. traspr.*, 1990, 222.

¹²⁸ G. CRICENTI, *Il danno non patrimoniale*, Padova, CEDAM, 1999, p. 313.

¹²⁹ Cass. Sez. Un., 22 dicembre 1925, n. 3475, cit., p. 328 ss.

provocchino la morte di chi ne è titolare, a favore dello stesso soggetto che lo abbia perso, appunto morendo”.¹³⁰ Infatti, essendo il momento della morte contestuale a quello della distruzione del bene della vita non risulta nessun tipo di perdita se non quella legata alla capacità giuridica della vittima primaria dell’illecito.

Collegata a tale ragionamento è l’argomentazione secondo cui nel nostro ordinamento la responsabilità civile non riconosce il risarcimento ai danni *in re ipsa* ma solamente avendo riguardo alle sole conseguenze pregiudizievoli che sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, riprendendo così la dicotomia tra danno-evento e danno-conseguenza. La perdita del bene giuridico della vita è insita nella lesione stessa e non comporta nessun tipo di conseguenza pregiudizievole ulteriore. Questa impostazione è stata seguita dalle stesse sentenze pronunciate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 26972-26975/2008.¹³¹

Una successiva argomentazione contraria al riconoscimento del danno tanatologico è legata alla funzione tipica della responsabilità civile; infatti, essendo il risarcimento strettamente connesso alla presenza di perdite e di lesioni di utilità che devono essere compensate, ecco che la funzione a cui si riconduce tale sistema è quella di natura compensativa nel caso di danno patrimoniale e solidaristico-satisfattoria nel caso del danno non patrimoniale. Ciò che invece non viene considerata è la possibile natura sanzionatoria-deterrente oppure general-preventiva che è tipica dell’ambito penale. Difatti, la violazione del diritto della vita trova piena tutela nelle norme presenti nel codice penale, senza dover dare ingresso nel nostro ordinamento alla categoria dei “*punitive damages*”. A tal proposito risulta significativa la sentenza della Corte di Cassazione n. 3592/1997 che specifica che “nella tutela del diritto alla vita l’ordinamento provvede con strumenti diversi, aventi carattere sanzionatorio, quali la previsione di sanzioni penali; per altro verso, il risarcimento non può operare oltre i limiti strutturali che segnano l’ambito del sistema della responsabilità civile (la vita non è reintegrabile in forma specifica né risarcibile per equivalente, attesa la mancanza del soggetto che possa giovare dell’utilità sostitutiva del bene perduto)”.¹³² La concezione del danno da morte, quale evento verificatosi in conseguenza di un comportamento illecito di un terzo, rientra all’interno dell’ambito della pretesa punitiva che si trova esclusivamente in capo allo Stato e non ai privati cittadini.¹³³

Ricollegato alla funzione satisfattiva della responsabilità civile, un’altra argomentazione riguarda esattamente l’impossibilità di risarcire la vita quale bene inquantificabile per eccellenza e per questo motivo non suscettibile di essere risarcito né per equivalente e né tantomeno in forma specifica. Infatti, la somma di denaro individuata dal giudice in giudizio dovrebbe fungere da ristoro e da

¹³⁰ Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2011, n. 6754, cit.

¹³¹ Cass. sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975, cit.

¹³² Cass. civ., sez. III, 24 aprile 1997, n. 3592, in *De Jure*, 1997.

¹³³ G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 457 e ss.

reintegrazione dell'utilità perduta dal danneggiato, ma non sembra possibile conciliare tale operazione in caso di morte della vittima stessa. Pertanto, gli unici beneficiari risultano essere esclusivamente gli eredi del *de cuius*, i quali ottengono così un ingiustificato arricchimento: "Pretendere che sia data «anche» al defunto la tutela corrisponde, a ben vedere, solo al contingente obiettivo di far conseguire più denaro ai congiunti, non essendo sostenuto da alcuno che sarebbe in linea col comune sentire o col principio di solidarietà che il risarcimento da perdita della vita fosse erogato agli eredi «anziché» ai congiunti (se, in ipotesi, diversi) o, in mancanza di successibili, addirittura allo Stato: il risarcimento assumerebbe allora una funzione meramente punitiva, che è invece assolta dalla sanzione penale"¹³⁴. Inoltre, secondo parte della dottrina la quantificazione del bene giuridico della vita può portare all'ingente rischio di mercificare la persona umana in quanto l'utilizzo delle tabelle, soprattutto giudiziali, per definire il *quantum* del danno non patrimoniale risente comunque della valutazione discrezionale del giudice attraverso l'operazione della personalizzazione e questo potrebbe portare ad una "tariffazione della persona".¹³⁵

Un'ulteriore tesi riguarda il problema relativo alla possibile duplicazione dei risarcimenti, che i giudici di legittimità hanno sempre temuto e osteggiato, comportando così un eccessivo carico in capo al danneggiante ed una violazione del principio dell'integrale riparazione del danno. Infatti, essendo il danno biologico e quello alla vita ontologicamente diversi si dà adito a risarcimenti autonomi, il che comporta una *overcompensation* a favore degli eredi in quanto la categoria del danno biologico terminale è stata creata dalla giurisprudenza per sopperire al mancato riconoscimento del danno tanatologico da morte immediata.¹³⁶

Un'autorevole dottrina ha segnalato come nell'accogliere la tesi della risarcibilità del danno da perdita della vita non si possono successivamente escludere ulteriori diritti di credito trasmissibili *iure hereditatis* tra cui i danni patrimoniali da lucro cessante e da mancato reddito, senza inoltre dimenticare che in caso di danno da morte i parenti della vittima hanno il diritto di agire per il risarcimento dei danni patiti *iure proprio*.¹³⁷ Quindi, al fine di evitare una sovracompensazione ai danni dell'autore del fatto lesivo si deve riconoscere un ristoro di importo inferiore a favore dei congiunti della vittima per i danni subiti *iure proprio*, anche se sicuramente appare a questi ultimi più conveniente ottenere il risarcimento dei danni *iure proprio* in quanto questi, a differenza di quelli *iure hereditatis*, non possono essere aggrediti dai possibili creditori del *de cuius*.¹³⁸

¹³⁴ Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2011, n. 6754, cit.

¹³⁵ A. GORGONI, *Il danno da perdita della vita: un nuovo orientamento della Cassazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2014, p. 423.

¹³⁶ R. FOFFA, *La sentenza "Scarano" sul danno da perdita della vita: verso un nuovo statuto di danno*, in *DR*, 2014, p. 399.

¹³⁷ M. POGLIANI, *Una garbata disputa, autorevolmente diretta, sul danno biologico da morte*, in *Dir. prat. assic.*, 1989, p. 361.

¹³⁸ G. GENTILE, *Danno alla persona*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, p. 671.

Lo stesso danno tanatologico viene quindi ritenuto obsoleto grazie alla nuova interpretazione dell'art. 2059 c.c. che permette di tutelare le vittime "secondarie" in modo adeguato in forza dell'introduzione della voce di danno esistenziale che, in questo frangente, acquista la denominazione di danno da perdita del rapporto parentale, con la conseguenza di rendere del tutto superfluo il riconoscimento del danno da perdita della vita. Sicuramente l'introduzione di questa posta autonoma di danno *iure proprio* azionabile in giudizio direttamente dai congiunti del danneggiato ha mitigato le istanze di giustizia presentate dalla collettività al fine di colmare l'assenza di un risarcimento *iure hereditatis* del danno tanatologico.¹³⁹

Infine, l'ultimo ragionamento riguarda l'incidenza del danno tanatologico sul costo sociale poiché essendo considerato come ulteriore voce di danno da risarcire questo comporta necessariamente un aumento del premio assicurativo sopportato da tutti i consociati; infatti, data l'incertezza del giudizio, soprattutto in tema di *quantum* risarcitorio, le compagnie assicurative non fanno altro che far sopportare il rischio sui propri clienti e aumentando di conseguenza il premio assicurativo.

Questo possibile incremento potrebbe avere come conseguenza primaria il danneggiamento di soggetti economicamente più deboli e in secondo luogo lo scoraggiamento per i medesimi nello stipulare assicurazioni che, ad esempio, nell'ambito della circolazione di veicoli risultano obbligatorie.¹⁴⁰

Tutte queste argomentazioni, adottate per quasi un secolo dalla giurisprudenza di legittimità, subiscono importanti critiche dalla dottrina maggioritaria che sempre più ipotizza soluzioni atte a superare il rigetto della figura del danno tanatologico. Infatti, alcuni autori hanno individuato degli escamotage al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita della vita.

Ad esempio parte della dottrina introduce il c.d. danno collettivo basato sulla differenziazione tra il soggetto che subisce il danno e il titolare dell'azione risarcitoria; infatti, la perdita della vita riguarda l'intera collettività e non il singolo individuo poiché la tutela dell'interesse qui considerato appartiene allo Stato quale insieme di consociati e su di essi incide in termini di costo sulla società stessa: "la distruzione della vita umana non rappresenta soltanto un danno (il più grave fra quelli possibili) alla persona, ma costituisce anche un'offesa al nucleo familiare della stessa nonché un costo elevatissimo per la società".¹⁴¹ Tuttavia, questa tesi, definita comunque suggestiva, non convince un'altra parte della dottrina che fa notare che se si accetta l'idea di un danno da perdita della vita quale bene collettivo, allora non dovrebbe sussistere in capo alla vittima e né tantomeno in capo ai suoi eredi un risarcimento per un nocimento che non è stato sofferto; invero, i veri danneggiati sarebbero i consociati i quali però subiscono solo il peso del rischio e non ricevono nessun ristoro poiché

¹³⁹ A. TOMASELLI, *Sul danno tanatologico: riflessioni e prospettive*, in *Dir. fam. pers.*, 2008, p. 2153.

¹⁴⁰ G. PONZANELLI, *Le Sezioni Unite sul danno tanatologico*, in *DR*, 2015, p. 910.

¹⁴¹ N. LIPARI, *Danno tanatologico e categorie giuridiche*, cit., p. 527.

quest'ultimo è riconosciuto in capo agli eredi del *de cuius iure hereditatis*.¹⁴² Per questi motivi viene piuttosto prospettata l'idea di introdurre, ad opera del legislatore, una sorta di sanzione pecuniaria civile, simile all'operazione di depenalizzazione di alcuni reati, oppure di inserire all'interno dell'ordinamento giudiziario una doppia condanna consistente in una somma a titolo satisfattorio in favore dei congiunti e una somma con finalità deterrente avente come beneficiario lo Stato.¹⁴³

Abbandonata questa tesi ne sorge un'altra, evocata soprattutto nei contenziosi che hanno ad oggetto la responsabilità medica, secondo cui la morte corrisponde alla perdita delle *chance* di sopravvivenza del danneggiato. Nel caso della perdita della vita viene riconosciuta l'equivalente perdita di carattere patrimoniale ed economico consistente nella *chance* di vivere più a lungo, la cui lesione ha determinato un danno attuale e risarcibile in riferimento ad un bene già presente nella sfera giuridica della vittima.¹⁴⁴ Difatti, secondo un'autorevole dottrina, a differenza dell'applicazione giurisprudenziale della teoria della perdita di *chance* in ambito patrimoniale, in questo frangente ciò che rileva non è la lesione di un bene autonomo presente nel patrimonio della vittima, quanto una sua capacità che consiste nell'attitudine innata e presente in ogni individuo alla sopravvivenza.¹⁴⁵

Invero, anche la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16993/2015 ha ravvisato la perdita di *chance* di sopravvivenza in conseguenza dell'omissione della diagnosi da parte del medico e nello specifico ha individuato il diritto al risarcimento *iure hereditatis* in capo agli eredi "con particolare riguardo alla perdita di *chance* di sopravvivenza ovvero anche solo della possibilità di meglio prepararsi alla propria fine vivendo consapevolmente, pur in tale contingenza, il proprio essere persona".¹⁴⁶

Il principale problema relativo all'applicazione della suddetta teoria nell'ambito del risarcimento del danno non patrimoniale è il seguente: stando sul piano della violazione di diritti costituzionalmente tutelati, l'ingiustizia legata al pregiudizio non può far riferimento ad una mera possibilità statistica che ciò accada, se non esclusivamente nell'ipotesi in cui la probabilità che si verifichi sia elevatissima, praticamente certa; però, in questo frangente non si è più nella sfera della *chance* ma direttamente nella lesione ad esempio della salute.¹⁴⁷ Inoltre, viene precisato che la perdita di *chance* riguarda esclusivamente il caso in cui la perdita della possibilità di conseguire un risultato migliore sia possibile e quindi incerta; se, invece, la condotta lesiva comporti in concreto la perdita della vita e quindi della speranza di vivere a lungo, allora non si tratta di *chance* ma di danno-conseguenza.¹⁴⁸

¹⁴² V. SCALISI, *Illecito civile e responsabilità. Fondamento e senso di una distinzione*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, p. 678 e ss.

¹⁴³ A. ASTONE, *Il danno tanatologico (una controversa ricostruzione)*, cit., p. 217.

¹⁴⁴ Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, in *DR*, 2014, 363, con nota di PONZANELLI e FOFFA e la postilla di R. PARDOLESI-SIMONE.

¹⁴⁵ P. ZIVIZ, *Grandi speranze (per il danno non patrimoniale)*, in *RCP*, 2014, p. 380.

¹⁴⁶ Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2015, n. 16993, in *Diritto & Giustizia*, 2015, con nota di SAVOIA.

¹⁴⁷ E. NAVARRETTA, *Il danno non patrimoniale e la responsabilità extracontrattuale*, in E. NAVARRETTA (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, Giuffrè, 2010, 3, p. 105.

¹⁴⁸ Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2018, n. 5641, in *FI*, 2018, 5, I, 1579, con nota di PARDOLESI-TASSONE.

L'evidente malcontento esplicitato dalla dottrina, anche attraverso l'elaborazione delle tesi sopra citate, non rimane privo di riscontro; infatti, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ribalta completamente l'orientamento seguito dalla medesima Corte sin dal 1925 attraverso la nota sentenza "Scarano" (n. 1361/2014). Questa pronuncia ha infatti l'ardire di riconoscere pienamente il danno tanatologico e lo fa attraverso una pronuncia che viene denominata "sentenza-trattato"¹⁴⁹, data la meticolosità e il riferimento a quasi quattrocento precedenti giurisprudenziali; alcuni autori la definiscono addirittura la *summa theologiae* del danno alla persona composta da centodieci pagine dense di ricostruzioni e di precedenti giurisprudenziali.¹⁵⁰

Il fatto oggetto della causa riguarda una coppia di coniugi coinvolti in un incidente stradale a seguito del quale la donna ha perso la vita dopo poche ore dalla collisione e il coniuge ha riportato gravi lesioni; successivamente il marito superstite, a causa della morte della propria moglie, ha sviluppato una profonda depressione che lo ha condotto dopo due anni al suicidio. Per questi motivi gli eredi delle vittime citano in giudizio il danneggiante e la sua compagnia assicurativa al fine di ottenere il risarcimento dei danni *iure hereditatis* e *iure proprio* subiti a seguito di entrambe le morti.

I familiari lamentano la mancata liquidazione del danno tanatologico per la morte della donna ed inoltre, accertato il collegamento tra l'insorgenza della depressione e la morte della moglie, chiedono che venga riconosciuto e liquidato il danno da perdita della vita a favore del padre nonché il danno esistenziale patito da quest'ultimo per la gravissima lesione subita a causa del decesso della moglie. Un'ultima doglianza, invece, riguarda i criteri di liquidazioni adoperati in primo grado dal Tribunale di Milano a titolo di danno da perdita del rapporto parentale poiché considerati inferiori ai minimi previsti dalle tabelle create dall'Osservatorio dello stesso tribunale.

La medesima Corte, con il preciso intento di ripercorrere le tappe evolutive e gli approdi giurisprudenziali relativi al danno alla persona, fa in primo luogo riferimento al contenuto e al risarcimento della categoria del danno non patrimoniale e riprende quanto è stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 26972-26975/2008 in tema di unitarietà della categoria e della funzione meramente descrittiva delle voci di danno. Tuttavia, viene ribadita una differenza ontologica tra le diverse voci e dunque l'impossibilità di trovare un minimo comun denominatore, il che rende necessario per i giudici andare ad identificare ogni volta il tipo di pregiudizio che si è verificato in concreto attraverso le consuete denominazioni: danno biologico, morale, da perdita del rapporto parentale o c.d. danno esistenziale.

Il concetto viene esposto in una precedente sentenza della medesima Corte di Cassazione secondo cui "sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie di

¹⁴⁹ P. ZIVIZ, *Grandi speranze (per il danno non patrimoniale)*, cit., p. 380.

¹⁵⁰ R. FOFFA, *La sentenza "Scarano" sul danno da perdita della vita: verso un nuovo statuto di danno*, cit., p. 394.

danno biologico e danno morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice al fine di dare contenuto e parametrare la liquidazione del danno risarcibile. Pertanto è erronea la sentenza di merito, la quale a tali sottocategorie abbia fatto riferimento, solo se, attraverso il ricorso al danno biologico ed al danno morale, siano state risarcite due volte le medesime conseguenze pregiudizievoli (ad esempio ricomprendendo la sofferenza psichica sia nel danno “biologico” che in quello “morale”); se, invece, facendo riferimento alle tradizionali locuzioni, il giudice abbia avuto riguardo a pregiudizi concretamente diversi, la decisione non può considerarsi erronea in diritto (...).¹⁵¹

Infatti, la stessa Corte di Cassazione n. 1361/2014 riprende le diverse figure di danno analizzandone il rispettivo contenuto: il danno morale viene individuato non solo quale sofferenza interiore senza la necessaria connotazione della temporaneità, in quanto l'intensità e la durata del patema d'animo sono rilevanti solo per identificare il *quantum* risarcitorio e non la natura del danno, ma anche come lesione della dignità della persona; per tale motivo viene affermata la sua autonoma rilevanza, soprattutto in riferimento al danno biologico quale figura onnicomprensiva di danno non patrimoniale. Rilevante è anche l'affermazione relativa alla sussistenza della categoria del danno esistenziale che “costituisce un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto sia dal danno morale che dal danno biologico, con i quali concorre a compendiare il contenuto della generale e unitaria categoria del danno non patrimoniale”¹⁵²; nello specifico la Suprema Corte precisa che le Sezioni Unite nn. 26972-26975/2008 non hanno eliminato tale voce di danno, ma ne hanno semplicemente contestato la genericità del pregiudizio; per questo motivo si sente l'esigenza di individuare dei limiti alla suddetta figura, ad esempio attraverso la corrispondenza della medesima all'ipotesi di danno da perdita del rapporto parentale.

La vera rivoluzione copernicana effettuata dalla sentenza n. 1361/2014, consistente nello sconvolgimento dell'orientamento fino ad allora adottato, riguarda il riconoscimento del danno da perdita della vita all'interno della tradizionale tripartizione che ha da sempre caratterizzato la categoria del danno non patrimoniale.

La prima argomentazione utilizzata al fine di legittimare il danno tanatologico è l'ontologica differenza tra la perdita della vita e il danno da agonia, meglio qualificato come danno biologico terminale e/o danno morale catastrofico: infatti, mentre il secondo necessita di uno *spatium vivendi* affinché il pregiudizio si perfezioni, la privazione del bene giuridico della vittima sembra invece coincidere esattamente con il momento del decesso tale per cui non sono richiesti presupposti come l'apprezzabile lasso di tempo o la coscienza tra il momento della lesione e quello della morte.

¹⁵¹ Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4043, in *RCP*, 2013, 828, con nota di GIUSTI.

¹⁵² Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, cit.

Invero, in tema di danno morale da morte la medesima Corte di Cassazione risulta perplessa in merito all'esclusione di tale voce nel caso di incoscienza della vittima poiché ricorda come, invece, è stato riconosciuto il relativo risarcimento non solo a favore del neonato o del nascituro, ma anche delle persone giuridiche e degli enti.

Dopo aver ripercorso le tesi volte ad escludere il riconoscimento del danno tanatologico, citate all'inizio del presente paragrafo, La Corte di Cassazione n. 1361/2014 si schiera apertamente dalla parte di quegli interpreti che non concepiscono come la lesione del primo tra tutti i diritti inviolabili dell'uomo non trovi tutela nell'ambito della responsabilità civile. Infatti, riprende l'aforisma per cui, in ragione dell'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, è più conveniente uccidere piuttosto che ferire.

Nell'affrontare l'argomentazione sostenuta della giurisprudenza maggioritaria secondo cui il bene della vita e quello della salute sono ontologicamente differenti tra loro tale per cui la morte non può consistere nella massima lesione del diritto alla salute, la medesima Corte afferma che "il diritto alla vita sia altro e diverso dal diritto alla salute costituisce dato invero inconfutabile, quest'ultima rappresentando un minus rispetto alla prima, che ne costituisce altresì il presupposto. Siffatta distinzione non comporta tuttavia necessariamente la conclusione che della perdita della vita debba negarsi la ristorabilità".¹⁵³ Per cui risulta alla Suprema Corte fondamentale individuare, se possibile, la corretta qualificazione del danno tanatologico all'interno delle categorie giuridiche al momento esistenti. Invero, una pregressa sentenza della Corte di Cassazione n. 12236/2012 ha sottolineato come le categorie giuridiche sono una creazione degli interpreti e che "non essendo entità oggettiva nè costituendo a priori concettuale ben possono le categorie essere dall'interprete poste in qualunque momento in discussione, e ciò al di là della forza attrattiva di sedimentazioni storiche che ci conducono ad utilizzare certi paradigmi"¹⁵⁴ Infatti, tali categorie confezionate non sono in grado di risolvere problemi "nuovi" e per questo motivo si rende indispensabile crearne ulteriori o modificare quelle già esistenti.

In base alla concezione ormai consolidata nel nostro sistema secondo cui i soli danni che possono trovare ristoro sono solo i danni-conseguenza e non anche i danni-evento, poiché le principali funzioni della responsabilità civile sono quella compensativa e quella satisfattiva e non sanzionatoria-punitiva, la stessa Corte di Cassazione afferma che "Il diritto al ristoro del danno da perdita della vita si acquisisce dalla vittima istantaneamente al momento della lesione mortale, e quindi anteriormente all'exitus, costituendo ontologica, imprescindibile eccezione al principio dell'irrisarcibilità del danno evento e della risarcibilità dei soli danni-conseguenza, giacché la morte ha per conseguenza la perdita

¹⁵³ Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, cit.

¹⁵⁴ Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2012, n. 12236, in *Giust. civ. Mass.*, 2012, 7-8, 924.

non già solo di qualcosa bensì di tutto; non solamente di uno dei molteplici beni, ma del bene supremo della vita; non già di qualche effetto o conseguenza, bensì di tutti gli effetti e conseguenze, di tutto ciò di cui consta(va) la vita della (di quella determinata) vittima e che avrebbe continuato a dispiegarsi in tutti i molteplici effetti suoi propri se l'illecito non ne avesse causato la soppressione”¹⁵⁵; infatti, tale pregiudizio non può che essere considerato un danno-evento poiché di per sé non costituisce nessun altro detrimento ma, secondo la medesima Corte, in realtà la morte costituisce “la perdita non già solo di qualcosa, bensì di tutto; la vita, quale bene supremo, racchiude in sé tutti gli altri, per cui la relativa perdita è foriera non già di qualche effetto o conseguenza, bensì di tutti gli effetti e conseguenze”¹⁵⁶. L'ontologica eccezione riguarda, dunque, il non ricercare le conseguenze patrimoniali e non di un danno che per sua natura è *in re ipsa*, ma guardare alla sua connotazione oggettiva ai fini del risarcimento, trattandosi della lesione di un diritto supremo e inviolabile dell'uomo; in questo modo si evita di snaturare la tradizionale funzione compensativa della responsabilità civile, volta ad accrescere il patrimonio giuridico del *de cuius* a causa di un danno provocato dal comportamento illecito di un terzo.

Questa affermazione comporta il superamento di tutti i problemi relativi ai presupposti creati dalla giurisprudenza e la risoluzione dell'ingiustizia scaturita dal non riconoscimento del danno tanatologico e dei danni da morte legati ad un decesso immediato: viene meno il criterio cronometrico relativo al danno biologico terminale, oppure il grado e l'intensità della sofferenza patita, accettando in questo modo un pieno ristoro a quelle situazioni di morte istantanea o avvenuta dopo un lasso di tempo troppo breve che non hanno consentito la maturazione nel patrimonio della vittima del relativo diritto di credito trasmissibile *iure hereditatis*.¹⁵⁷

Invero, questa sentenza, che riconosce il danno tanatologico indipendentemente dal fatto che la vittima abbia avuto cognizione dell'imminente fine della propria esistenza, si pone in netto contrasto con un'altra pronuncia emessa dalla stessa Terza Sezione esattamente un anno prima la quale invece ha richiesto la prova della sussistenza di uno stato di coscienza della vittima poiché è risultato alla stessa Corte inconcepibile l'acquisizione di un diritto che deriva dalla morte in sé considerata, anche in relazione alla funzione esclusivamente riparatoria o consolatoria e non sanzionatoria della responsabilità civile.¹⁵⁸

Un'altra argomentazione utilizzata dalla Corte di Cassazione n. 1361/2014 riguarda il riferimento alla coscienza sociale quale criterio idoneo ad orientare il diritto positivo verso il riconoscimento del danno tanatologico. Infatti, secondo la medesima Corte “Negare alla vittima il ristoro per la perdita

¹⁵⁵ Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, cit.

¹⁵⁶ Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, cit.

¹⁵⁷ R. FOFFA, *La sentenza “Scarano” sul danno da perdita della vita: verso un nuovo statuto di danno*, cit., pp. 397-399.

¹⁵⁸ Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 2013, n. 1871, cit.

della propria vita significa determinare una situazione effettuale che in realtà rimorde alla coscienza sociale, costituendo ipotesi che del principio in argomento viene invero a minare la bontà, dando adito ad aneliti di relativo abbandono o superamento in quanto divenuto una "gabbia interpretativa" inidonea a consentire di pervenire a legittimi risultati ermeneutici, rispondenti al comune sentire sociale dell'attuale momento storico".¹⁵⁹

Infine, la medesima Corte di Cassazione affronta la questione relativa al risarcimento del danno non patrimoniale, compreso quello tanatologico, affermando il ricorso alla valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., la quale è "diretta a determinare la compensazione economica socialmente adeguata del pregiudizio, quella che l'ambiente sociale conferma come equa, alla luce del prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto".¹⁶⁰ Al fine di rispettare l'equità risulta necessario basarsi sul principio dell'integrale riparazione del danno e far riferimento a tutti i pregiudizi non patrimoniali che in concreto si sono verificati ed escludere dal conteggio quelli che invece si danno per scontato risultando solamente astratti.

In tema di quantificazione del risarcimento la presente sentenza si trova a dover fare i conti con le indicazioni dettate sia dal legislatore attraverso il Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005, articoli 138 e 139) sia dalla giurisprudenza stessa per il tramite delle tabelle create dal Tribunale di Milano, volte da un lato ad ottenere una maggior parità di trattamento e dall'altro, nell'ambito legislativo, a favorire la categoria dei danneggiati a fronte della presenza di forti interessi pubblici.

La sentenza "Scarano" si allinea all'orientamento che individua nello strumento tabellare, sia di fonte giurisprudenziale che ministeriale, il criterio valutativo maggiormente utilizzato, ma nello stesso tempo ne evidenzia le criticità; infatti, riprendendo la precedente pronuncia della Corte Costituzionale n. 75/2012¹⁶¹ viene ribadita l'illegittimità dell'apposizione di un limite massimo inderogabile in riferimento alla definizione del *quantum debeatur* dei danni alla persona poiché in questo modo "la determinazione dell'ammontare di risarcimento può invero risultare non congrua in riferimento al caso concreto, in quanto irragionevole e sproporzionata per difetto, e pertanto sotto tale profilo non integrale"¹⁶²; inoltre, a fronte di sconvolgimenti eccezionali della vita quotidiana le indicazioni tabellari risultano inadeguate in quanto non viene considerata la voce del danno morale sotto

¹⁵⁹ Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, cit.

¹⁶⁰ Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, cit.

¹⁶¹ Corte Cost., 30 marzo 2012, n. 75, in *Corr. Giur.*, 2013, 901, con nota di A. MACCARONE, *Il contratto di viaggio "tutto compreso" e i limiti alla risarcibilità del danno alla persona*. Nello specifico la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 15 comma 1 del d.lgs n. 111/1995 (Codice del turismo) nella parte in cui ha previsto un limite massimo di risarcimento dei danni alla persona derivanti, nello specifico, da inadempimento contrattuale.

¹⁶² Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, cit.

l'accezione di lesione della dignità umana come possibile posta ulteriore di danno da risarcire in caso di danno alla salute.¹⁶³

Per quanto concerne, invece, la quantificazione del risarcimento relativo al danno da perdita della vita è necessario identificare il criterio da applicare poiché non esistono tabelle che lo contemplano. A differenza del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale che trovano ristoro attraverso o l'utilizzo del criterio equitativo puro¹⁶⁴ o mediante la personalizzazione dei dati tabellari, il danno tanatologico necessita di un sistema di calcolo specifico e peculiare poiché il bene giuridico della vita è differente dal bene della salute e per questo non risulta applicabile lo stesso criterio previsto per la liquidazione del danno biologico.

La medesima Corte di Cassazione fa riferimento ai precedenti giurisprudenziali che hanno tentato di liquidare il danno tanatologico attraverso il riconoscimento del 100% dell'invalidità psico-fisica¹⁶⁵ oppure mediante la tesi del rischio equivalente, ma ha infine dichiarato che non risulta idonea né una soluzione prettamente soggettiva, caratterizzata dalla valutazione che la vittima stessa fa in merito al valore della propria vita né una soluzione oggettiva e quindi standardizzata a prescindere dalla personalizzazione effettuata nel caso concreto. La Suprema Corte afferma infatti che “Essendo la vita in sé e per sé insuscettibile di valutazione economica in un determinato preciso ammontare, appare imprescindibile che il diritto privato consenta di riconoscersi alla vittima per la perdita del suo bene supremo un ristoro che sia equo, nel significato delineato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408). Deve ritenersi allora ammissibile qualsiasi modalità che consenta di addivenire ad una valutazione equa. [...] Vale al riguardo altresì segnalare che dal riconoscimento della ristorabilità della perdita del bene vita in sé e per sé considerato, anche in caso di immediatezza o istantaneità della morte, deriva, quale corollario, la necessità di procedere alla relativa quantificazione senza dare in ogni caso ingresso a duplicazioni risarcitorie”.¹⁶⁶

In tal senso la Corte di Cassazione n. 1361/2014 non fornisce una soluzione pratica e rimanda la quantificazione del danno da perdita della vita al prudente apprezzamento del giudice di merito che nel caso concreto è tenuto a decidere quale criterio utilizzare rispettando il principio del prudente e ragionevole apprezzamento delle circostanze concretamente presenti nel caso di specie, la valutazione della gravità del danno secondo la coscienza sociale, la personalizzazione del danno ed infine i criteri di proporzionalità ed equità.¹⁶⁷

¹⁶³ G. PONZANELLI, *La sentenza “Scarano” sul danno da perdita della vita: verso un nuovo statuto di danno*, in *DR*, 2014, pp. 392-394.

¹⁶⁴ Il criterio equitativo puro non solo prende in considerazione le circostanze del caso concreto, ma tiene in grande conto altri aspetti come il grado e l'intensità dei danni patiti dalla vittima misurando il tutto attraverso i criteri di proporzionalità ed equità adeguati all'entità del pregiudizio concretamente subito.

¹⁶⁵ Trib. Venezia, 15 giugno 2009, cit.

¹⁶⁶ Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, cit.

¹⁶⁷ R. FOFFA, *La sentenza “Scarano” sul danno da perdita della vita: verso un nuovo statuto di danno*, cit., pp. 399-400.

La sentenza “Scarano” è rivoluzionaria perché provoca una netta rottura in tema di danno tanatologico rispetto all’orientamento dettato dalle Sezioni Unite nel 1925 ed applicato fino a quel momento. Ciò che si viene dunque a creare è un concreto contrasto giurisprudenziale all’interno della medesima Corte di Cassazione il quale deve essere risolto al fine di preservare la funzione di nomofilachia della stessa.

Per questo motivo la Terza Sezione, nel medesimo anno della pubblicazione della sentenza “Scarano”, emette un’ordinanza motivata con cui rimette gli atti al Primo Presidente affinché la questione relativa al danno tanatologico venga definita dalle Sezioni Unite, essendo la stessa considerata di massima importanza ai sensi dell’art. 374 c.p.c.¹⁶⁸

L’ordinanza n. 5056/2014 rileva il contrasto giurisprudenziale che si è venuto a creare a seguito della sentenza “Scarano” indicando le varie pronunce dei giudici di legittimità che negano la sussistenza del danno tanatologico¹⁶⁹ ed invece la tesi positiva sostenuta dalla sentenza n. 1361/2014; per questo motivo la sezione rimette la questione al Primo Presidente affinché “valuti l’esigenza di investire le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, al fine di definire e precisare, per imprescindibili ragioni di certezza del diritto, il quadro della categoria del danno non patrimoniale già delineato nel 2008, alla stregua degli ulteriori contributi di riflessione, tra loro discordanti, offerti dalla sezione semplice sul tema del diritto della risarcibilità *jure haereditario da morte immediata*”.¹⁷⁰

I punti problematici che emergono dalla presente ordinanza sono: la prospettazione di una categoria di danno-evento ristorabile, in contrasto con i principi precedentemente affermati, grazie al concetto di violazione della dignità umana quale bene giuridico incompressibile della persona; la funzione della responsabilità civile volta a risarcire il valore della persona piuttosto che una perdita effettiva; infine, la questione relativa alla liquidazione del danno e i criteri da applicare.¹⁷¹

A distanza di un anno dalla pronuncia della sentenza “Scarano” le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si pronunciano demolendo l’impianto utilizzato dalla Terza Sezione nella pronuncia n. 1361/2014 e riaffermando quanto stabilito dall’orientamento giurisprudenziale maggioritario;

¹⁶⁸ L’art. 374 c.p.c. recita al secondo comma “Inoltre, il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza”.

¹⁶⁹ Da ultimo Cass. civ., sez. III, 20 settembre 2011, n. 19133, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 9, 1314. La presente pronuncia si pone nel solco dell’orientamento maggioritario per cui “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando all’estrema gravità delle lesioni, segua, dopo un intervallo temporale brevissimo (nella specie due giorni), la morte, non può essere risarcito il danno biologico “terminale” connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull’intensa sofferenza d’animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro”.

¹⁷⁰ Cass. civ., sez. III, ord. 4 marzo 2014, n. 5056, in *FI*, 2014, I, 719.

¹⁷¹ C. SCOGNAMIGLIO, *Il problema del danno da morte: il danno non patrimoniale torna alle Sezioni Unite*, in *Giustizia civile*, 2014.

un'autorevole dottrina, infatti, nel descrivere la sentenza n. 15350/2015¹⁷² parla di “giorni di un futuro passato”.¹⁷³

¹⁷² Cass. Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350, in *RCP*, 2015, 5, 1530, con nota di BONA.

¹⁷³ R. CASO, *Le sezioni unite negano il danno da perdita della vita: giorni di un futuro passato*, in *FI*, 2015, I, 2698.

CAPITOLO III

IL DANNO TANATOLOGICO: DALLA SENTENZA DELLE S.U. N. 15350/2015 AD OGGI

1. Il confronto tra la sentenza “Scarano” e la successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 15350/2015.

La sentenza “Scarano” rappresenta principalmente il riflesso di un malcontento che si è generato a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite del 2008¹, non solo in riferimento alla generale categoria del danno non patrimoniale, ma anche riguardo all’orientamento della medesima Corte circa il riconoscimento e il risarcimento del danno tanatologico, così come delineato nel capitolo precedente. L’evoluzione che ha caratterizzato la categoria del danno da morte fin dalla sentenza n. 3475/1925 pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione² ha portato all’introduzione, ad opera della giurisprudenza, del risarcimento del pregiudizio cagionato dal comportamento illecito di un terzo nella sola ipotesi in cui tra l’evento lesivo e la morte fosse trascorso un apprezzabile lasso di tempo, lasciando in questo modo scoperta la questione relativa alla morte immediata della vittima. Infatti, secondo la concezione “epicurea”, la morte non è il massimo danno all’integrità psico-fisica della persona, nell’ottica di una netta distinzione tra il bene della salute e quello della vita.

Le Sezioni Unite del 2008 hanno dapprima rivoluzionato la categoria del danno non patrimoniale andando ad escludere la figura del danno esistenziale, a cui alcuni giudici hanno precedentemente ricondotto il danno da morte, dopo aver riscontrato delle analogie con la voce del danno biologico anche di natura psichica³; inoltre, è stato assegnato un nuovo ruolo al danno morale, che ora ricomprende tutti i danni patiti dal danneggiato che siano diversi dai pregiudizi che sfociano in patologie e comprendono invece tutte le ipotesi di lesione della dignità umana. Difatti, in tema di danno da morte le medesime Sezioni Unite hanno riconosciuto solo il danno morale “catastrofale” nel caso di morte della vittima avvenuta entro un breve lasso di tempo, nell’ipotesi in cui quest’ultima fosse rimasta lucida nell’intermezzo tra la lesione e l’*exitus* finale; per cui resta ancora esclusa la pretesa del risarcimento del danno da perdita della vita in sé considerato⁴.

Invero, questo ulteriore espediente introdotto dalle Sezioni Unite del 2008 per individuare un adeguato risarcimento a favore dei congiunti della vittima senza però riconoscere valore al danno

¹ Cass. sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 1, 38, con nota di MONATERI; in *FI*, 2009, 1, I, 120, con nota di PALMIERI, PARDOLESI, SIMONE, PONZANELLI, NAVARRETTA; in *Dir. e giur.*, 2008, 526, con nota di PROCIDA MIRABELLI DI LAURO; in *Danno e Resp.*, 2009, 1, 19, con nota di PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, LANDINI

² Cass. Sez. Un., 22 dicembre 1925, n. 3475, in *FI*, 1925.

³ Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2002, n. 3728, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, 455; oppure Cass. civ., sez. III, 3 gennaio 2002, n. 24, in *Giur. It.*, 2002, 1361.

⁴ Cass. sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 1, 38, con nota di MONATERI.

tanatologico ha portato la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ad intraprendere un percorso totalmente in contrasto con l'orientamento che si è consolidato negli anni; difatti, facendo leva sulla coscienza sociale e sull'idea della vita umana quale bene supremo, la medesima Corte riconosce appieno il danno da perdita della vita in sé considerato, nonostante la morte sia avvenuta immediatamente rispetto al verificarsi dell'evento lesivo.

Questa soluzione ha però comportato delle evidenti forzature dogmatiche relative alla struttura della responsabilità civile soprattutto in riferimento alle categorie precostituite; infatti, viene affermato che “il danno tanatologico costituisce una ontologica ed imprescindibile eccezione al principio dell'irrisarcibilità del danno-evento e della risarcibilità dei soli danni-conseguenza” e che, pertanto, “il relativo diritto al risarcimento sorge in capo alla vittima, istantaneamente, al momento della lesione mortale, anteriormente all'exitus”.⁵

In tal senso il danno tanatologico è da considerarsi una deroga al principio della risarcibilità del solo danno-conseguenza che costituisce un postulato della responsabilità civile, come è stato ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2008⁶.

La sentenza “Scarano” non utilizza uno schema argomentativo nuovo poiché la differenza tra la lesione di un diritto costituzionalmente garantito e il pregiudizio che ne deriva è già stata individuata dalla Corte Costituzionale nella sentenza “Dell'Andro”⁷; la medesima Consulta infatti, nell'andare ad affermare la risarcibilità del danno biologico all'interno della sfera dell'art. 2043 c.c., ha affermato che il danno bio-psichico non viene riconosciuto e risarcito in quanto sussiste una concreta lesione fisica, ma perché viene leso il diritto alla salute tutelato dal combinato disposto degli artt. 32 C e 2043 c.c.; infatti è l'ingiustizia della lesione che rileva ai fini del risarcimento del danno biologico. La tutela sussiste ancor prima della menomazione perché deve sussistere in primis un'ingiustizia del fatto illecito ed una lesione del bene giuridico “salute”.⁸

Questa argomentazione è il perno da cui discende la possibilità per i giudici di legittimità di riconoscere appieno per la prima volta il danno tanatologico, rompendo così gli schemi che si sono consolidati nel tempo e che trova riscontro anche nelle successive pronunce dei giudici di merito.⁹

In concreto, il Tribunale di Brindisi attraverso la sentenza n. 2039/2014¹⁰, in riferimento alla richiesta di risarcimento avanzata dai congiunti delle vittime morte a seguito di un incidente stradale, ripercorre la tesi sottostante il principio della non risarcibilità del danno tanatologico da morte immediata in

⁵ Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, in *DR*, 2014, 363, con nota di PONZANELLI e FOFFA e la postilla di R. PARDOLESI-SIMONE.

⁶ Cass. sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.

⁷ Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184, in *FI*, 1986, I, 2976.

⁸ Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184, cit.

⁹ R. PUCELLA, *Lesione del valore-persona e danno-conseguenza: un'architettura da rimodernare*, in *RCDP*, 2015, p. 55 e ss.

¹⁰ Trib. Brindisi, 1° dicembre 2014, n. 2039, in *De Jure*, 2014.

quanto non solo con l'*exitus* finale viene meno la capacità giuridica del soggetto e la vita viene considerato un bene infungibile e intrasmissibile *iure hereditatis*, ma secondo quanto è stato affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza "Mengoni" (n. 372/1994) "la lesione dell'integrità fisica con esito letale non può considerarsi un danno *in re ipsa*, ma è sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quella indicata dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato".¹¹ Successivamente, ne evidenzia le criticità che sono emerse nel corso degli anni e che sono state sviscerate all'interno della sentenza "Scarano": il diritto alla vita e alla salute sono bene sì ontologicamente distinti, ma allo stesso tempo intimamente connessi e tra loro imprescindibili tale per cui è impossibile parlare di vita senza salute e viceversa; inoltre, la compromissione del bene salute può essere anche parziale e quindi non comporta la dipartita del danneggiato, a differenza della perdita della vita che, invece, comporta la lesione totale dell'integrità biologica della vittima. Per questo motivo la lesione del bene vita deve essere risarcito indipendentemente dalla sussistenza di un criterio temporale, poiché venendo meno il bene giuridico della vita significa perdere tutto.

Dello stesso avviso risulta l'orientamento della Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 4307/2014 nella quale si dichiara che "il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita - bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile - è garantito dall'ordinamento in via primaria anche sul piano della tutela civile, presentando carattere autonomo, in ragione della diversità del bene tutelato, dal danno alla salute, alla discrezionalità del giudice di merito nella sua duplice configurazione di danno "biologico terminale" e di danno "catastrofale". Esso, pertanto, rileva "ex se" a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia avuto, dovendo ricevere ristoro anche in caso di morte cosiddetta "immediata" o "istantanea", senza che assumano rilievo né la persistenza in vita della vittima per un apprezzabile lasso di tempo, né l'intensità della sofferenza dalla stessa subita per la cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine".¹²

Invero, anche la Corte di Cassazione si è espressa in senso favorevole al riconoscimento di una tutela civilistica e non solo penalistica del diritto alla vita, definendolo "bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile - è garantito dall'ordinamento in via primaria anche sul piano della tutela civile, presentando carattere autonomo".¹³

Questo nuovo orientamento, subito applicato dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, ha creato un clima di incertezza nell'ordinamento tale per cui quando la Terza Sezione civile della Corte

¹¹ Corte Cost., 27 ottobre 1994, n. 372, cit.

¹² Corte App. Milano, sez. II, 1° dicembre 2014, n. 4307, in *De Jure*, 2014.

¹³ Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 2014, n. 26590, in *Giust. civ. Mass.*, 2014.

di Cassazione si è trovata ad affrontare nuovamente la questione legata al riconoscimento e alla liquidazione del danno tanatologico ha prontamente emesso un'ordinanza di rimessione¹⁴ volta ad ottenere una pronuncia delle Sezioni Unite non solo in merito al contenuto della categoria generale dei danni non patrimoniali, ma soprattutto per conseguire un responso definitivo ed univoco relativamente al riconoscimento o meno del danno tanatologico.¹⁵

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse esattamente un anno dopo l'emissione dell'ordinanza di rimessione pronunciando la sentenza n. 15350/2015¹⁶, caratterizzata secondo parte della dottrina da una "inattesa e sorprendente sintesi"¹⁷: infatti, tale pronuncia consta di solo otto pagine a differenza della ingente mole che contraddistingue la sentenza "Scarano".

La Suprema Corte ha spento le speranze che hanno animato i sostenitori del danno tanatologico, e quindi della sentenza n. 1361/2014, poiché ha ribadito con forza la correttezza dell'orientamento volto a negare il riconoscimento del danno da perdita della vita in sé considerato, confermando definitivamente l'esclusione del danno tanatologico tra i pregiudizi di cui si possa chiedere ed ottenere un risarcimento.

Il Tribunale di Cuneo del 2013, riconoscendo una responsabilità concorrente pari al 70% nei confronti del danneggiante e del 30% in capo al defunto, ha rigettato non solo la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali futuri, ma soprattutto quella relativa al danno biologico *iure hereditatis*.¹⁸

Anzitutto, la le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione affermano il pieno appoggio all'orientamento che si è incardinato nell'ordinamento fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 3475/1925¹⁹, confermato successivamente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 372/1994²⁰ e ribadito per ultimo dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008²¹. Difatti, la medesima Corte di Cassazione afferma che "a tale risalente e costante orientamento le sezioni unite intendono dare continuità non essendo state dedotte ragioni convincenti che ne giustificano il superamento".²²

La prima argomentazione affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15350/2015 ha riguardato il riferimento riportato dalla sentenza "Scarano" (n. 1361/2014) al bene della vita quale

¹⁴ Cass. civ., sez. III, ord. 4 marzo 2014, n. 5056, cit.

¹⁵ M. GORGONI, *L'altalena qualificatoria del danno da morte: da Cass. n. 3475/1925 alle Sezioni Unite n. 15350/2015*, in *DR*, 2016, Ipsa, pp. 224-231.

¹⁶ Cass. Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350, cit.

¹⁷ P. SANNA, *Mors et vita duello confluxere mirando: il difficile caso del risarcimento del danno c.d. tanatologico (o da morte istantanea ovvero da perdita della vita)*, in *Riv. it. med. leg.*, 2016, p. 650.

¹⁸ Trib. Cuneo, 1° dicembre 2013, in *FI*, 2014, I, 578.

¹⁹ Cass. Sez. Un., 22 dicembre 1925, n. 3475, cit.

²⁰ Corte Cost., 27 ottobre 1994, n. 372, cit.

²¹ Cass. sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.

²² Cass. Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350, cit. La Suprema Corte si riferisce sia all'argomentazione prospettata nella sentenza n. 15760/2006 della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15706 cit.) che in un *obiter dictum* ha auspicato la rilevanza della lesione quale momento in cui si viene a creare un diritto di credito nella sfera patrimoniale della vittima, ma soprattutto alle motivazioni che sono state adottate dalla Terza Sezione civile che hanno dato luogo al contrasto giurisprudenziale che le Sezioni Unite sono chiamate a dirimere.

valore supremo e di conseguenza alla ontologica eccezione del risarcimento del danno tanatologico quale danno-evento, nonché alla coscienza sociale quale criterio-guida idoneo ad influenzare l'interpretazione del diritto positivo.

Le Sezioni Unite sembrano inflessibili nel rilevare che “l'ipotizzata eccezione alla regola sarebbe di portata tale da vulnerare la stessa attendibilità del principio e, comunque, sarebbe difficilmente conciliabile con lo stesso sistema della responsabilità civile, fondato sulla necessità ai fini risarcitori del verificarsi di una perdita rapportabile a un soggetto, l'anticipazione del momento di nascita del credito risarcitorio al momento della lesione verrebbe a mettere nel nulla la distinzione tra il "bene salute" e il "bene vita" sulla quale concordano sia la prevalente dottrina che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità”.²³ Infatti, sul piano della tutela del bene della vita come “ontologica eccezione” al principio cardine del solo risarcimento dei danni-conseguenza la medesima Corte ricorda l'incompatibilità della categoria del danno-evento rispetto alla funzione primaria della responsabilità civile in tema di danni non patrimoniali; difatti “la premessa del predetto orientamento, peraltro non sempre esplicitata, sta nell'ormai compiuto superamento della prospettiva originaria secondo la quale il cuore del sistema della responsabilità civile era legato a un profilo di natura soggettiva e psicologica, che ha riguardo all'agire dell'autore dell'illecito e vede nel risarcimento una forma di sanzione analoga a quella penale, con funzione deterrente”.²⁴

L'argomentazione esplicitata nella sentenza “Scarano” per cui il danno-conseguenza non è codificato in nessuna norma non ha come conseguenza diretta il riconoscimento e l'automatica legittimazione del danno-evento, anzi, la sua introduzione avrebbe secondo la medesima Corte degli effetti destabilizzanti: in primo luogo perché l'evento lesivo appartiene al fatto illecito per cui soggiace alle norme inerenti alla causalità di fatto, invece sono diverse le conseguenze dannose che scaturiscono da una condotta illecita sottoposte al nesso di causalità giuridica e quindi ad una imputazione oggettiva. Inoltre, il riconoscimento della categoria del danno-evento comporterebbe il necessario riconoscimento nel nostro ordinamento della funzione deterrente e sanzionatoria della responsabilità civile, la quale non appartiene al sistema della responsabilità civile così come si è venuto a creare nel tempo.²⁵ Infatti, secondo la medesima Corte “L'attuale impostazione, sia dottrinarica che giurisprudenziale, (che nelle sue manifestazioni più avanzate concepisce l'area della responsabilità civile come sistema di responsabilità sempre più spesso oggettiva, diretto a realizzare una tecnica di allocazione dei danni secondo i principi della teoria dell'analisi economica del diritto) evidenzia come risulti primaria l'esigenza (oltre che consolatoria) di riparazione (e redistribuzione tra i consociati, in

²³ Cass. Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350, cit.

²⁴ Cass. Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350, cit.

²⁵ E. NAVARRETTA, *La « vera » giustizia e il « giusto » responso delle S.U. sul danno tanatologico iure hereditario*, in *RCP*, 2015, pp. 1424 e ss.

attuazione del principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.) dei pregiudizi delle vittime di atti illeciti, con la conseguenza che il momento centrale del sistema è rappresentato dal danno, inteso come "perdita cagionata da una lesione di una situazione giuridica soggettiva".²⁶ Infine, il medesimo Collegio rinvia ad alcune pronunce della Corte Costituzionale n. 132/1985²⁷, n. 369/1996²⁸ e la n. 148/1999²⁹, nelle quali i giudici hanno chiarito l'orientamento giurisprudenziale costituzionale per cui il principio dell'integrale riparazione del danno non ha fonte costituzionale e per questo motivo un danno come quello da perdita della vita, considerato come danno-evento e non come danno-conseguenza può non essere risarcito, mancando anche una utilità riferita alla ristorazione della perdita nei confronti del soggetto titolare perché quest'ultimo non è più in vita.

Infatti, secondo un'autorevole dottrina risulta un dato ormai assodato sia in dottrina³⁰ che in giurisprudenza³¹ che il danno derivante dalla lesione di interessi costituzionalmente tutelati e privi di rilevanza economica necessita comunque della sussistenza delle componenti dell'illecito delineate dall'art. 2043 c.c., nonché la necessaria individuazione di un momento convenzionale in cui si conclude l'evento.

Un'altra argomentazione utilizzata dalla stessa Corte Suprema riguarda il bene giuridico della vita considerato autonomo, fruibile solo in natura dal titolare ed insuscettibile di essere reintegrato per equivalente. Per questo motivo la primaria ragione per cui non è possibile riconoscere il risarcimento del danno tanatologico risiede nella perdita della capacità giuridica del soggetto che avviene al momento della morte della vittima poiché il pregiudizio arrecato alla vita ha come conseguenza la perdita di qualsiasi capacità del soggetto defunto di adire un giudice per ottenere la relativa liquidazione; infatti, a differenza di quanto formulato dalla sentenza "Scarano", il momento in cui sorge il diritto di credito non può coincidere con l'evento lesivo perché altrimenti si perderebbe la distinzione tra bene "vita" e il bene "salute" sancita, invece, dalla Corte Costituzionale n. 372/1994 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità.

Un altro esplicito contrasto con l'antecedente sentenza "Scarano" riguarda il riferimento alla coscienza sociale quale promotrice di un interesse collettivo volto ad ottenere il riconoscimento del risarcimento per la perdita del bene supremo della vita. Le Sezioni Unite sono inflessibili nel rimarcare la contrarietà a questa argomentazione in quanto "dato che la corrispondenza a un'indistinta e difficilmente individuabile coscienza sociale, se può avere rilievo sul piano assiologico e delle

²⁶ Cass. Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350, cit.

²⁷ Corte Cost., 6 maggio 1985, n. 132, in *FI*, 1985, I, 1585.

²⁸ Corte Cost., 2 novembre 1996, n. 369, in *FI*, 1996, I, 3585.

²⁹ Corte Cost., 30 aprile 1999, n. 148, in *FI*, 1999, I, 1715.

³⁰ C. CASTRONOVO, *Il danno biologico a causa di morte. Aspettando la Corte Costituzionale*, in *Vita not.*, 1994, p. 563.

³¹ Cass., sez. un., 11 novembre 2008 n. 26972, cit.

modifiche normative, più o meno auspicabili, secondo le diverse opzioni culturali, non è criterio che possa legittimamente guidare l'attività dell'interprete del diritto positivo, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento che queste sezioni unite intendono confermare, la morte provoca una perdita, di natura patrimoniale e non patrimoniale, ai congiunti che di tal perdita sono risarciti, mentre non si comprende la ragione per la quale la coscienza sociale sarebbe soddisfatta solo se tale risarcimento, oltre che ai congiunti (per tali intendendo tutti i soggetti che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali attuali, abbiano relazioni di tipo familiare giuridicamente rilevanti, con la vittima) per le perdite proprie, fosse corrisposto anche agli eredi (e in ultima analisi allo Stato)".³² In tal senso la coscienza sociale non è un criterio idoneo ad interpretare il diritto positivo, ma semmai un motore di riforme *de iure condendo*.

La Suprema Corte di Cassazione riferisce che non è vera la mancanza nel nostro ordinamento di una piena tutela al diritto alla vita poiché oltre alla presenza di sanzioni penali esistono dei rimedi anche sul piano civilistico in caso di morte non istantanea e a seguito di un certo lasso di tempo. Quindi, viene fatto esplicito riferimento alle figure elaborate dalla giurisprudenza di danno biologico terminale e danno morale catastrofico che permettono agli eredi, qualora sussistano i relativi requisiti, di agire in giudizio al fine di ottenere il conseguente ristoro poiché questi pregiudizi sono considerati a tutti gli effetti come perdite subite direttamente dal *de cuius* e quindi trasmissibili agli eredi *iure hereditatis*. A parere della medesima Corte con le sentenze pronunciate sia dalla Corte Costituzionale (nn. 8827-8828/2003) sia dalla Corte di Cassazione (nn. 26972-26975/2008) i giudici hanno voluto dare maggior rilievo e tutela ai danni sofferti *iure proprio* dai congiunti della vittima in forza del legame affettivo realmente esistito e venutosi a spezzare in conseguenza della morte, anche grazie alla scelta di sganciare il risarcimento del danno da morte e in generale della categoria del danno non patrimoniale dalla sussistenza di un reato di cui all'art. 185 c.p.

Questo impianto, che predilige il risarcimento dei danni patiti *iure proprio* rispetto a quelli *iure hereditatis*, è oggettivamente più coerente rispetto alle norme civilistiche che regolano la liquidazione dei danni non patrimoniali in quanto i congiunti sono gli unici ad avere la possibilità di dimostrare in giudizio l'effettiva perdita del rapporto affettivo come conseguenza diretta del fatto lesivo della morte.

Un'autorevole dottrina afferma, infatti, che in questo modo si vengono ad escludere tutti quei soggetti che pretendono il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale solo in qualità di eredi del defunto e non perché sussistesse un reale legame affettivo con la vittima, andando ad arricchire ingiustificatamente dei soggetti che non avrebbero diritto di percepire il relativo risarcimento. Difatti, si possono prospettare diverse ipotesi per cui non sempre i legittimati ad agire *iure proprio* coincidono

³² Cass. Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350, cit.

con gli eredi; possono sussistere solo gli eredi legittimi e mancare i legittimati *iure proprio* oppure coesistere; ancora, possono esistere solo gli eredi testamentari, fino ad arrivare alla mancanza sia di eredi che di congiunti legittimati ad agire *iure proprio* e l'unico destinatario del diritto di credito è lo Stato. L'automatismo di fonte legale che caratterizza la disciplina della successione non offre nessuna garanzia in merito alla correttezza del caso concreto che l'erede sia meritevole di ricevere un ristoro, a differenza invece dei congiunti i quali possono dimostrare la rottura concreta del legame affettivo.³³ Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la quale riprende quanto è stato affermato dalla medesima Corte nella sentenza n. 6754/2011, il riconoscimento di un diritto di credito a favore del defunto, il quale esula e al di più si somma al diverso diritto dei congiunti ad ottenere un risarcimento *iure proprio*, “[...] corrisponde, a ben vedere, solo al contingente obiettivo di far conseguire più denaro ai congiunti”³⁴, andando in questo modo ad inficiare il principio dell'integrale riparazione del danno e quello della prova del danno concretamente subito.

Successivamente, secondo la Corte di Cassazione il risarcimento del danno da morte *iure proprio* patito dai congiunti è la forma più idonea a garantire la tutela del bene giuridico della vita, ribadito anche dal forte collegamento sussistente tra l'art. 2 Cost. e l'art. 2059 c.c.; infatti un'autorevole dottrina, commentando ed appoggiando il pensiero della medesima Corte, afferma che “nella consapevolezza che ciò che di tale valore rimane sul piano personale, dopo la morte di un uomo, è solo il riflesso di quella stessa vita nelle relazioni personali e affettive che la vittima aveva, nella propria esistenza, intessuto”.³⁵

In conclusione, la Suprema Corte di Cassazione n. 15350/2015 contesta la formula, indicata come caposaldo del riconoscimento del danno tanatologico, presente all'interno delle motivazioni della sentenza “Scarano” e creato dalla dottrina per cui “è più conveniente uccidere che ferire”.³⁶

La medesima Corte riconosce sicuramente la forte efficacia retorica di tale argomento, ma ne afferma l'assoluta falsità, infatti “ferma la relevantissima diversa entità delle sanzioni penali, dall'applicazione della disciplina vigente le conseguenze economiche dell'illecita privazione della vita siano in concreto meno onerose per l'autore dell'illecito di quelle che derivano dalle lesioni personali, essendo indimostrato che la sola esclusione del credito risarcitorio trasmissibile agli eredi, comporti necessariamente una liquidazione dei danni spettanti ai congiunti di entità inferiore”.³⁷

³³ E. NAVARRETTA, *Con il risarcimento del danno “è forse il sonno della morte men duro?” Riflessioni in margine alla Sezione Unite della Cassazione n.15350 del 2015*, in *Giustizia civile*, 2015, pp. 4-7.

³⁴ Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2011, n. 6754, cit.

³⁵ E. NAVARRETTA, *La « vera » giustizia e il « giusto » responso delle S.U. sul danno tanatologico iure hereditario*, cit., p. 1419.

³⁶ R. CASO, *Uccidere è più conveniente che ferire: la distruzione della vita tra paradossi, irrazionalità e costi del sistema risarcitorio del danno non patrimoniale*, in *Dialoghi sul danno alla persona*, cit., p. 211.

³⁷ Cass. Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350, cit.

2. Le critiche dottrinali e l'orientamento giurisprudenziale a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 15350/2015.

A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 15350/2015, parte della dottrina si è domandata se la questione relativa al non riconoscimento del danno tanatologico fosse chiusa definitivamente o se invece fosse ancora aperta a discussioni.³⁸

Partendo dall'argomentazione delle Sezioni Unite n. 15350/2015 relativa al non riconoscimento della funzione punitiva della responsabilità civile, alcuni studiosi hanno sollevato delle critiche, in quanto la pronuncia delle Sezioni Unite “non pare essere in linea con l'evoluzione più recente del sistema, considerato nel suo complesso ed anche il quadro giurisprudenziale è, sul punto della funzione e della condanna risarcitoria, più articolato di quanto non emerga dalla decisione...”³⁹.

Nello specifico l'autore fa riferimento ad altre pronunce emesse dalla medesima Corte di Cassazione: la n. 7613/2015⁴⁰ e la n. 1126/2015⁴¹. Nella prima sentenza il collegio riconosce la funzione sanzionatoria e deterrente poiché assume importanza la sussistenza dell'*animus nocendi*; invece, nella seconda viene applicata concretamente questa funzione a livello di condanna risarcitoria basata sul grado di riprovevolezza e di offensività del danno cagionato.

Altra dottrina, invece, si sofferma sull'antigiuridicità e sul concetto di perdita da cui scaturisce il diritto al risarcimento⁴². A parere di quest'ultima è corretta l'argomentazione adottata dalla sentenza n. 1361/2014⁴³ per cui la lesione del bene giuridico della vita comporta la perdita non di qualcosa ma di tutto, ma viene criticata la dichiarazione secondo cui il risarcimento del danno tanatologico costituisce “ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni conseguenza”.⁴⁴ Infatti, il risarcimento del danno da morte, quale danno conseguenza, è volto a compensare tutte le perdite che derivano quali conseguenze logiche e non temporali della lesione tale per cui “l'obbligazione risarcitoria crea un collegamento tra una pluralità disgiuntiva di fattispecie di responsabilità e una pluralità cumulativa di conseguenze giuridiche”.⁴⁵

In riferimento al diritto alla vita quale bene giuridico autonomo rispetto al bene “salute”, di cui quest'ultimo ne costituisce un *minus*, la stessa dottrina riprende quanto è stato affermato dalla Corte EDU la quale ha riconosciuto espressamente il risarcimento del danno tanatologico in caso di morte

³⁸ M. BONA, *Sezioni Unite 2015: no alla «loss of life», ma la saga sul danno non patrimoniale continua*, in *RCP*, 2015, pp. 1537-1563.

³⁹ C. SCOGNAMIGLIO, *Il danno tanatologico e le funzioni della responsabilità civile*, in *RCP*, 2015, p. 1436.

⁴⁰ Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2015, n. 7613, in *De Jure*, 2015.

⁴¹ Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2015, n. 1126, in *De Jure*, 2015.

⁴² A. ASTONE, *Il danno tanatologico (una controversa ricostruzione)*, in *Dir. fam.*, 2017, II, p. 191 e ss.

⁴³ Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, cit.

⁴⁴ Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, cit.

⁴⁵ P. G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. Sacco*, Torino, 1998, p. 508 e ss.

immediata, trasmissibile *iure hereditatis*.⁴⁶ Per cui, la tutela risarcitoria riconosciuta in riferimento al diritto alla vita non può essere in alcun modo inferiore a quella apprestata a livello europeo.

Altra dottrina, invece, si sofferma sulle incongruenze derivate dalla creazione di categorie giuridiche quali il danno biologico terminale e il danno morale catastrofico in quanto offrono una tutela definita a tratti “incerta e volubile nonché incompleta”⁴⁷; infatti, mentre il criterio cronometrico utilizzato per definire la sussistenza del danno biologico terminale ha portato in concreto a delle disparità di trattamento, la necessaria sussistenza della lucida agonia ha portato ad una perentoria esclusione del risarcimento nel caso di stato di incoscienza prima del decesso.

La medesima dottrina evidenzia come queste incongruenze del sistema non riguardano solo l’ordinamento italiano, ma si possono egualmente individuare anche all’interno dell’esperienza statunitense, dove è di interesse maggiore la lesione alla sfera giuridica dei congiunti rispetto a quella della stessa vittima.

Fin dal 1846 è stata applicata nelle colonie statunitensi la legislazione britannica⁴⁸, secondo quanto stabilito dal sistema di *common law*, la quale ha previsto in caso di morte cagionata da terze persone che i congiunti non potessero chiedere un risarcimento se non relativo al venir meno dei contributi economici che venivano erogati del defunto; dunque, è stato riconosciuto solo il risarcimento *iure proprio* del danno patrimoniale subito dai familiari superstiti, mentre non è stato nemmeno preso in considerazione il lato non patrimoniale del danno sia *iure proprio* che *iure hereditatis*.

Ad oggi nella maggior parte degli Stati americani è preponderante il risarcimento del danno patrimoniale *mortis causa* rispetto a quello non patrimoniale, infatti il *quantum debeatur* è nettamente inferiore quando la vittima non ha l’obbligo del sostentamento economico dei propri congiunti e viene considerato solo il danno patito anteriormente alla morte del congiunto.

Dal punto di vista prettamente non patrimoniale l’ordinamento statunitense riconosce il risarcimento del *loss of enjoyment of life* nel caso di lesione del diritto alla salute che causa una perdita del “piacere di vivere”, mentre in caso di morte della vittima i congiunti si vedono rigettare la stessa domanda di

⁴⁶ Corte EDU, 14 dicembre 2000, Gül. v. Turkey, Appl. n. 22676/93. È corretto ricordare che la Convenzione EDU non contiene al suo interno nessuna norma che obblighi gli Stati membri ad essere vincolati da quanto viene deciso dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo se questi non sono parti in causa, tuttavia le medesime sentenze hanno comunque una forza interpretativa generale. In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte statuito la necessità che il giudice interno tenga in considerazione l’interpretazione delle norme pattizie nell’esercizio della funzione giurisdizionale (Cass sez. un., 24 gennaio 2004, n. 1338, cit. e Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2011, n. 19985, in *Giust. civ.*, 2012, I, 2674). Inoltre, si rammenta come l’art. 52 co. 3 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea riconosce valenza di trattato alla stessa Convenzione EDU (v. A. RUGGERI, *La Corte fa il punto sul rilievo interno della Cedu e della Carta di Nizza - Strasburgo* (a prima lettura di Corte cost. n. 80 del 2011).

⁴⁷ M. DELLACASA, *Rinnovo e restaurazione nel risarcimento del danno da morte*, in *RDC*, 2015, p. 1283.

⁴⁸ Si tratta del *Fatal Accident Act*, meglio conosciuto come *Lord Campbell’s Act*, che fu una legge emanata dal Parlamento britannico nel 1846 per far fronte alle ingenti limitazioni risarcitorie le quali impedivano ai familiari delle vittime di incidenti di ottenere il risarcimento del danno patito. Infatti, attraverso questo atto è stato riconosciuto in capo ai familiari del defunto il diritto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno cui la vittima primaria aveva diritto al momento della morte.

risarcimento poiché il defunto non può godere delle utilità derivanti dal ristoro a causa della perdita della vita. Solo alcuni Stati americani, come l'Arkansas, il Connecticut, le Hawaii, il New Hampshire e il New Mexico riconoscono ad oggi il risarcimento del danno da morte *iure hereditatis*, quindi sofferto direttamente dalla vittima primaria.

Si evidenzia in questo modo l'analogia tra l'ordinamento italiano e quello statunitense poiché entrambi riconoscono un risarcimento del danno da morte *iure hereditatis* solo in quanto sussista un intervallo di tempo tra la lesione e la morte della vittima, all'inverso non viene concessa la liquidazione del danno da perdita della vita in sé considerato. Difatti, parte della dottrina americana concorda con la dottrina minoritaria italiana nel dichiarare che è più conveniente uccidere che ferire.⁴⁹ Un'ulteriore autorevole dottrina ha invece definito la pronuncia delle Sezioni Unite n. 15350/2015 come “sconcertante, contraddittoria, aberrante, illogica, paradossale (e, verrebbe fatto di aggiungere, con sereno distacco, involontariamente cinica)”⁵⁰, ma assolutamente conforme non solo all'orientamento nazionale, ma anche internazionale.

Risulta invece difforme l'orientamento di alcuni Paesi europei, come ad esempio il Portogallo, dove viene riconosciuto il danno da morte o “dano pela perda do direito à vida”, come danno autonomamente risarcibile rispetto alle altre figure di danno morale catastrofale e di danno da perdita del rapporto parentale.⁵¹

Spostando il focus sul lato della giurisprudenza nazionale si può notare come le sentenze emesse soprattutto dalla Corte di Cassazione, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 15350/2015, hanno seguito l'impostazione ormai consolidata della negazione del danno da perdita della vita in sé considerato.

Nello specifico, si può far riferimento alla sentenza della Terza Sezione civile n. 26727/2018⁵² la quale, affrontando un caso di morte a seguito di incidente stradale, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano in quanto quest'ultima non aveva liquidato correttamente il danno morale catastrofale. Invero, nella premessa del ricorso le parti ricorrenti hanno citato il danno tanatologico riferendosi però prima al danno biologico terminale e successivamente al danno morale catastrofale. Riprendendo il ragionamento delle Sezioni Unite n. 15350/2015, che esclude in qualsiasi caso la rilevanza del danno da perdita della vita in sé considerato ed esclude, invece, la sussistenza di

⁴⁹ S. SUGARMAN, *Doing Away with Tort Law*, 73 *Calif. L. Rev.*, 1985, pp. 555, 572 e ss.

⁵⁰ A. PALMIERI – R. PARDOLESI, *Danno da morte: l'arrocco delle sezioni unite e le regole (civilistiche) del delitto perfetto*, in *FI*, 2015, 2690.

⁵¹ In Portogallo il Codice Civile, riformato dal D.l. n. 23/2010, disciplina il danno da morte e prevede il riconoscimento del risarcimento dei danni materiali e morali (in Italia rispettivamente dei danni patrimoniali e non). I danni morali includono tre categorie: il danno tanatologico, la sofferenza della vittima in agonia e il dolore che la morte causa ai parenti della vittima. Inoltre, la giurisprudenza più recente ha valutato la perdita della vita in sessantamila euro (J.C. RIBEIRO, *Il risarcimento del danno alla persona in Portogallo*, in *Osservatorio di Milano*, 2016).

⁵² Cass. civ., sez. III, 23 ottobre 2018, n. 26727, in *FI*, 2019, I, 114 con nota di STROMMILLO.

un danno biologico terminale quando non sussiste un certo lasso di tempo tra la lesione e la morte della vittima, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che “ogni volta in cui vi è una lesione biologica è compromesso anche il bene "vita", il quale però assume rilevanza giuridica soltanto quando, in ultima analisi, sulla base di un minimum temporale, si converte nel bene "salute", ovvero acquisisce utilità giuridicamente rilevante. E allora si configura una sorta di esimente della civile responsabilità per carenza di una effettiva offensività al bene coinvolto, sia questo definito bene "vita" sia definito bene "salute"[...] Il che significa che, nell'ipotesi di sopravvivenza per tempo brevissimo, il danno è talmente infimo che qualunque risarcimento sarebbe con esso quantitativamente sproporzionato, per cui la lesione, alla fin fine, non è giuridicamente rilevante”.⁵³

In tal senso si possono citare altre sentenze più recenti emesse dalla Corte di Cassazione che confermano l'assoluta irrisarcibilità del danno tanatologico *iure hereditatis*: ad esempio la sentenza n. 21508/2020⁵⁴ riguardante un caso di morte avvenuta a seguito di un incidente stradale. Gli eredi della vittima tramite il sesto e ultimo motivo lamentano il mancato ristoro del danno biologico terminale *iure hereditatis* da parte della Corte d'Appello di Milano. È in questo frangente che la Corte di Cassazione ribadisce l'orientamento stabilito dalle Sezioni Unite n. 15350/2015 poiché non solo “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, ma anche che “in ogni caso, rimane esclusa l'indennizzabilità ex se del danno non patrimoniale da perdita della vita”.⁵⁵

Invero, l'orientamento che esclude il danno tanatologico non è perpetrato solo dalla Suprema Corte di Cassazione ma anche dai giudici di merito; ne sono un lampante esempio le sentenze pronunciate dal Tribunale di Palermo e dal Tribunale di Fermo, rispettivamente la n. 3847/2024⁵⁶ e la n. 380/2024⁵⁷.

In entrambe le pronunce gli unici danni, congruamente provati, che i giudici hanno riconosciuto sussistenti e meritevoli di ristoro sono stati il danno biologico terminale e il danno morale catastrofale, invece per quanto riguarda il danno tanatologico il Tribunale afferma che la domanda di risarcimento riferita al danno tanatologico non può essere accolta poiché, da giurisprudenza ormai consolidata⁵⁸, non può essere trasmesso in capo agli eredi un diritto di credito riferito ad un bene che si estingue nel momento stesso in cui il titolare cessa di esistere e da cui non trarrebbe alcun tipo di vantaggio.⁵⁹

⁵³ Cass. civ., sez. III, 23 ottobre 2018, n. 26727, cit.

⁵⁴ Cass. civ., sez. VI, 6 ottobre 2020, n. 21508, in *Giust. civ. Mass.*, 2020

⁵⁵ Cass. civ., sez. VI, 6 ottobre 2020, n. 21508, cit.

⁵⁶ Trib. Palermo, 17 giugno 2024, n. 3487, in *Diritto pratico*, 2024.

⁵⁷ Trib. Fermo, 29 maggio 2024, n. 380, in *Diritto pratico*, 2024.

⁵⁸ Trib. Fermo, 29 maggio 2024, n. 380, cit.

⁵⁹ Trib. Palermo, 17 giugno 2024, n. 3487, cit.

In conclusione, si può riscontrare come solo una parte minoritaria della dottrina sostiene ancora la tesi secondo cui è doveroso riconoscere e risarcire il danno tanatologico, mentre per quanto riguarda la giurisprudenza non c'è nessuna voce fuori dal coro che sposi le argomentazioni della sentenza Scarano (n. 1361/2014).

3. La liquidazione del danno da morte e del danno tanatologico.

La liquidazione del danno da morte dal punto di vista non patrimoniale si basa sul metodo tabellare e soprattutto sull'utilizzo del "punto variabile" come criterio base delle tabelle stilate dal Tribunale di Milano.⁶⁰

Si tiene distinto il criterio tabellare utilizzato per risarcire il danno da morte *iure proprio* patito direttamente dai congiunti rispetto a quello *iure hereditario*.

Trattando della liquidazione del danno da morte *iure proprio*, questa deve avvenire in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 c.c. e 2056 c.c., poiché non esistono norme di legge a dettarne la disciplina. Per primo si è cercato di individuare il criterio standard da applicare a tutte le ipotesi di uccisione del congiunto, partendo dalla determinazione delle circostanze del caso concreto da tenere in considerazione; si fa riferimento, ad esempio, all'età del defunto per cui più è avanzata meno intenso è il dolore, all'età del superstite che richiede il risarcimento, al rapporto di parentela avendo riguardo alla vicinanza del vincolo, all'eventuale convivenza con la vittima, alla composizione del nucleo familiare e alle modalità di commissione dell'illecito per cui più sono considerate efferate e drammatiche più forte è il dolore provato dai congiunti.⁶¹

In un primo momento la maggior parte dei tribunali nazionali ha utilizzato gli indici presenti nelle tabelle create dal Tribunale di Milano, le quali hanno utilizzato un criterio denominato "a forchetta" che consiste nella individuazione di varie classi di valori distinte tra loro solo in base al rapporto di parentela esistente tra la vittima e il congiunto. Questo sistema però è risultato talmente generico e le forbici tra il valore minimo e quello massimo così ampie che non è stato possibile prevedere la decisione finale del giudice e neppure garantire una uniformità dei giudizi.

Risulta, quindi, rilevante l'aggiornamento effettuato dalla Corte d'Appello di Milano in materia di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale a seguito dell'uccisione del congiunto: le nuove tabelle, che si ispirano a quelle adottate dal Tribunale di Roma a partire dal 2007, si basano su un sistema a punti⁶² che tiene conto di una serie di fattori quali l'età della vittima e dei congiunti, il tipo di legame familiare che lega il danneggiato e le c.d. vittime secondarie, la sussistenza o meno

⁶⁰ Sul metodo tabellare si veda il primo capitolo paragrafo 8.

⁶¹ Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 11007, in *Foro it. Rep.*, 2003, Danni civili, n. 383.

⁶² Il valore del punto per la perdita di genitori, figli, congiunti è oggi pari ad Euro 3.365, mentre per la perdita di fratelli e nipoti è pari ad Euro 1.461,20.

della convivenza, l'intensità e la qualità della relazione affettiva ed infine la sopravvivenza di altri congiunti.⁶³ Partendo da un punteggio variabile ricavato dall'intensità della lesione a cui si riferisce un valore monetario base, il risarcimento si ottiene moltiplicando questo valore per il numero di punti totalizzati in riferimento alle circostanze del caso concreto. I pregi relativi a tale diverso sistema sono la maggior aderenza alle circostanze del caso concreto e la duttilità delle tabelle stesse le quali possono mutare, aggiungendo o eliminando parametri a seconda del mutare della coscienza sociale o del sentimento collettivo.⁶⁴

Si arriva, infine, ad un cambio di rotta da parte della stessa Corte di Cassazione che in precedenza ha riconosciuto alle tabelle del Tribunale di Milano un valore para-normativo, ma successivamente lo ha disconosciuto, almeno nell'ambito del danno da perdita del rapporto parentale, riconoscendo invece quale unico criterio corretto quello a punto variabile, tale per cui il risarcimento viene determinato moltiplicando il grado di percentuale di invalidità per una somma di denaro corrispondente al singolo punto di invalidità e abbattendo il risultato al crescere dell'età della vittima⁶⁵.

Una volta individuato il valore di partenza spetta al giudice verificare la sussistenza o meno di circostanze concrete che possono far aumentare o diminuire il valore standard individuato. Questa operazione, denominata personalizzazione, però è possibile solo nel caso in cui sussistano conseguenze anomale ed eccezionali rispetto al principio dell'*id quod plerumque accidit*. In tale contesto è importante la massima dettata dalla Corte di Cassazione secondo cui "Nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche"⁶⁶.

Risulta, invece, diversa la valutazione e la quantificazione del risarcimento riferite al danno da morte *iure hereditario*, quando la domanda viene proposta direttamente dagli eredi del defunto. Ciò che viene preso in considerazione è infatti il danno sofferto dalla vittima durante la sua effettiva permanenza in vita.

⁶³ M. FERRARI, *Tabelle di Milano 2022: i nuovi criteri per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale*, 2022, in Altalex.

⁶⁴ M. ROSSETTI, *Il danno alla salute – Biologico – Patrimoniale – Morale – Perdita di chance – Danno da morte – La CTU medico legale – Profili processuali – Tabelle per la liquidazione*, Milano, CEDAM, 2021, 3° edizione, pp. 1325-1329.

⁶⁵ Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579, in *RCP*, 2021, 3, p. 807.

⁶⁶ Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21060, in *Arch. giur. circol. e sinistri*, 2017, 6, p. 546.

Per quanto riguarda il danno biologico terminale le tabelle del Tribunale di Milano offrono sicuramente una base per il calcolo, ma il computo risulta composto da diversi fattori; difatti, il primo criterio che viene preso in considerazione è l'età anagrafica del danneggiato e la quantificazione del risarcimento è inversamente proporzionale ad essa poiché è all'aspettativa di vita della vittima che si parametrizza il grado di incidenza del danno non patrimoniale in concreto subito.

Questa tipologia di danno viene liquidata come invalidità temporanea assoluta ed i criteri utilizzati sono quello della valutazione equitativa, detto "puro", e quello tabellare; in quest'ultimo caso però, data la peculiarità di tale particolare pregiudizio, si opta per una personalizzazione del punto al fine di adeguare la liquidazione alle circostanze del caso concreto; infatti, la lesione fisica è talmente grave da comportare il decesso della vittima entro un certo apprezzabile lasso di tempo. In riferimento al fattore temporale, il risarcimento è direttamente proporzionale alla durata dell'intervallo di tempo tra la lesione e la morte, ma vengono comunque tenuti in considerazione altri fattori che vanno ad implementare l'inabilità temporanea assoluta del 100%; ad esempio risultano importanti il grado di intensità della menomazione fisica, il livello di percezione del danno da parte della vittima e l'evoluzione della patologia.⁶⁷

Per quanto riguarda, invece, il danno morale catastrofale solo nel caso di sussistenza di una lucida agonia *ante mortem* è possibile che il giudice lo riconosca e lo risarcisca.

In questo caso, il principale criterio di quantificazione del risarcimento è la durata della lucidità quale consapevolezza del danneggiato della morte imminente, poiché da ciò si desume la gravità della sofferenza patita; infatti secondo la Corte di Cassazione del 2019 "mentre per il danno biologico terminale può farsi riferimento alle tabelle di liquidazione relative alla invalidità temporanea totale, per il danno catastrofale la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione fondata su un criterio equitativo puro, che tenga conto dell'enormità del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, tanto da esitare nella morte"⁶⁸. Per cui ciò che si tende a valorizzare è la reazione emotiva personale della vittima e di come quindi il fatto illecito venga immediatamente percepito da chi ne subisce le conseguenze dannose. Infatti, sempre secondo la Corte di Cassazione del 2019 "[...] il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata, se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, la durata della sopravvivenza non è un elemento costitutivo del danno, nè incide necessariamente sulla sua gravità. Anche una sopravvivenza di pochi minuti, infatti, può consentire alla vittima di percepire la propria fine imminente, mentre - al contrario una lunga sopravvivenza in

⁶⁷ Cass. civ., sez. lav., 28 giugno 2019, n. 17577, in *De Jure*, 2019.

⁶⁸ Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2019, n. 16592, in *FI*, 2019, 10, I, 3181.

totale stato di incoscienza non consentirebbe di affermare che la vittima abbia avuto consapevolezza della propria morte”⁶⁹.

Alla base della quantificazione permangono come criterio preminente per la liquidazione del danno da morte le tabelle elaborate sia dal Tribunale di Milano che da quello di Roma. Un passo ulteriore è stato fatto nel 2018 quando alle tabelle utilizzate per quantificare il danno non patrimoniale si sono aggiunti nuovi “criteri orientativi per la liquidazione del danno c.d. terminale” al fine di creare una omogeneità e una razionalizzazione della liquidazione relativa a questo peculiare danno.

Nello specifico si prevede che ogni aspetto prettamente biologico psicologico, esistenziale e catastrofe, venga ricompreso all’interno di un medesimo punto e l’arco di tempo in cui questi danni vengono considerati è di cento giorni; una volta superato questo limite temporale, fissato convenzionalmente, si andrà a valutare e risarcire il solo danno biologico in sé considerato. Per questo motivo le tabelle tendono ad eliminare il discrimine temporale sussistente tra il danno biologico terminale e il danno morale catastrofe, poiché il fattore tempo ha un peso differente in queste due ipotesi.

Invece, sul piano della quantificazione la base di computo è data dalla valutazione medico-legale del danno biologico, mentre per quanto riguarda il danno morale catastrofe al giudice è concessa un’ampia discrezionalità secondo il principio dell’equità per permettere una liquidazione che tenga conto delle gravose circostanze del caso concreto.⁷⁰

Per quanto concerne, invece, il risarcimento del danno tanatologico risultano dei punti cardine le conclusioni a cui è pervenuta la Corte di Cassazione nelle sentenze n. 1361/2014 e n. 15350/2015.

Nella pronuncia n. 1361/2014 la Terza sezione civile afferma che “la perdita della vita va ristorata a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, anche in caso di morte cd. immediata o istantanea, senza che assumano pertanto rilievo né il presupposto della persistenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo al danno evento né il criterio dell’intensità della sofferenza subita dalla vittima per la cosciente e lucida percezione dell’ineluttabile sopraggiungere della propria fine. Il diritto al ristoro del danno da perdita della vita si acquisisce dalla vittima istantaneamente al momento della lesione mortale, e quindi anteriormente all’exitus, costituendo ontologica, imprescindibile eccezione al principio dell’irrisarcibilità del danno-evento e della risarcibilità dei soli danni-conseguenza [...]”⁷¹. Per quanto concerne, invece, la sua quantificazione, la medesima Corte

⁶⁹ Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2019, n. 18056, in *Giust. civ. Mass.*, 2019. La sentenza continua dicendo “Così, ad esempio, i passeggeri del volo GermanWings, che il 24.3.2015 la lucida follia d’un pilota condusse a schiantarsi sui Pirenei, trascorsero solo sei minuti in cui ebbero la chiara percezione che il velivolo su cui si trovavano stava precipitando, e non v’era scampo: ma nessuno oserebbe negare che il timor panico da essi provato in quella manciata di minuti non costituisca, per il nostro ordinamento, un danno risarcibile”.

⁷⁰ Cass. civ., sez. III, 23 ottobre 2018, n. 26727, in *FI*, 2019, I, 114, con nota di STROMMILLO.

⁷¹ Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, cit.

afferma che non è previsto all'interno delle tabelle del Tribunale di Milano tale per cui “[...], è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice di merito l'individuazione dei criteri di relativa valutazione che consentano di pervenire alla liquidazione di un ristoro equo, nel significato delineato dalla giurisprudenza di legittimità, non apparendo pertanto idonea una soluzione di carattere meramente soggettivo, né la determinazione di un ammontare uguale per tutti, a prescindere cioè dalla relativa personalizzazione, in considerazione in particolare dell'età delle condizioni di salute e delle speranze di vita futura, dell'attività svolta, delle condizioni personali e familiari della vittima”⁷².

Invero, la Corte di Cassazione del 2014 non indica con precisione l'iter da seguire per la liquidazione del danno da perdita della vita in sé considerato e parte della dottrina si è espressa in merito ai criteri che andrebbero utilizzati per la quantificazione. Ad esempio si è ritenuta non condivisibile la soluzione prospettata nella proposta di legge del 28 maggio 2013⁷³, presentata alla Camera, nella quale si prevede un risarcimento del danno da perdita della vita non integrale, ma in misura pari all'80% del danno psico-fisico con una possibile maggiorazione del 50% data da una valutazione equa delle circostanze del caso concreto. Infatti, viene ribadito come, trattandosi della lesione di un bene supremo dell'individuo, debba trovare applicazione il principio dell'integrale riparazione del danno e rimanga immutato l'utilizzo da parte del giudice del criterio equitativo; rimane comunque esclusa una valutazione meramente soggettiva riferita ad una valutazione espressa dal danneggiato mentre era ancora in vita.⁷⁴

Diverso è invece l'approccio della Corte di Cassazione presente nella sentenza n. 15350/2015 in tema di *quantum debeatur* relativo al danno tanatologico. Le Sezioni Unite del 2015 si sottraggono volutamente al confronto, svolto in precedenza dalla Terza sezione civile nella pronuncia n. 1361/2014, che vede una contraddizione tra il riconoscimento del risarcimento *iure hereditatis* per il danno derivante dalla perdita della salute e la negazione dello stesso in caso di perdita del bene “vita”. La medesima Corte afferma infatti che “nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, invece, si ritiene che non possa essere invocato un diritto al risarcimento dei danni *iure hereditatis* [...], non essendo state dedotte ragioni convincenti che ne giustifichino il superamento”⁷⁵. Di seguito, inoltre, specifica che “nel caso di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita del bene giuridico “vita” che costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (Cass.

⁷² Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, cit.

⁷³ Proposta di legge C, 28 maggio 2013, n. 1063, 2013. Tale proposta prevede all'art. 2 l'introduzione dell'articolo 84-bis e dell'allegato A delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie nel quale si fa riferimento alla quantificazione del danno tanatologico mediante l'utilizzo del metodo tabellare.

⁷⁴ A. ASTONE, *Il danno tanatologico (una controversa ricostruzione)*, cit., pp. 217-220.

⁷⁵ Cass. Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350, cit.

n. 1633 del 2000; n. 7632 del 2003). La morte, quindi, non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene "salute", pregiudicato dalla lesione dalla quale sia derivata la morte, diverse essendo, ovviamente, le perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale che dalla morte possono derivare ai congiunti della vittima, in quanto tali e non in quanto eredi (Corte cost. n. 372 del 1994; Cass. n. 4991 del 1996; n. 1704 del 1997; n. 6404 del 1998; n. 2134 del 2000; n. 517 del 2006, n. 6946 del 2007). E poichè una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l'irrisarcibilità deriva (non dalla natura personalissima del diritto leso, come ritenuto da Cass. n. 6938 del 1998, poichè, come esattamente rilevato dalla sentenza n. 4991 del 1996, ciò di cui si discute è il credito risarcitorio, certamente trasmissibile, ma) dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. n. 4991 del 1996)⁷⁶.

In conclusione, ad oggi il risarcimento del danno da morte è riconosciuto e liquidato solo nelle ipotesi di danno biologico terminale, solo nel caso in cui tra la lesione e la morte sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, e di danno morale "catastrofale" qualora il danneggiato abbia avuto contezza dell'avvicinarsi dell'esito nefasto. Per quanto riguarda, invece, il danno tanatologico inteso come perdita del bene "vita" in sé considerato, questo non viene riconosciuto e di conseguenza non è possibile per gli eredi esigere in sede giudiziale un risarcimento ad hoc.

4. Conclusioni.

La finalità del presente elaborato è quella di analizzare il danno da morte prima di tutto dandone un corretto inquadramento.

All'interno della categoria del danno non patrimoniale il danno da morte ha però una sua specificità; infatti, la prima macro differenza si individua nell'elaborazione, sia da parte della dottrina sia della giurisprudenza, del danno da morte *iure proprio* che fa sorgere il diritto al risarcimento direttamente in capo ai familiari della vittima e del danno da morte *iure hereditatis* che permette agli eredi della vittima di agire in giudizio per ottenere la liquidazione del danno biologico terminale, morale catastrofico in vece del defunto.

Per quanto concerne, invece, il danno da perdita della vita in sé considerato, c.d. danno tanatologico, viene definita ancora oggi "*vexata quaestio*" in quanto nonostante si sia dibattuto per lungo tempo, ad oggi per molti cultori del diritto rimane una questione non ancora risolta definitivamente.

⁷⁶ Cass. Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350, cit.

Fin dalla sentenza n. 3475/1925 il danno tanatologico viene totalmente escluso dalla Suprema Corte di Cassazione e questo orientamento giurisprudenziale viene infine ribadito nella sentenza n. 15350/2015 pronunciata dalle Sezioni Unite a cui le successive pronunce delle corti di merito si sono adeguate.

L'unica pronuncia che ha completamente stravolto tale orientamento e che ha segnato per un momento una svolta significativa è stata la sentenza n. 1361/2014 pronunciata dalla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione che ha riconosciuto per la prima volta la risarcibilità del danno tanatologico. Attraverso un'analisi approfondita, che si può riassumere in dieci punti, la Corte di Cassazione ha dato voce alla dottrina minoritaria che ha sempre sostenuto la necessità di riconoscere una tutela al diritto fondamentale della vita, che altrimenti rimarrebbe privo di ristoro. Successivamente, però, la sentenza n. 15350/2015 ha oscurato la spinta innovativa dettata dalla pronuncia n. 1361/2014, ma permane nella mente degli studiosi la possibilità di trovare nuove soluzioni per riconoscere una piena tutela al diritto della vita.

Da un punto di vista prettamente teorico le categorie giuridiche presenti nel nostro ordinamento non sembrano volte a riconoscere la risarcibilità del danno derivante dalla perdita del bene vita in sé considerato perché con la morte viene meno la capacità giuridica e quindi la possibilità di trasmettere il diritto agli eredi, nonché la natura del bene stesso della vita che è personale e strettamente legato alla singola persona. Anche dal un punto di vista delle norme relative al risarcimento del danno-conseguenza e l'esclusione del danno-evento, sono difficilmente modificabili e poco duttili poiché, secondo la medesima Corte di Cassazione, si andrebbe a modificare tutto un impianto costruito dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel tempo e ormai consolidato; altrimenti, si andrebbero a creare una situazione destabilizzante che andrebbe a colpire in primis il principio cardine della certezza del diritto.

Da un punto di vista pratico, invece, risulta difficile trovare dei criteri da utilizzare per liquidare un bene che, per definizione giurisprudenziale, non può essere oggetto di quantificazione perché è talmente evanescente che qualsiasi soluzione sarebbe considerata inadeguata.

Inoltre, un'ulteriore problematica che riguarda la risarcibilità del danno tanatologico riguarda la sfera della possibile insolvenza del danneggiante. Il risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale, qualora sussistano, nonché del danno da perdita del rapporto parentale comportano una cifra non esigua, già di per sé congrua a soddisfare il danno subito dal danneggiato in primis nonché dai familiari. Introdurre un'ulteriore posta risarcitoria comporterebbe solo l'aumento spropositato dell'ammontare con la conseguente impossibilità da parte del condannato di adempiere al pagamento. D'altro canto, invece, prevedere un risarcimento "simbolico" per la perdita del bene vita potrebbe sembrare una soluzione non soddisfacente, perché prostrerebbe l'immenso valore che

il diritto alla vita possiede. Invero, questo tipo di soluzione comporta in concreto una soluzione totalmente basata su un criterio equitativo del giudice e ciò risulta in contrasto sia con le norme che regolano la responsabilità civile sia con la funzione della responsabilità civile compensativa e satisfattiva, mai sanzionatoria-punitiva.

Ad oggi si evince come le soluzioni teoriche prospettate dalla sentenza n. 1361/2014 pronunciata dalla Corte di Cassazione non riescono a trovare un corrispettivo concreto nella realtà e quindi risultano valide solo sulla carta. Questo però non ha fermato il pensiero di coloro che, invece, auspicano un riconoscimento in termini risarcitori del danno tanatologico, i quali continueranno a cercare soluzioni per consentire una piena tutela al diritto fondamentale della vita da cui tutto deriva. Nulla vieta che in futuro, anche grazie alla spinta della coscienza sociale sempre più attenta ai diritti personali, si arrivi a riconoscere piena tutela risarcitoria al diritto alla vita, ma ad oggi la Suprema Corte di Cassazione riconosce solo il danno da morte *iure hereditatis* e il danno *iure proprio* da perdita del rapporto parentale come gli unici pregiudizi degni di ricevere tutela risarcitoria.

BIBLIOGRAFIA

Dottrina

ASTONE A., *Il danno tanatologico (una controversa ricostruzione)*, in *Dir. di fam. e delle pers.*, 2017, n. 1, p. 191 ss., 209, 217-220;

ALPA G., *Vecchi e nuovi problemi concernenti il danno biologico - nota a Cass. 18 febbraio 1993 n. 2009*, in *Giust. civ.*, 1993, I, p. 2107;

BONA M., *Stati di incoscienza e risarcimento dei danni non patrimoniali: sofferenze, spirito o quantum?*, in *DR*, 2004, p. 143 e ss.;

BONA M., *Sezioni Unite 2015: no alla «loss of life», ma la saga sul danno non patrimoniale continua*, in *RCP*, 2015, pp. 1537-1563;

BONILINI G., *Il danno non patrimoniale*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 457 ss., p. 469 ss.;

BORDON R.-PALISI M., *Il danno da morte*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 10-11;

CASO R., *Uccidere è più conveniente che ferire: la distruzione della vita tra paradossi, irrazionalità e costi del sistema risarcitorio del danno non patrimoniale*, in *Dialoghi sul danno alla persona*, a cura di Izzo, Trento, 2006, p. 211;

CASO R., *Le sezioni unite negano il danno da perdita della vita: giorni di un futuro passato*, in *FI*, 2015, I, 2698;

CASTRONOVO C., *Da Corte Costituzionale n. 184/1986 a Corte Costituzionale n. 372/1994*, in *RCP*, 269-277;

CASTRONOVO C., *“Danno biologico” senza miti*, in *Riv. critica dir. privato*, 1988, p. 3 ss.;

CASTRONOVO C., *Il danno biologico a causa di morte. Aspettando la Corte Costituzionale*, in *Vita not.*, 1994, p. 563;

CASTRONOVO C., *Danno biologico. Un itinerario di diritto giurisprudenziale*, Milano, Giuffrè, 1998, p. 159;

CASTRONOVO C., *Eclissi del diritto civile*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 95-99;

CRICENTI G., *Il danno non patrimoniale*, Padova, CEDAM, 1999, p. 313;

DELLACASA M., *Rinnovamento e restaurazione nel risarcimento del danno da morte*, in *RDC*, 2015, p. 1283;

DI GIOVANNI F., *Sulla risarcibilità <<iure hereditario>> del danno da uccisione*, in *RTDPC*, 1995, p. 75 e ss.;

FANELLI L., *Il “nuovo” danno non patrimoniale*, a cura di G. PONZANELLI, Padova, Cedam, 2004, p. 17, pp. 18-20, pp. 22-25;

- FERRARI M., *Tabelle di Milano 2022: i nuovi criteri per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale*, 2022, in *Altalex*;
- FOFFA R., *La sentenza “Scarano” sul danno da perdita della vita: verso un nuovo statuto di danno*, in *DR*, 2014, pp. 394, 397-400;
- FONDAROLI D., *Risarcibilità del danno non patrimoniale, reato e colpa (civilmente) presunta*, in *Dir. penale e proc.*, 2004, n. 5, p. 568;
- GENTILE G., *Danno alla persona*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, p. 671;
- GIANNINI G., *Il danno biologico in caso di morte*, in *RCP*, 1989, pp. 384-386;
- GIANNINI G.-POGLIANI M., *Il danno da illecito civile*, Milano, Giuffrè, 1997, p. 101;
- GORGONI M., *Il danno da perdita della vita: un nuovo orientamento della Cassazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2014, p. 423;
- GORGONI M., *L’altalena qualificatoria del danno da morte: da Cass. n. 3475/1925 alle Sezioni Unite n. 15350/2015*, in *DR*, 2016, Ipsoa, pp. 224-231;
- LIPARI N., *Danno tanatologico e categorie giuridiche*, in *RCDP*, 2012, pp. 523, 527, 529, pp. 531-532;
- MARTORANA C., *Sei ore di agonia non sono sufficienti a far nascere il diritto al risarcimento del danno biologico jure hereditario*, in *DR*, 1999, p. 325;
- MEDICI C., *Morte immediata della vittima e aporie della responsabilità civile: verso la caduta di un dogma*, in *DR*, 2010, pp. 1026-2029;
- MONATERI P.G., *Danno biologico da uccisione o lesione della serenità familiare (l’art. 2059 visto come un brontosauo)*, in *RCP*, 1989, p. 1182;
- MONATERI P.G., *La responsabilità civile*, in *Tratt. Sacco*, Torino, 1998, p. 508 e ss.;
- MONATERI P.G., *Alle soglie di una nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale*, in *Danno e Resp.*, 1999, n. 1, pp. 7-9;
- MONATERI P.G.-M. BONA-U. OLIVA, *Il nuovo danno alla persona*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 23 e 132;
- NAVARRETTA E. (a cura di), *Codice della Responsabilità Civile*, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 1767-1769; A. RAVAZZONI, *La riparazione del danno non patrimoniale*, Milano, Giuffrè, 1962, p. 205;
- NAVARRETTA E. (a cura di), *Codice della Responsabilità Civile*, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 7-9; S. RODOTA’, *Modelli e funzioni della responsabilità*, in *RCP*, 1984, p. 585 ss.;
- NAVARRETTA E., *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Torino, Giappichelli, 1996, p. 330;
- NAVARRETTA E., *Il danno alla persona tra solidarietà e tolleranza*, in *RCP*, 2001, fasc. 4-5-, p. 789 ss.;

NAVARRETTA E., *Danni da morte e danno alla salute*, in AA.VV., *La valutazione del danno alla salute*, Padova, CEDAM, 2001, pp. 261 e ss.;

NAVARRETTA E. (a cura di), *Codice della Responsabilità Civile*, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 1594-1596; E. NAVARRETTA, *Il danno esistenziale risarcito ex art. 2059 c.c. e l'adeguamento della norma alla Costituzione*, in RCP, 2003, 190;

NAVARRETTA E. (a cura di), *Codice della Responsabilità Civile*, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 1596-1597; E. NAVARRETTA, *I danni non patrimoniali nella responsabilità extracontrattuale*, in NAVARRETTA (a cura di), *I danni non patrimoniali. Lineamenti sistematici e guida alla liquidazione*, Milano, 2004, p. 4 ss.;

NAVARRETTA E. (a cura di), *Codice della Responsabilità Civile*, Milano, Giuffrè, 2021, p. 1592; E. NAVARRETTA, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali*, in RCP, 2009, 1, 63;

NAVARRETTA E. (a cura di), *Codice della Responsabilità Civile*, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 1600-1618; G. PONZANELLI, *Il difficile 2009 del danno esistenziale. Ma il 2010 andrà sicuramente peggio*, in NGCC, 2010, p. 363 ss.;

NAVARRETTA E., *Il danno non patrimoniale e la responsabilità extracontrattuale*, in E. NAVARRETTA (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, Giuffrè, 2010, 3, p. 105;

NAVARRETTA E., *La « vera » giustizia e il « giusto » responso delle S.U. sul danno tanatologico iure hereditario*, in RCP, 2015, pp. 1419,1424 e ss.;

NAVARRETTA E., *Con il risarcimento del danno “è forse il sonno della morte men duro?” Riflessioni in margine alla Sezione Unite della Cassazione n.15350 del 2015*, in *Giustizia civile*, 2015, pp. 4-7;

NAVARRETTA E. (a cura di), *Codice della Responsabilità Civile*, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 1652-1653; R. PARDOLESI, *Danno non patrimoniale, uno e bino, nell'ottica della Cassazione, una e Terza*, in NGCC, 2018, p. 1344 ss.;

NAVARRETTA E. (a cura di), *Codice della Responsabilità Civile*, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 1652-1659, G. PONZANELLI, *Il decalogo sul risarcimento del danno non patrimoniale e la pace all'interno della terza sezione*, in NGCC, 2018, p. 836 ss.;

PALMIERI A. – R. PARDOLESI, *Danno da morte: l'arrocco delle sezioni unite e le regole (civilistiche) del delitto perfetto*, in FI, 2015, 2690;

POGLIANI M., *Danno biologico, non oltre la vita*, in RCP, 1989, p. 399;

POGLIANI M., *Una garbata disputa, autorevolmente diretta, sul danno biologico da morte*, in *Dir. prat. assic.*, 1989, p. 361;

POLACCO V., *Momentum mortis vitae tribuitur*, in *Studi in onore di Brugi*, Padova, 1910, p. 713 e ss.;

- PONZANELLI G., *La Corte Costituzionale e il danno da morte*, in *FI*, I, 1994, 3297-3305;
- PONZANELLI G., *Il “nuovo” danno non patrimoniale*, a cura di G. PONZANELLI, Padova, Cedam, 2004, pp.41-42, p. 47-48;
- PONZANELLI G., *Sezioni Unite: il «nuovo statuto» del danno non patrimoniale*, 2009, in *ForoPlus*, 30/10/2020;
- PONZANELLI G., *Nota a Tribunale di Milano del 31 marzo 2011*, in *Resp. Civ. e Prev.*, fasc.7-8, 2011, pag. 1512C;
- PONZANELLI G., *La sentenza “Scarano” sul danno da perdita della vita: verso un nuovo statuto di danno*, in *DR*, 2014, pp. 392-394;
- PONZANELLI G., *Le Sezioni Unite sul danno tanatologico*, in *DR*, 2015, p. 910;
- PONZANELLI G., *Il nuovo statuto del danno alla persona è stato fissato, ma quali sono le tabelle giuste*, in *One Legale*, *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, n. 2, 1° marzo 2019, p. 277,
- PUCELLA R., *Lesione del valore-persona e danno-conseguenza: un’architettura da rimodernare*, in *RCDP*, 2015, p. 55 e ss.;
- PULVIRENTI A., *Risarcibilità del danno alla vita: cosiddetto danno biologico da morte*, in *RGCT*, 1997, p. 658;
- RIBEIRO J.C., *Il risarcimento del danno alla persona in Portogallo*, in *Osservatorio di Milano*, 2016;
- ROSSETTI M., *Il danno alla salute – Biologico – Patrimoniale – Morale – Perdita di chance – Danno da morte – La CTU medico legale – Profili processuali – Tabelle per la liquidazione*, Milano, *CEDAM*, 2021, 3° edizione, pp. 1130-1131, 1325-1329;
- RUGGERI A., *La Corte fa il punto sul rilievo interno della Cedu e della Carta di Nizza -Strasburgo (a prima lettura di Corte cost. n. 80 del 2011)*, in *Forum costituzionale*;
- SALVI C., *La responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 55-57, pp. 233-237, p. 289;
- SALVI C., *Il risarcimento integrale del danno non patrimoniale, una missione impossibile. Osservazione sui criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale*, in *Europa e Dir. Priv.*, 2014, fasc. 2, pag. 517;
- SANNA P., *Mors et vita duello conflixere mirando: il difficile caso del risarcimento del danno c.d. tanatologico (o da morte istantanea ovvero da perdita della vita)*, in *Riv. it. med. leg.*, 2016, p. 650;
- SCALISI V., *Illecito civile e responsabilità. Fondamento e senso di una distinzione*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, p. 678 e ss.
- SCOGNAMIGLIO C., *Il problema del danno da morte: il danno non patrimoniale torna alle Sezioni Unite*, in *Giustizia civile*, 2014;
- SCOGNAMIGLIO C., *Il danno tanatologico e le funzioni della responsabilità civile*, in *RCP*, 2015, p. 1436;

SERANI E., *Il risarcimento del danno da morte dopo le Sezioni Unite del 2008: prassi e aporie delle Corti di merito*, in *DR*, 2013, p. 1202;

SUGARMAN S., *Doing Away with Tort Law*, 73 *Calif. L. Rev.*, 1985, pp. 555, 572 e ss.;

TOMASELLI A., *Sul danno tanatologico: riflessioni e prospettive*, in *Dir. fam. pers.*, 2008, p. 2153;

VIOLA L., “*Danni da morte e da lesioni alla persona – Forme di tutela e responsabilità alla luce delle S.U. 26972/2008 sul danno non patrimoniale*”, Padova, CEDAM, 2009, p. 160, pp. 202-206;

ZIVIZ P., *Viaggio ai confini del danno psichico*, in *RCP*, 1996, 1, pp. 175-177;

ZIVIZ P., *Grandi speranze (per il danno non patrimoniale)*, in *RCP*, 2014, p. 380.

Giurisprudenza

Corte Cost., 26 luglio 1979, n. 88, in *Resp. civ. prev.*, 1979, 698, con nota di PONZANELLI; in *Foro it.*, 1979, I, c. 2543, con nota di GIARDINA e SANTILLI;

Corte Cost., 6 maggio 1985, n. 132, in *FI*, 1985, I, 1585;

Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184, in *FI*, 1986, I, 2976;

Corte Cost., 17 febbraio 1994, n. 37, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 10, con nota di NASI;

Corte Cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in *FI*, 1994, I, 3297;

Corte Cost., 2 novembre 1996, n. 369, in *FI*, 1996, I, 3585;

Corte Cost., 30 aprile 1999, n. 148, in *FI*, 1999, I, 1715;

Corte Cost., 11 luglio 2003, n. 233, in *Danno e resp.*, 2003, 939 ss., con nota di BONA, CRICENTI, PONZANELLI;

Corte Cost., 30 marzo 2012, n. 75, in *Corr. Giur.*, 2013, 901, con nota di A. MACCARONE;

Cass. Sez. Un., 22 dicembre 1925, n. 3475, *FI*, 1925;

Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 1964, n. 462, in *RCP*, 1964, p. 286;

Cass. Civ., 15 ottobre 1971, n. 2915, in *Giur. it.*, 1972, 294 ss.;

Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 1985, n. 1130, in *RCP*, 1985, p. 210.

Cass. civ., sez. III, 20 novembre 1990, n. 11198, in *Giust. civ. Mass.*, 1990, fasc. 11;

Cass. civ., sez. III, 1° marzo 1993, n. 2491, in *Dir. informatica*, 1993, 383;

Cass. pen., sez. III, 28 marzo 1994, n. 2988, in *Giust. civ.*, 1994, I, 1849;

Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 1994, n. 8177, in *Giust. civ. Mass.*, 1994, 1195;

Cass. civ., sez. III, 27 dicembre 1994, n. 11169, in *FI*, 1995, I, 1852;

Cass. civ., sez. III, 14 marzo 1996, n. 2117, in *Giust. civ. Mass.*, 1996, p. 359;

Cass. civ., sez. III, 29 maggio 1996, n. 4991, in *RCP*, 1997, p. 432, con nota di GIANNINI;

Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 1997, n. 1704, in *Nuova giur. civ. commentata*, 1997, I, p. 221, con nota di CHINDEMI;

Cass. civ., sez. III, 24 aprile 1997, n. 3592, in *De Jure*, 1997;

Cass. civ., sez. III, 26 settembre 1997, n. 9470, in *DR*, 1998, p. 46, con nota di PALMIERI;

Cass. civ., sez. III, 17 novembre 1997, n. 11396, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 2196;

Cass. civ., sez. III, 30 giugno 1998, n. 6404, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 1417;

Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2000, n. 15330, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 2471;

Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2001, n. 4783, in *RCP*, 2001, p. 555 ss.;

Cass. civ., sez. III, 3 gennaio 2002, n. 24, in *Giur. It.*, 2002, 1361;

Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2002, n. 3728, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, 455;

Cass. sez. un., 22 maggio 2002, n. 9556, in *Giust. civ.*, 2003, I, 2195;

Cass. civ., 12 maggio 2003, nn. 7281, 7282, 7283, in *Danno e Resp.*, 2003, p. 713, con annotazione di G. PONZANELLI, *Danno non patrimoniale: responsabilità presunta e nuove posizioni dei giudici civili*;

Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2003, n. 7632, in *FI*, 2003, I, p. 2681;

Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827, in *FI*, 2003, I, 2273, con nota di LA BATTAGLIA, NAVARRETTA;

Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 5;

Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 11007, in *Foro it. Rep.*, 2003, Danni civili, n. 383;

Cass. civ., sez. III, 1° dicembre 2003, n. 18305, in *DR*, 2004, p. 143;

Cass. sez. un., 26 gennaio 2004, n. 1338, in *Altalex*, 2004;

Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11601, in *Riv. it. med. leg.*, 2006, 3, p. 695;

Cass. sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572, in *FI*, 2006, I, 1344 e 2334, con note di P. CENDON, G. PONZANELLI;

Cass. civ., Sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546, in *Giust. civ.*, 2007, 1, I, 179, con nota di CAMPANILE;

Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15706, in *RCP*, 2006, p. 2057 e ss.;

Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183, in *Dir. di fam. e delle pers. (II)*, 2010, 2, p. 547;

Cass. civ., Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2311, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, 4, 788, con nota di ZIVIZ;

Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2007, n. 21976, in *FI*, Rep. 2007, voce Danni civili, n. 258;

Cass., ord. 25 febbraio 2008, n. 4712, in *FI*, 2008, I, 1447, con nota di A. PALMIERI;

Cass. sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 1, 38, con nota di MONATERI; in *FI*, 2009, 1, I, 120, con nota di PALMIERI, PARDOLESI, SIMONE, PONZANELLI, NAVARRETTA; in *Dir. e giur.*, 2008, 526, con nota di PROCIDA MIRABELLI DI LAURO; in *Danno e Resp.*, 2009, 1, 19, con nota di PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, LANDINI;

Cass. sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557, in *Guida al diritto*, 2010, dossier 2, p. 43;

Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2009, n. 458, in *RCP*, 2009, 5, p. 1138;

Cass. civ., sez. lav., 27 maggio 2009, n. 12326, in *AGC*, 2009, p. 691;

Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 2010, n. 79, in *RGCT*, 2010, p. 2;

Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2010, n. 8360, in *DR*, 2010, pp. 1011-1013;

Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2011, n. 6754, in *FI*, 2011, 4, I, p. 1035;

Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408, in *FI*, 2011, 9, I, 2274;

Cass. civ., sez. III, 20 settembre 2011, n. 19133, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 9, 1314;

Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2011, n. 19985, in *Giust. civ.*, 2012, I, 2674;

Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2012, n. 12236, in *Giust. civ. Mass.*, 2012, 7-8, 924;

Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2012, n. 20292, in *DR*, 2013, p. 129 con nota di PONZANELLI;

Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 2013, n. 1871, in *Giust. civ.*, 2013, 3-4, p. 582 e ss.;

Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4043, in *RCP*, 2013, 828, con nota di GIUSTI;

Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013, n. 7126, in *Repertorio Foro Italiano*, 2013, Danni in materia civile, n.° 178;

Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, in *DR*, 2014, 363, con nota di PONZANELLI e FOFFA e la postilla di R. PARDOLESI-SIMONE;

Cass. civ., sez. III, ord. 4 marzo 2014, n. 5056, in *FI*, 2014, I, 719;

Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2014, n. 13537, in *FI*, 2014, I, 2470, con nota di PARDOLESI R.;

Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 2014, n. 26590, in *Giust. civ. Mass.*, 2014;

Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2015, n. 1126, in *De Jure*, 2015;

Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2015, n. 7613, in *De Jure*, 2015;

Cass. Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350, in *RCP*, 2015, 5, 1530, con nota di BONA;

Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992, in *DR*, 2015, 1131, con nota di PONZANELLI;

Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2015, n. 16993, in *Diritto & Giustizia*, 2015, con nota di SAVOIA;

Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21060, in *Arch. giur. circol. e sinistri*, 2017, 6, p. 546;

Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21230, in *FI*, 2017, 2, I, 623;

Cass. sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, in *RCP*, 2017, 4, p. 1198, con nota di BRIGUGLIO;

Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2017, n. 22451, in *Massima redazionale*, 2020;

Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901, in *FI*, 2018, 3, I, 911, con nota di PALMIERI, PONZANELLI;

Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2018, n. 5641, in *FI*, 2018, 5, I, 1579, con nota di PARDOLESI-TASSONE;

Cass. civ., sez. III, ord. 27 marzo 2018, n. 7513, in *FI*, 2018, 6, I, 2038, con nota di PALMIERI;

Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2018, n. 11250, in *De Jure*, 2018;

Cass. civ., sez. III, 23 ottobre 2018, n. 26727, in *FI*, 2019, I, 114 con nota di STROMMILLO;

Cass. civ., sez. VI, 13 dicembre 2018, n. 32372, in *FI*, 2019, 1, I, 114, con nota di STROMMILLO;

Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2773, in *FI*, 2019, I, 1690, con nota di STROMMILLO;

Cass. civ., sez. lav., 28 giugno 2019, n. 17577, in *De Jure*, 2019;

Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2019, n. 16592, in *FI*, 2019, 10, I, 3181;

Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2019, n. 18056, in *RCP*, 2020, 3, 891;

Cass. civ., sez. III, 4 novembre 2019, n. 28222, in *Giust. civ. Mass.*, 2019;

Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, nn. 28985-28994, in *Mass. civ.*, 2019, vol. 1, XI;

Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989, in *FI*, Speciali, 2020, p. 9 ss., con nota di PONZANELLI, DI CIOMMO;

Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2020, n. 2461, in *FI*, 2020, 6, I, 2014;

Cass. civ., sez. VI, 28 febbraio 2020, n. 5448, in *Repertorio Foro Italiano*, 2021, Danni in materia civile, n.° 180, in www.lanuovaproceduracivile.com 2021;

Cass. civ., sez. VI, 6 ottobre 2020, n. 21508, in *Giust. civ. Mass.*, 2020;

Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579, in *RCP*, 2021, 3, p. 807;

Cass. civ., sez. III, 30 agosto 2022, n. 25541, in *Danno e Resp.*, 2023, pp. 195-200.

Corte App. Palermo, 31 luglio 1924, in *FI*, 1924, vol. I, p. 1046 e ss.;

Corte App. Milano, 10 febbraio 2000, in *Rep. Giur. It.*, 2000, voce ult. cit., nn. 251, p. 253;

Corte App. Milano, sez. II, 1° dicembre 2014, n. 4307, in *De Jure*, 2014;

Corte App. Palermo, sez. I, 20 settembre 2021, n. 1515, in *Redazione Giuffrè*, 2021.

Trib. Padova, ord. 22 marzo 1973, in *Giur. mer.*, 1974, I, 347;

Trib. Genova, 25 maggio 1974, n. 56, in *FI*, vol. 102, PARTE QUINTA (MONOGRAFIE E VARIETA'), 1979, pp. 249/250-281/282;

Trib. Genova, ord. 8 ottobre 1979, in *Gazz. uff.* n. 50 del 1980;

Trib. Camerino, ord. 12 novembre 1976, in *Resp. civ.*, 1977, 615;

Trib. Pisa, 10 marzo 1979 n. 46, in *Giur. it.*, 1980, I, 2, c. 20;

Trib. Salerno, ord. 15 dicembre 1981, in *Gazz. uff.* n. 283 del 1982;

Trib. Milano, sez. VII, 7 aprile 1988, in *Dir. prat. ass.*, 1988, p. 516;

Trib. Milano, sez. II, 12 gennaio 1989, n. 2778, in *Dir. e fisc. dell'ass.*, 1990, 4, p. 740 e ss.;

Trib. Roma, 30 gennaio 1990, in *Riv. giur. circol. trasp.*, 1990, 222;

Trib. Verona, 15 ottobre 1990, in *Giur. It.*, 1991, I, 2, 697;

Trib. Udine, 13 maggio 1991, in *FI*, 1992, I, 549;

Trib. Firenze 18 novembre 1991, in *Arch. circolaz.*, 1992, 39;

Trib. Milano, 1° febbraio 1993, in *FI*, 1994, I, 1954;

Trib. Milano, 2 settembre 1993, in *Dir. Famiglia*, 1994, I, 657;

Trib. Firenze, ord. 10 novembre 1993, in *Foro it.*, 1994, I, 1954, con nota di L. SALME’;

Trib. Bologna, ord. 13 giugno 1995, in *RCP*, 1995, p. 783;

Trib. Torino, 8 agosto 1995, in *Rep. Giur. It.*, 1996, voce «Circolazione stradale», n. 100;

Trib. Latina, 1° agosto 1994, in *Giur. It.*, 1995, I, 2, 426;

Trib. Emilia Romagna, 3 novembre 1995, in *DR*, 1997, 997, 105;

Trib. Orvieto, 7 novembre 1997, in *GM*, 1998, I, 214;

Trib. Treviso, 25 novembre 1998, in *Giur. di Merito*, 1999, pp. 67 ss., con commento di R. CASO, Danno per lesione del rapporto parentale: tra esigenze di giustizia e caos risarcitorio;

Trib. Milano, 31 maggio 1999, in *Giur. di Merito*, 1999, pp. 67 ss., con commento di R. CASO, Danno per lesione del rapporto parentale: tra esigenze di giustizia e caos risarcitorio;

Trib. Palermo, 25 giugno 2001, in *DR*, 2002, 47, con nota di TASSONE;

Trib. Roma, ord. 20 maggio 2002, in *Danno e Resp.*, 2002, p. 856 ss., con annotazioni di MONATERI, NAVARRETTA e PONZANELLI;

Trib. Foggia, 26 giugno 2002, in *Giur. mer.*, 2003, fasc. 3, p. 443 ss.;

Trib. Messina 15 luglio 2002, in *FI*, 2002, I, 3494;

Trib. Terni, 20 aprile 2005, in *Giur. it.*, n. 12, 2005, p. 208, con nota di P. PORRECA;

Trib. Venezia, 15 giugno 2009, in *DR*, 2010, pp. 1013-1026, con commento di MEDICI;

Trib. Varese, 16 febbraio 2010, n. 16, in *Altalex*, 2010, con nota di M. RINALDI;

Trib. Milano, sez. XI, 13 luglio 2011, n. 9514, in *Arch. giur. circol. e sinistri*, 2012, 2, 143 con nota di SANTARSIERE;

Trib. Varese, sez. I, 14 marzo 2012, in *Dir. di famiglia*, 2012, 4, p. 1677;

Trib. Cuneo, 1° dicembre 2013, in *FI*, 2014, I, 578;

Trib. Brindisi, 1° dicembre 2014, n. 2039, in *De Jure*, 2014;

Trib. Reggio Emilia, sez. II, 2 marzo 2016, n. 315, in *Redazione Giuffrè*, 2016;

Trib. Fermo, 29 maggio 2024, n. 380, in *Diritto pratico*, 2024;

Trib. Palermo, 17 giugno 2024, n. 3487, in *Diritto pratico*, 2024.

Corte EDU, 14 dicembre 2000, Gül. v. Turkey, Appl. n. 22676/93;

Corte EDU, ricorso 27 aprile 2010, n. 16318/07, caso Moretti e Benedetti c. Italia, in *One Legale*, 2010;

Normativa

Assemblea generale delle Nazioni Unite, terza sessione, risoluzione 219077A del 10 dicembre 1948, Parigi, in Altalex, <https://www.altalex.com/guide/diritti-umani#par3>, 15/01/2021;

Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005).

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 4 novembre 1950, Roma;

Costituzione Organizzazione Mondiale della Sanità, 22 luglio 1946, New York, in *Ministero della Salute*, 2023;

Legge 1° dicembre 1970, n. 898, in *Gazz. Uff.* n. 306 del 03/12/1970;

Legge 19 maggio 1975, n. 151, in *Gazz. Uff.*, n. 135 del 23 maggio 1975;

Legge 3 giugno 1995, n. 218, in *Gazz. Uff.*, n. 68 del 3 giugno 1995;

Legge, 31 dicembre 1996, n. 675, in *Gazz. Uff.*, 1997;

Legge Pinto, 24 marzo 2001, n. 89, in *Gazz. Uff.*, 2001;

Legge 20 maggio 2016, n. 76, in *Gazz. Uff.*, n. 118 del 21 maggio 2016;

Legge 4 agosto 2017, n. 124, in *Gazz. Uff.*, n. 189 del 2017;

Proposta di legge C, 28 maggio 2013, n. 1063, 2013;

Trattato Costituzionale europeo, 29 ottobre 2004, parte II, “*Carta dei diritti fondamentali dell’Unione*”, in Altalex, 2004;

RINGRAZIAMENTI

Il primo doveroso ringraziamento è rivolto all'Università degli Studi di Pavia per aver permesso di condurre i miei anni di studio usufruendo di magnifiche aule storiche e di un corpo docenti preparato, presente e amante della materia giuridica, passione che sento essermi stata trasmessa.

In questo frangente desidero ringraziare la mia relatrice, Dott.ssa Frenda Daniela Maria, per avermi seguita passo dopo passo nella stesura del presente elaborato, rendendosi disponibile a dissipare ogni mio dubbio relativo all'argomento scelto ed indicandomi con accuratezza la migliore bibliografia da consultare.

Inoltre, vorrei ringraziare il sistema bibliotecario dell'Università per la disponibilità e la competenza dimostrata nel periodo di stesura della tesi, nonché per la cura nella manutenzione del luogo stesso ricco di preziosi volumi.

Ringrazio la mia famiglia perché in questi anni non sempre facili mi è rimasta accanto e mi ha sempre supportata, non facendomi mai mancare quell'amore che solo chi ti ha visto crescere può donare. Senza di loro probabilmente non sarei dove sono oggi, ma soprattutto la persona che sono diventata. Spero che questo traguardo generi in loro orgoglio e soddisfazione perché è soprattutto grazie alla loro presenza se nonostante tutte le difficoltà sono arrivata a questo traguardo.

Ringrazio anche i miei amici, quelli di una vita e quelli conosciuti in università, per aver condiviso gioie e dolori che hanno caratterizzato questi anni.

L'università è un percorso di vita dove si cresce anche attraverso le avversità ed avere accanto qualcuno che condivide tutto ciò aiuta moltissimo. Le cadute fanno sicuramente parte del cammino e loro mi hanno aiutata a rialzarmi ogni volta, imparando da ognuno a capire che indipendentemente da come vada avremo sempre dei ricordi da condividere e che ci legheranno.

Ringrazio tutte le persone che ho incontrato in questi anni e che nonostante tutto porterò sempre nel cuore perché ho tratto degli insegnamenti importanti dalla loro presenza nella mia vita e spero con tutto il cuore di aver lasciato nelle loro menti un buon ricordo.